Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

290ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 25 novembre 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi del presidente Schifani
e della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-69

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-103

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 105-129

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

MOZIONI

Discussione e reiezione delle mozioni 1-00043 e 1-00044 (testo 2) concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino:

CAROFIGLIO *(PD)* 2
LI GOTTI *(IdV)* 4
ARMATO *(PD)* 5

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 6

MOZIONI

Ripresa della discussione delle mozioni 1-00043 e 1-00044 (testo 2):

PRESIDENTE . . . . . 6, 9, 10 e *passim*
COMPAGNA *(PdL)* 6, 9
LONGO *(PdL)* 9, 10
PERDUCA *(PD)* 10
* QUAGLIARIELLO *(PdL)* 11, 13
CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 13
PISTORIO *(Misto-MPA-AS)* 14
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)* 15
BELISARIO *(IdV)* 17
MAZZATORTA *(LNP)* 19
PERA *(PdL)* 21
* ZANDA *(PD)* 22, 24
GASPARRI *(PdL)* 25
MARCENARO *(PD)* 28
SPADONI URBANI *(PdL)* 29

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1167) ***Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

SALTAMARTINI *(PdL), relatore* . . . . . *Pag.* 30, 31, 35 e *passim*
MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti* 30
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 30, 31, 32 e *passim*
VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali* . . . . . 31, 35, 39 e *passim*
GHEDINI *(PD)* . . . . . 31, 35, 37 e *passim*
CARLINO *(IdV)* . . . . . 33, 36, 38 e *passim*
BIONDELLI *(PD)* 34
DIVINA *(LNP)* 35
GIULIANO *(PdL)* 36, 37, 45
CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 36
PARDI *(IdV)* 41
* ICHINO *(PD)* . . . . . 42, 49, 50 e *passim*
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 43
TREU *(PD)* . . . . . 46, 54, 57 e *passim*
CASTRO *(PdL), relatore* 47, 58
GIAMBRONE *(IdV)* 48, 49
MAZZATORTA *(LNP)* 56
MUGNAI *(PdL)* 59
SANGALLI *(PD)* 60

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 32, 33, 36 e *passim*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

SULLA CRISI DEL SETTORE CANTIERISTICO NELL'AREA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

CARLONI *(PD)* . . . . . *Pag.* 64
VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali* 65

SU DICHIARAZIONI DEL SENATORE GASPARRI NELLA VOTAZIONE DELLE MOZIONI 1-00043 e 1-00044 (testo 2)

D'AMBROSIO *(PD)* 65, 67
GASPARRI *(PdL)* 66
PERDUCA *(PD)* 67

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2009 68

ALLEGATO A

MOZIONI

Mozioni 1-00043 e 1-00044 concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino 71, 72

DISEGNO DI LEGGE N. 1167

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17 76
Articolo 17-*bis* ed emendamenti 76, 77
Articolo 18 ed emendamenti 78, 81
Articolo 19 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 83
Articolo soppresso dalle Commissioni riunite 85
Articoli 21 e 22 ed emendamento 85, 86, 87
Articoli 22-*bis*, 22-*ter* e 23 ed emendamenti . 88, 90
Articolo 24 ed emendamenti 93, 99
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24 101

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 105

CONGEDI E MISSIONI 123

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 123
Trasmissione di atti 124

INTERROGAZIONI

Annunzio 68
Interrogazioni 124

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,40 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e reiezione delle mozioni nn. 43 e 44 (testo 2) concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino

CAROFIGLIO *(PD)*. L'atteggiamento del Governo riguardo alla vicenda che coinvolge il sottosegretario all'economia Cosentino, per il quale la procura di Napoli ha chiesto l'arresto dopo le rivelazioni di alcuni pentiti, è quantomeno contraddittorio. Da un lato, il Governo rivendica con soddisfazione il successo dell'operazione che ha visto il sequestro, da parte della Direzione investigativa antimafia di Napoli, di ingenti beni riconducibili a capi ed appartenenti di primo piano dell'organizzazione camorristica del *clan* dei Casalesi, dall'altro non tiene nel debito conto il fatto che nell'ambito delle indagini che hanno condotto a quell'indiscutibile successo sono stati raccolti anche gravi elementi a carico del sottosegretario Cosentino. Tecnicamente, non è possibile presentare una mozione

di sfiducia verso un membro del Governo che non sia un Ministro, né è nel potere del Parlamento condannare o assolvere, ma è suo dovere segnalare al Governo – e lo fa la mozione 1-00043 – l'opportunità di invitare il sottosegretario Cosentino alle dimissioni, per restituire trasparenza ed onore alle istituzioni. Alla luce delle indagini della magistratura, infatti, la sua posizione, tutta da verificare in sede giudiziaria, è molto imbarazzante, anche perché rischia di collidere sul piano funzionale con il suo ruolo nel Dicastero da cui, ad esempio, dipende la Guardia di finanza. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

LI GOTTI *(IdV)*. Illustra la mozione 1-00044 (testo 2). Nell'ambito dei lavori della Commissione antimafia hanno destato particolare sconcerto le affermazioni del prefetto, del questore e del comandante dei Carabinieri sulla sostanziale impossibilità di distinguere nettamente, nel Casertano, fra legalità e criminalità. Alla luce di questa evidente commistione, si rende essenziale una presa di posizione chiara ed inequivocabile da parte dello Stato a sostegno della legalità. La mozione non chiede al Parlamento di emettere una sentenza, compito che spetta alla magistratura, bensì di valutare l'opportunità che un Sottosegretario sul quale gravano pesanti accuse di collusione con la criminalità organizzata, emerse dalle indagini della magistratura, mantenga il suo incarico. Si chiede al Parlamento di effettuare una valutazione strettamente politica sulla necessità di un gesto di trasparenza che avrebbe il pregio di fare chiarezza agli occhi dei cittadini onesti sulla volontà di tracciare un confine netto tra malaffare e legalità; un gesto la cui assenza lancerebbe invece un messaggio di grande debolezza alle organizzazioni criminali. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

ARMATO *(PD)*. Rispetto all'impegno ed ai risultati rivendicati dal Ministro dell'interno nella lotta alla camorra nel Casertano, appare contraddittoria la posizione assunta dal Governo e dalla maggioranza in merito alla vicenda che coinvolge il sottosegretario Cosentino, contro il quale è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di concorso esterno in associazione di stampo camorristico. Al di là dei profili giuridici e giudiziari della vicenda, si pone un problema di natura etica e a tale riguardo costituiscono un esempio i casi analoghi in cui esponenti politici colpiti anche da semplici sospetti hanno lasciato i loro incarichi per non ledere la trasparenza e la dignità delle istituzioni cui appartenevano. Per tali motivi, ferma restando la presunzione di innocenza del sottosegretario Nicola Cosentino, se ne chiedono le dimissioni. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti, presente nelle tribune, del liceo scientifico «Enrico Medi» di Montegiorgio, in provincia di Ascoli Piceno. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 43 e 44 (testo 2)

COMPAGNA *(PdL)*. I gravi delitti del sottosegretario Cosentino, di cui parla la mozione del PD, sono in realtà mere ipotesi, frutto di affermazioni di pentiti non verificate e di notizie di stampa incontrollate, congetture sulle quali non tocca al Senato pronunciarsi. Peraltro, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è ai limiti della Costituzione e andrebbe espunto dall'ordinamento, mentre le indagini eccessivamente prolungate – si parla addirittura di quindici anni, passati tuttavia senza un solo processo – e le misure cautelari richieste nei confronti del sottosegretario Cosentino sono in contrasto con i principi costituzionali del diritto ad un giusto processo e della presunzione di non colpevolezza. Le mozioni dell'opposizione confondono l'obbligatorietà dell'azione penale con l'esasperazione del sospetto e la vicenda oggi in esame è un indubbio segnale di imbarbarimento della lotta politica. Il Parlamento non deve cedere alle pressioni del giornalismo investigativo: in nome della cultura liberale delle garanzie e del diritto irrinunciabile dell'individuo alla difesa dalla persecuzione giudiziaria e da un'azione penale che diventa persecuzione giudiziaria protratta nel tempo, il PdL voterà contro le mozioni che chiedono le dimissioni di Cosentino. *(Applausi dal Gruppo PdL. Molte congratulazioni)*.

LONGO *(PdL)*. L'articolo 24, secondo comma, della Costituzione prevede che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. L'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, sancisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Per difendere tali principi costituzionali, voterà contro le mozioni che mirano a ledere l'onore del sottosegretario Cosentino. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PERDUCA *(PD)*. Essendo mutato il contesto, i radicali, dopo aver sottoscritto la mozione che nell'ottobre 2008 chiedeva al Governo di invitare Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario, non parteciperanno alla votazione della mozione presentata dal PD e si asterranno sulla mozione presentata dall'IdV. Mentre all'epoca della presentazione della mozione si poneva un problema di qualità delle candidature e delle nomine ad incarichi di Governo, a tutt'oggi le accuse contro Cosentino non sono state provate e il reato di concorso esterno in associazione

mafiosa non dovrebbe trovare spazio in un ordinamento liberale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Per la sua durata e per la sua tempistica, scandita da anticipazioni a mezzo stampa, l'indagine giudiziaria a carico del sottosegretario Cosentino appare guidata da finalità politiche e induce perciò a riflettere sulla necessità di ulteriori interventi per riequilibrare il rapporto tra politica e giustizia. La maggioranza non si piegherà al tentativo di trasformare l'Italia in una Repubblica dei pentiti e, in nome della presunzione di innocenza e del principio della sovranità democratica, respingerà le mozioni che, chiedendo le dimissioni di Cosentino, darebbero a dichiarazioni di criminali pentiti addirittura il potere di incidere sulla composizione del Governo del Paese. Peraltro, se ciò avvenisse, si finirebbe per svilire anche il ruolo dei collaboratori di giustizia, divenuti ormai strumento di ricatto politico, tanto più micidiale se appoggiato da una parte del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Massimo Garavaglia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Spetterà alla Giunta delle prerogative e della immunità della Camera di appartenenza del Sottosegretario Cosentino pronunciarsi sulle richieste dell'autorità giudiziaria. Per ragioni di correttezza istituzionale e per rispetto della presunzione di non colpevolezza, il Governo esprime parere contrario sia sulla mozione del PD, che lo invita a valutare l'opportunità di chiedere le dimissioni, sia sulla mozione dell'IdV, che chiede di avviare la procedura di revoca dell'incarico. Questo atteggiamento non appannerà certo i successi colti dagli apparati dello Stato nell'area casertana, anche grazie alla legislazione contro la criminalità organizzata adottata dal Governo e dalla sua maggioranza nell'attuale legislatura. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Passa alla votazione delle mozioni.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Voterà contro le mozioni presentate, in nome dei principi di garanzia che informano lo Stato di diritto e per rispettare il principio costituzionale della presunzione di innocenza. Non condivide infatti che la richiesta di dimissioni sia fondata sulla sola iniziativa della pubblica accusa, la cui tempistica offre ragioni aggiuntive a sostegno di un atteggiamento prudente e garantista e la cui fondatezza dovrà essere verificata nella fase dibattimentale del processo. Ritiene inoltre

inopportuno il fatto che il Senato sia chiamato a decidere sulle mozioni in esame proprio mentre presso la Camera dei deputati si discute della richiesta di custodia cautelare in carcere dello stesso Sottosegretario. Auspica infine che, in vista delle prossime elezioni regionali, si tenga in considerazione l'esigenza di candidare figure scevre da qualsiasi sospetto e non si voglia sovraccaricare lo stesso Cosentino di ulteriori responsabilità istituzionali. *(Applausi dai senatori Oliva e Massimo Garavaglia).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. La mozione, presentata circa un anno fa insieme al Partito Democratico, non intende anticipare il giudizio sulla reità del sottosegretario Cosentino – che si presume innocente fino al giudizio definitivo – né avanzare alcun giudizio di carattere morale. Essa si limita a chiedere al Governo di invitare il Sottosegretario a rassegnare le proprie dimissioni, considerando inopportuno che un politico gravato da accuse così pesanti possa continuare a svolgere funzioni di governo su materie assai delicate, che comprendono la gestione di flussi finanziari anche verso il territorio della Campania. Non concorda invece con la mozione del Gruppo dell'Italia dei Valori che, impegnando il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca della nomina del Sottosegretario, appare poco coerente con le norme costituzionali e dunque di dubbia ammissibilità. Ricorda infine, a proposito delle numerose indagini giudiziarie che hanno coinvolto esponenti politici della Democrazia cristiana, che nessuno di costoro si è mai sottratto alle proprie responsabilità, dimostrando un alto senso delle istituzioni che andrebbe preso ad esempio. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).*

BELISARIO *(IdV)*. Il Gruppo dell'Italia dei Valori intende impegnare in maniera netta il Governo ad avviare le procedure di revoca della nomina a Sottosegretario dell'onorevole Cosentino, su cui gravano pesanti accuse di collusione con pericolosi sodalizi criminali. Ciò non significa indulgere ad un atteggiamento giustizialista o dimenticare i principi costituzionali di garanzia, ma difendere la dignità delle istituzioni davanti agli occhi sconcertati dei cittadini, che vedono i rappresentanti della classe politica sfuggire alle proprie responsabilità e utilizzare il potere che viene concesso loro per difendere i propri interessi. Non bisogna inoltre dimenticare che le dimissioni, che il sottosegretario Cosentino avrebbe dovuto rassegnare da tempo, oltre a rispondere a comprensibili criteri di opportunità e di prudenza, consentiranno allo stesso imputato di difendersi in modo più sereno. Ricorda infine il comportamento di numerosi membri di Esecutivi stranieri, che hanno rassegnato le proprie dimissioni dopo essere stati fatti oggetto di accuse ben più lievi di quelle rivolte al sottosegretario Cosentino. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Biondelli. Congratulazioni).*

MAZZATORTA *(LNP)*. Annuncia il voto contrario alle mozioni presentate, di cui mette in dubbio addirittura l'ammissibilità, dal momento che si basano su presupposti contestabili alla luce della normativa di rango

costituzionale. Non è infatti ipotizzabile alcuna forma di sfiducia individuale nei confronti di un Sottosegretario, adombrata nella mozione presentata dall'Italia dei Valori, dal momento che tale figura ha funzioni eminentemente vicarie rispetto al Ministro, che rimane il titolare unico della responsabilità politica e del connesso rapporto fiduciario con le Camere. Sono dunque evidenti le ragioni propagandistiche che a pochi mesi dalla campagna elettorale per le elezioni regionali hanno spinto alla presentazione delle mozioni, la cui approvazione costituirebbe un precedente assai pericoloso, in grado di far dipendere dall'iniziativa dei giudici la composizione del Governo della Repubblica. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

PERA *(PdL)*. Mette in dubbio la coerenza della mozione n. 43, nella parte in cui rileva che la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova, deve essere corredata da riscontri individualizzanti. Tale condivisibile principio è stato infatti oggetto di un disegno di legge presentato in una delle passate legislature, alla cui approvazione lo stesso centrosinistra si è opposto. Ritiene dunque che, per ragioni di coerenza, la mozione a prima firma del senatore Zanda dovrebbe evidenziare la necessità di un intervento legislativo che inserisca tale principio nella normativa processualpenalistica. L'incoerenza della mozione è un ulteriore elemento di rafforzamento della convinzione di respingerla. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. Ricorda che le mozioni in esame, che la Presidenza ha ritenuto ammissibili sebbene possano contenere qualche profilo di contraddittorietà logica al proprio interno, si limitano ad invitare il Governo a compiere determinate scelte a proposito della sua composizione.

ZANDA *(PD)*. Sebbene il sottosegretario Cosentino sia stato colpito da gravi accuse di collusione con il sanguinario gruppo criminale dei Casalesi, la mozione n. 43 (sollecitata per un anno dall'opposizione, ma mai inserita all'ordine del giorno) non entra nel merito delle vicende processuali, non anticipa giudizi di colpevolezza, ma lo considera innocente fino ad un'eventuale condanna definitiva, in omaggio ai principi garantisti contenuti nella Costituzione repubblicana. Per difendere però l'onore del Governo e la dignità delle istituzioni, oltre che l'immagine e la credibilità del Paese, e rispondere alla giusta domanda di decoro istituzionale proveniente dai cittadini, è necessario interrogarsi sull'opportunità che a svolgere delicate funzioni di governo sia una persona su cui grava un'accusa tanto grave, derivante non dalle semplici dichiarazioni di un pentito, ma da una decisione dell'autorità giudiziaria assunta a seguito di lunghissime indagini. Dal momento che la mozione non vuole sindacare i rilievi penali mossi ad un singolo individuo, ma difendere la dignità delle istituzioni, non verrà dunque chiesto di procedere mediante voto segreto, ma si procederà mediante scrutinio palese, consentendo così ai cittadini di cono-

scere la posizione assunta da ogni singolo parlamentare. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

GASPARRI *(PdL)*. Se il senatore Zanda non dovrebbe impropriamente parlare di rinvii a giudizio che non sono in realtà mai stati disposti fino ad oggi, la magistratura e lo stesso Consiglio superiore dovrebbero attenersi agli insegnamenti del giudice Falcone, secondo il quale ogni dichiarazione dei collaboratori e dei pentiti deve essere sottoposta a verifiche e controlli, onde attestarne le compatibilità di luogo, di tempo e di azione. Al riguardo, il Parlamento potrebbe riprendere in esame la proposta avanzata nel corso della XIV legislatura di costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul pentitismo e sui riflessi sull'amministrazione della giustizia, anche al fine di evitare il ripetersi di vicende simili a quelle di Balduccio Di Maggio che, una volta pentitosi e ottenuta la libertà, ha continuato a delinquere e uccidere. Quanto alla vicenda del sottosegretario Cosentino, è assai sorprendente che essa venga alla ribalta nazionale solo oggi, alla vigilia delle elezioni regionali in Campania, nonostante le indagini abbiano avuto inizio nel lontano 1990, così come andrebbero meglio approfondite le questioni relative agli scioglimenti di numerosi Consigli comunali campani di maggioranza di centrosinistra per infiltrazioni camorristiche e al tesseramento del Partito Democratico a Castellammare di Stabia. Nel preannunciare il voto convintamente contrario del Gruppo alle mozioni, rivendica i successi conseguiti nei confronti della camorra, specie in provincia di Caserta, e le azioni promosse dal Governo nell'ambito della lotta alla mafia: dall'inasprimento del regime del 41-*bis*, al varo di nuove norme per la confisca dei beni, al rafforzamento dei poteri della Procura nazionale antimafia. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).*

MARCENARO *(PD)*. Preannuncia che non prenderà parte alla votazione, dal momento che la mozione, pienamente giustificata nell'ottobre 2008 quando fu presentata, avrebbe poi dovuto essere ritirata stante il procedimento giudiziario in corso. È inoltre sua intenzione poter continuare in modo limpido la battaglia contro le manomissioni del diritto poste in essere dal centrodestra e non fornire alcun pretesto alla maggioranza per continuare a sostenere l'esistenza di complotti. *(Applausi dei senatori Perduca, Morri, Morando e Poretti).*

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge la mozione n. 43.

SPADONI URBANI *(PdL)*. A causa del malfunzionamento del dispositivo elettronico, non ha potuto esprimere il proprio voto.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge la mozione n. 44 (testo 2).

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,42.

Presidenza della vice presidente MAURO

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1167) ***Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo*** *risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stato votato l'articolo 17. Passa pertanto all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.0.1. (Vivaci proteste dal Gruppo PD sulla regolarità delle operazioni di voto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17-*bis* e dei relativi emendamenti.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 17-*bis*.204, su cui il parere è favorevole.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

GHEDINI *(PD)*. Preannuncia l'orientamento favorevole alla soppressione dell'articolo 17-*bis*, il quale limita la possibilità per le lavoratrici donne di ricostruire la propria carriera pensionistica andando a recuperare contributi figurativi dai periodi di maternità. *(Applausi della senatrice Incostante)*.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 17-bis.200 (identico all'emendamento 17-bis.201) e 17-bis.300 (identico all'emendamento 17-bis.202). Viene respinto anche l'emendamento 17-bis.203.

Il Senato approva l'emendamento 17-bis.204. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è approvato l'articolo 17-bis, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.

CARLINO *(IdV)*. L'emendamento 18.1 è volto a sopprimere l'intero articolo, il quale riconosce il diritto al permesso lavorativo per assistenza a soggetti portatori di *handicap* ad una platea eccessivamente ristretta di soggetti ed andrebbero inoltre meglio definiti i requisiti che qualificano l'attività di assistenza. *(Applausi del senatore Pedica)*.

BIONDELLI *(PD)*. L'emendamento 18.5 prevede l'eliminazione del limite ad un solo genitore del diritto ad usufruire del permesso per l'assistenza a soggetti portatori di *handicap*, mentre l'emendamento 18.6 è volto ad estendere tale diritto anche agli affidatari e non solo ai genitori adottivi. Quanto all'emendamento 18.7, esso intende riconoscere ai genitori la possibilità di fruire dei permessi non in modo alternativo ma congiuntamente, mentre l'emendamento 18.9 è finalizzato a rendere più elastica ed efficace la fruizione dei tre giorni di permesso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, ma è favorevole all'emendamento 18.7.

DIVINA *(LNP)*. Sottoscrive l'emendamento 18.7, proponendo una riformulazione che sottolinei il presupposto della gravità dell'handicap al fine di evitare possibili abusi.

GHEDINI *(PD)*. Ritiene che il riferimento alla gravità dell'handicap sia già sufficientemente chiaro nel testo dell'emendamento.

GIULIANO *(PdL)*. Data la delicatezza dell'argomento trattato, propone l'accantonamento dell'emendamento 18.7 per una sua più attenta valutazione.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.7.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici CARLINO (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 18.1 (identico all'emendamento 18.2) e 18.6. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 18.5 e 18.8.

GHEDINI *(PD)*. Propone che l'emendamento 18.10, coerente nei contenuti con l'emendamento 18.7, sia come quest'ultimo accantonato.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accantonamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.10.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.12 e 18.13.

PRESIDENTE. Anche l'articolo 18 è accantonato. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CARLINO *(IdV)*. Illustra l'emendamento 19.200, volto a sopprimere l'articolo 19, che estende in modo irragionevole e arbitrario al lavoro dipendente privato la disciplina sulle assenze per malattia adottata dal decreto Brunetta nei confronti dell'impiego pubblico.

GHEDINI *(PD)*. Rileva che la parte finale dell'articolo 19 reca un riferimento normativo errato che con l'emendamento 19.201 si intende correggere.

SALTAMARTINI, *relatore*. Segnala che la correzione è stata apportata attraverso l'emendamento 19.400, che ha recepito l'emendamento 19.201.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.201 risulta assorbito dal 19.400.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti ad eccezione del 19.400.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici CARLINO (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 19.200 e 19.301.

Il Senato approva l'emendamento 19.400 (con conseguente assorbimento dell'emendamento 19.201), l'articolo 19 nel testo emendato e l'articolo 21.

PRESIDENTE. L'articolo 20 è stato soppresso dalle Commissioni riunite. Ricorda che l'emendamento 22.200 (testo 2) è inammissibile.

Il Senato approva gli articoli 22, 22-bis e 22-ter.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

PARDI *(IdV)*. Illustra l'emendamento 23.1, volto a sopprimere l'articolo 23, recante disposizioni sulle clausole generali e la certificazione del contratto di lavoro che comprimono i diritti dei lavoratori e delle imprese, oltre alla capacità di controllo del giudice. Illustra quindi l'emendamento 23.4, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo, laddove limita il controllo giudiziale all'accertamento dei presupposti di legittimità e ne esclude il merito, quando invece il giudice ha sempre l'obbligo di accertare la conformità dei fatti alla legge. Con l'emendamento 23.6 si vuole sopprimere il comma 2 dell'articolo, che vincola il giudice alla valutazione delle parti, ledendo così il principio per cui il giudice non può subire condizionamenti che non derivino dalla legge. L'emendamento 23.8 intende infine sopprimere il comma 3, che limita il potere di valutazione alle sole tipizzazioni di giusta causa di licenziamento ledendo i principi che sono alla base dell'interpretazione delle norme.

ICHINO *(PD)*. Illustra l'emendamento 23.3 (testo 2), volto a sostituire i commi dell'articolo 23 con un comma che riporti la qualificazione del rapporto di lavoro all'accertamento – in relazione alle circostanze e alla qualità professionale della prestazione lavorativa – della volontà effettiva delle parti circa la struttura delle obbligazioni dedotte in contratto. L'articolo 23 introduce un controllo giudiziale lesivo della libertà di impresa, poiché prevede che il giudice valuti l'interesse oggettivo dell'impresa, con la possibilità di contrastare la decisione dell'imprenditore secondo criteri superiori non definiti. Il comma 2, concernente la qualificazione del rapporto di lavoro, prevede che il giudice nella sua valutazione si attenga al *nomen iuris* deciso dalle parti, una limitazione in contrasto con il dettato costituzionale. Poiché il controllo giudiziale sui licenziamenti e la qualificazione del rapporto di lavoro sono materie delicate, peraltro inscindibili dal tema degli ammortizzatori sociali, esse dovrebbero essere trattate adeguatamente in un provvedimento organico. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).*

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. È innegabile che le materie trattate dell'articolo 23 siano di particolare delicatezza e difficilmente definibili in maniera conclusiva, ma il testo è il frutto del tentativo non facile di

conciliare la certezza dei rapporti di lavoro, l'interesse dell'azienda e il diritto delle parti. Il riferimento ad un interesse oggettivo dell'organizzazione offre un criterio di riferimento ed impedisce che in caso di contenzioso il giudice si possa rimettere ad una valutazione soggettiva e quindi potenzialmente arbitraria. Anche per quanto riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro, tema oggetto di lunghe controversie, è positivo che il giudice sia vincolato dalla volontà certificata delle parti, pur sempre nel limite della verosimiglianza della qualificazione stessa. *(Applausi dai banchi del Governo).*

GIULIANO *(PdL)*. L'intento dell'articolo 23 è quello di evitare la discrezionalità del giudice che in più occasioni in passato ha dato vita a sentenze aberranti. Si è pertanto avvertita la necessità di una tipizzazione delle cause di lavoro e di una difesa dell'autonomia delle parti, seppure entro limiti definiti. In contratti di lavoro di natura privatistica non può non avere un ruolo determinante la volontà delle parti nella qualificazione del rapporto, ma ciò, più che costituire un vincolo, al contrario offre un criterio e dei confini precisi al giudice che si trovi a valutare una causa di lavoro, il quale ha comunque la possibilità di modificare il *nomen iuris*, qualora rilevi una erronea qualificazione.

TREU *(PD)*. Illustra l'emendamento 23.7, con il quale si intende correggere un'anomalia del testo in merito all'uso della certificazione, laddove si estende, oltre che alla qualificazione dei rapporti di lavoro, all'interpretazione delle clausole contrattuali il vincolo alle valutazioni delle parti. Si equipara, sostanzialmente, il contratto di lavoro ad un contratto di compravendita, sottraendolo al quadro normativo di riferimento.

CASTRO, *relatore*. Scopo dichiarato dell'articolo 23 è riformare il processo del lavoro in modo da aiutare le piccole medie imprese investite da processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. Si tratta di limitare l'intervento del magistrato del lavoro nella sfera delle relazioni industriali e di salvaguardare l'autonomia delle parti sociali o contrattuali. Sarà la prassi a verificare la validità della soluzione giuridica che è stata prescelta. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 23.1 e 23.4.

ICHINO *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 23.3 (testo 2), sottolinea che la scelta di attribuire al giudice del lavoro l'interpretazione dell'interesse oggettivo dell'impresa va esattamente nella direzione opposta a quella dichiarata di salvaguardare l'autonomia delle parti. La decisione, inoltre, di vincolare il giudice alla qualificazione del rap-

porto scelto dalle parti espone la norma ad una pronuncia di illegittimità costituzionale, potendo scegliere le parti esclusivamente gli elementi strutturali del rapporto e non determinarne la relativa qualificazione, compito che spetta al giudice. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCOSTANTE (PD) e CARLINO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 23.3 (testo 2), 23.5 (testo 2), 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 e 23.11. Sono inoltre respinti gli emendamenti 23.10 e 23.12.

TREU *(PD)*. Nel dichiarare voto contrario all'articolo 23 sottolinea che, nel caso della valutazione sulla legittimità del licenziamento, è evidente che gli effetti prodotti dalla norma sono contrari a quelli perseguiti. Insiste inoltre sul fatto che la certificazione è strumento ausiliario per il giudice e non può in alcun modo sovvertire la realtà giuridica del rapporto di lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti.

MAZZATORTA *(LNP)*. L'emendamento 24.300 introduce, con riferimento ai collegi di conciliazione, il criterio della maggiore rappresentatività territoriale dei sindacati.

ICHINO *(PD)*. Illustrando gli emendamenti all'articolo 24, ricorda che la materia processuale civile è complessa e va modificata con cautela, seguendo principi di sistematicità e di coerenza. La maggioranza sta invece utilizzando la tecnica legislativa della stratificazione, da cui conseguono l'intreccio tra norme codicistiche e norme speciali e una minore chiarezza delle disposizioni; e lo fa in un provvedimento avente tutt'altre finalità. Diverse sono le contraddizioni che creeranno problemi: non è chiaro ad esempio se la procedura di conciliazione sia obbligatoria per entrambe le parti o solo per il ricorrente e, più in generale, se sia obbligatoria, come scritto al comma 1-bis, o facoltativa, come riportato al comma 1. Non si comprende, inoltre, il significato di una norma che chiama il giudice a valutare il giustificato motivo del rifiuto di una proposta transattiva. Le norme sull'arbitrato irrituale sono minuziose e rischiano di essere inefficaci, delineando una procedura farraginosa di cui non si comprende l'utilità. Per deflazionare i processi, il legislatore avrebbe dovuto prevedere, piuttosto, che il contratto collettivo può disporre la soluzione arbitrale di controversie che originino dal contratto stesso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

TREU *(PD)*. L'emendamento 24.0.1 ripropone una riforma del processo del lavoro che nella scorsa legislatura aveva registrato un ampio consenso. La maggioranza si contraddice sostenendo ora un intervento normativo che, prevedendo tre diversi tipi di arbitrato e di conciliazione, va nella direzione opposta a quella dell'auspicata semplificazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASTRO, *relatore*. È vero che il provvedimento prevede una conciliazione facoltativa e una obbligatoria (quella prevista dall'articolo 80 della legge Biagi) e tre tipi di arbitrato: l'opposizione propone un intervento normativo di estrema semplificazione, la maggioranza ha scelto invece un impianto normativo che rispecchia la complessità del reale. Sarà l'esperienza a dimostrare la validità della soluzione adottata. Esprime parere favorevole all'emendamento 24.300 e contrario alle restanti proposte di modifica.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. È d'accordo con il relatore.

MUGNAI *(PdL)*. Segnala un'incongruenza all'articolo 24, comma 5 laddove si inserisce, in un arbitrato cosiddetto irrituale, che quindi stabilisce un vincolo di natura contrattuale, anche un provvedimento esecutivo del giudice su istanza delle parti. Ma il vincolo contrattuale, determinando soltanto effetti obbligatori, esclude il riferimento alla formula esecutiva di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

SANGALLI *(PD)*. Dichiara voto contrario all'emendamento 24.300 perché il criterio della maggiore rappresentatività territoriale dei sindacati non viene definito sulla base di parametri oggettivi, finisce per agevolare la concorrenza sleale delle Regioni dove si crea la possibilità di stipulare contratti di lavoro più deboli e per pregiudicare un sano sviluppo dell'economia territoriale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.6 è stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 24.300.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCOSTANTE e CARLINO (IdV), sono respinti gli emendamenti 24.200 e 24.303 (identico al 24.201). Sono inoltre respinti gli emendamenti 24.8 e 24.302.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE, il Senato approva quindi l'articolo 24 nel testo emendato.

TREU *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 24.0.1, mirante a semplificare le controversie in materia di previdenza e assistenza, che implicano esclusivamente accertamenti tecnici.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 24.0.1.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani.

Sulla crisi del settore cantieristico nell'area di Castellammare di Stabia

CARLONI *(PD)*. Oggi il Governo ha disertato un incontro sullo stato di crisi del settore cantieristico nell'area di Castellammare di Stabia, sebbene proprio ieri sia stata presentata un'interrogazione, sottoscritta da senatori di maggioranza e opposizione, che chiede interventi concreti in materia. Invita quindi la Presidenza a sollecitare il Governo affinché venga fissata una data certa per la convocazione di un tavolo di confronto sulla drammatica situazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VIESPOLI *(PdL)*. Proprio in questo momento il Governo sta partecipando ad una riunione riguardante lo stato di crisi della cantieristica navale italiana. Ricorda inoltre che l'Esecutivo ha stipulato una convenzione con la Regione Campania, stanziando risorse per il sostegno al reddito, la cassa integrazione in deroga e la mobilità, che verranno utilizzate per affrontare anche la crisi dell'indotto di Fincantieri, in attesa della ripresa produttiva, che è questione di portata globale e non solo locale.

Su dichiarazioni del senatore Gasparri nella votazione delle mozioni nn. 43 e 44 (testo 2)

D'AMBROSIO *(PD)*. Puntualizza alcuni elementi che attestano l'imprecisione delle parole pronunciate nel suo intervento in dichiarazione di voto sulle mozioni all'ordine del giorno dal senatore Gasparri in riferimento alle indagini del giudice Spataro sul rapimento di Abu Omar. Occorre piuttosto riflettere sull'effetto negativo che la delegittimazione dell'operato della magistratura, posta in essere anche con la discussione e il voto odierno sulle mozioni, ha sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla fiducia dei cittadini onesti nei confronti delle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GASPARRI *(PdL)*. Respinge le lezioni di legalità del senatore D'Ambrosio ed evidenzia le irregolarità e gli errori commessi nel processo sul cosiddetto caso Abu Omar ed i danni inflitti ai Servizi di sicurezza ita-

liani e americano. A causa del giudice Armando Spataro, recentemente autore di inopportune esternazioni di carattere politico, sono stati infatti pubblicati gli elenchi di agenti sotto copertura, provocando lo sconcerto del Governo statunitense. Ricorda infine i successi del Governo nella lotta alla criminalità organizzata, le norme in materia di confisca dei beni dei mafiosi e l'inasprimento del regime carcerario dell'articolo 41-*bis*. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore D'Ambrosio).*

PERDUCA *(PD)*. Con le sue parole sul caso Abu Omar, in cui è stata palese la violazione della legalità internazionale, e in difesa dell'inasprimento del regime carcerario dell'articolo 41-*bis*, il senatore Gasparri ha clamorosamente contraddetto l'ispirazione garantista dei suoi precedenti interventi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 26 novembre.

La seduta termina alle ore 20,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,35).*
Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,40).*

Discussione e reiezione delle mozioni nn. 43 e 44 (testo 2) concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino (ore 16,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00043, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori, e 1-00044 (testo 2), presentata dal senatore Belisario e da altri senatori, concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino.

Ciascun Gruppo avrà a disposizione 18 minuti, comprensivi delle illustrazioni, degli interventi in discussione e in dichiarazione di voto.

Ha facoltà di parlare il senatore Carofiglio per illustrare la mozione n. 43.

CAROFIGLIO *(PD)*. Signor Presidente, cercherò di essere il più possibile sintetico ed attinente al tema. C'è un famoso romanzo, che molti in quest'Aula hanno sicuramente letto e che, con ogni probabilità, converrebbe rileggere. È un romanzo di Sciascia, che si intitola «Il contesto»; un romanzo molto bello, che ci dà un'indicazione su come affrontare questa vicenda, su come porci rispetto a tale questione e sul metodo che dobbiamo adottare. Il metodo è, in primo luogo e per l'appunto, quello di individuare il contesto in cui la vicenda si colloca. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Carofiglio. Non è ammissibile che venga illustrata una mozione, che riguarda un membro del Governo e la sua presenza o meno all'interno del Governo stesso, nella confusione di quest'Aula. Coloro che devono parlare possono anche uscire.

CAROFIGLIO *(PD)*. Dicevo che dobbiamo tener conto del contesto complessivo per valutare ed affrontare con correttezza e serenità la vicenda oggi portata all'attenzione del Senato.

La mozione n. 43 è molto semplice: impropriamente ed atecnicamente, essa è stata indicata come mozione di sfiducia individuale nei confronti del sottosegretario Cosentino. Ricordo che esiste la possibilità di mozioni di sfiducia individuali, ma esse riguardano soltanto i Ministri della Repubblica e non già i Sottosegretari. L'oggetto di questa mozione è molto semplice e riguarda l'opportunità che il Governo della Repubblica inviti il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino a rassegnare le dimissioni; ciò in relazione al suo coinvolgimento, nella qualità di indagato per reati gravi, in un'indagine della procura della Repubblica e della DIA di Napoli.

Il contesto di cui dicevo è palese, per molti aspetti evidente e davanti a tutti; ogni giorno esso si arricchisce di nuovi tasselli. Non alludo all'ordinanza di applicazione della misura cautelare, arrivata molto tempo dopo la proposizione della nostra mozione, ma alludo, ad esempio, ad una notizia di oggi, che leggiamo sui giornali e sulle agenzie e di cui darò una sintesi. 120 milioni di euro, 2 dei quali in contanti, è il valore dei beni sequestrati dalla DIA di Napoli a carico di persone ritenute riciclatori per conto del clan dei casalesi. L'operazione, detta «Faraone», in particolare ha individuato soggetti vicini al clan che, per riciclare denaro, acquistavano proprietà in aste giudiziarie (vi prego di ricordare il concetto dell'asta giudiziaria, che ci servirà fra poco), anche per legittimare il possesso di beni di lusso, nonostante una situazione di reddito non agiata. Per queste ed altre operazioni i membri del Governo e, *in primis*, il Ministro dell'interno esultano. Giustamente. Noi siamo d'accordo con l'esultanza per queste operazioni. Ma come non ricordare che gli organismi investigativi,

gli uffici giudiziari e le indagini che hanno portato a questa acquisizione di beni di illecita provenienza sono i medesimi che portano all'evidenza elementi a carico del membro del Governo di cui oggi ci occupiamo?

Sempre in merito al contesto, in quest'Aula, pochi giorni fa, è stata approvata una norma che ha suscitato e suscita dure polemiche, sulle quali non voglio tornare. Voglio però rileggere tale norma, che riguarda la possibilità di procedere alla vendita di beni confiscati alle organizzazioni criminali: «Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*» – i beni in discorso – «e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, il dirigente del competente ufficio del territorio... Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, ...da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata».

Lasciatemi fare una domanda provocatoria: ove il sottosegretario Cosentino volesse acquistare uno dei beni confiscati alla criminalità organizzata, magari proprio uno di quelli sequestrati nell'odierna operazione, chiedo ai membri del Governo, chiedo agli appartenenti alla maggioranza e in particolare a chi più di altri è attento ai temi del contrasto al crimine, gli appartenenti al partito della Lega, potrebbe farlo? Cosa dovrebbe dire il prefetto, dipendente del Governo cui il sottosegretario Cosentino appartiene? Dovrebbe dire che si tratta di soggetto riconducibile alla criminalità organizzata? Cosa dovrebbe fare il dirigente dell'Agenzia del demanio? Che parere dovrebbe esprimere il Commissario straordinario? Mi piacerebbe, nel corso del dibattito che seguirà questa breve illustrazione, sentire l'opinione degli appartenenti alla maggioranza su questa semplice domanda: potrebbe il sottosegretario Cosentino acquistare i beni oggi sequestrati un giorno che fossero confiscati? Se la risposta fosse negativa, come potrebbe il soggetto che non sarebbe per la legge da voi stessi approvata una settimana fa abilitato ad acquistare quei beni fare il Sottosegretario all'economia e alle finanze (dico solo per inciso, il Ministero da cui dipende la Guardia di finanza)? Noi non possiamo e non vogliamo sostituirci all'autorità giudiziaria per esprimere giudizi di colpevolezza, ma non possiamo e non vogliamo – e nemmeno voi potete farlo – sostituirci all'autorità giudiziaria per esprimere giudizi di innocenza.

La chiave di volta, la soluzione di questa vicenda è contenuta, come per molte altre vicende, nella Costituzione, all'articolo 54, in quella norma che dice: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Disciplina e onore che fanno riferimento ad una categoria concettuale, una funzione che non è una proprietà privata del soggetto investito ma qualcosa che si fa nell'interesse della collettività e che bisogna essere capaci di abbandonare nel momento in cui la permanenza in quella posizione sia lesiva dell'onore individuale e dell'onore

delle istituzioni. L'onore è anche saper fare un passo indietro, collettivo e individuale.

Concludo con una citazione da un grande scrittore, Anton Cechov, che diceva che l'onore non si può togliere, si può solo perdere. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Li Gotti per illustrare la mozione n. 44 (testo 2). *(Brusìo).*

Invito i colleghi senatori e i membri del Governo a fare silenzio, altrimenti sospenderò la seduta.

LI GOTTI *(IdV).* Signor Presidente, quando nel mese di aprile la Commissione antimafia, di cui sono componente, si è recata a Caserta, il dato che più impressionò tutti i commissari, al di là dei fatti specifici e numerici espressivi della criminalità organizzata in quel territorio, fu la considerazione espressa dai vertici delle articolazioni statuali – dal prefetto, al questore, al comandante dei carabinieri – sul fatto che in quei luoghi si era persa la possibilità di individuare con nettezza la linea di confine tra il malaffare e la legalità. Diversamente che in altri territori, lo Stato comunicava al Parlamento questa grande confusione che investiva la collettività del casertano. Ognuno di noi si sentiva portatore di un'esigenza, ossia sentiva la necessità che lo Stato, in quei territori dove la linea di confine tra malaffare e legalità si è persa, fosse in grado di dimostrare la sua autorevolezza e la sua concreta espressione, anche attraverso gesti che potessero significare una scelta ben precisa in direzione della legalità e per sconfiggere il malaffare.

Oggi, da un'intervista resa dal senatore Quagliariello ad un quotidiano, apprendiamo che sulla vicenda della quale ci stiamo occupando entra in gioco il problema ed il profilo dello Stato di diritto. Il senatore Quagliariello, cioè, spiega cosa significhi difendere lo Stato di diritto. Egli dice: «Solo così è possibile capire cosa fare per difendere lo Stato di diritto. E oggi, per salvaguardare l'autonomia della politica rispetto alla magistratura ed ai pentiti, è necessario che il passo indietro non ci sia». È necessario, cioè, per difendere lo Stato di diritto, che il sottosegretario Cosentino, indagato per concorso esterno in associazione camorristica, del quale è stata chiesta la misura cautelare in carcere, rimanga intonso dai giudizi che la politica deve esprimere nel nome dello Stato di diritto in quanto lo Stato di diritto, evocato dal senatore Quagliariello, si contrappone alla magistratura ed ai pentiti. La magistratura, cioè, diventa il soggetto antagonista dello Stato di diritto. A noi provoca sicuramente un giudizio di non condivisione di siffatta impostazione. Non stiamo emettendo sentenze. Non spetta al Parlamento farlo. Per fare ciò ci sarà la magistratura. Noi stiamo soltanto sollevando un problema di competenza dell'Assemblea sovrana: nel nome dello Stato, esiste un profilo di opportunità, laddove un componente del Governo è stato raggiunto da gravi accuse valutate in questa prima fase dalla magistratura e che attraverso la sua valutazione è giunta alla conclusione di chiederne l'arresto? Esiste una ragione

di opportunità per cui lo Stato dica al Paese in genere, e in un territorio ove si è perso il confine tra legalità e malaffare, che è presente anche valutando la trasparenza dei componenti del suo Esecutivo?

Nell'ambito delle opportunità, e quindi delle valutazioni che afferiscono alla politica – ma la politica non può non farsi carico di questa esigenza – può veramente assumersi che non sussista una ragione di opportunità? Noi non vogliamo pronunciare giudizi; vogliamo che lo Stato possa presentarsi ai cittadini con la veste di chi può con trasparenza guardare negli occhi i cittadini onesti, quei cittadini onesti che vogliono dallo Stato un segnale, il segnale che noi vorremmo inviare e che è diverso da quello auspicato dal senatore Quagliariello, che invece raggiungerebbe le organizzazioni criminali come segnale di debolezza.

Chiediamo alla sovranità di quest'Assemblea di valutare politicamente le ragioni di opportunità e quindi di sollevare il problema al Governo, per cui nel nome dell'opportunità debba avviare la procedura di revoca dell'incarico governativo conferito al sottosegretario Cosentino. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà.

ARMATO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi nella riunione della Commissione antimafia, della quale mi onoro di far parte, abbiamo avuto un'audizione con il ministro dell'interno Roberto Maroni, il quale è venuto a sottolineare il suo impegno nel Ministero dell'interno nel contrasto alla camorra. Per far questo, il Ministro ha citato casi di particolare successo in questo senso, che riguardano proprio Caserta, proprio la Campania. Proprio Caserta, nella cui Provincia si sta cercando di attuare uno strumento di controllo degli appalti concentrato in prefettura; proprio la Campania, nella quale sono state avviate indagini e commissioni di accesso per arrivare allo scioglimento dei Comuni nei quali c'è il sospetto che ci sia l'infiltrazione della camorra. Io pensavo e penso alla contraddizione di questo Governo, in cui un Ministro annuncia la volontà forte di contrastare, ma in cui ancora siede un sottosegretario, l'onorevole Cosentino, sul quale pesano gravi sospetti e per il quale c'è stata anche una richiesta di arresto.

Io non voglio citare questioni giuridiche e neanche giudiziarie; non voglio neanche pensare che qui si possa trattare di queste. Vorrei parlare di etica nella politica; vorrei citare episodi di esponenti politici anche nel nostro Paese, ma non solo, che, sfiorati da sospetti, non hanno esitato che pochi minuti prima di prendere la decisione – una scelta etica, di trasparenza – e lasciare quelle istituzioni che devono essere al di sopra, esse sì, di ogni sospetto, perché sia intonso il prestigio e la dignità dei luoghi nei quali la politica c'è.

Pertanto chiediamo una riflessione in questo senso e perciò chiediamo le dimissioni. È vero, si è innocenti fino a prova contraria, e questo vale per tutti i cittadini, ma, mi chiedo, se in una scuola vi fosse una mae-

stra accusata di lucrare i soldi delle gite scolastiche noi, con coscienza tranquilla, vi lasceremmo i nostri bambini? *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti del Liceo scientifico «Enrico Medi» di Montegiorgio, in provincia di Ascoli Piceno. A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 43 e 44 (testo 2) (ore 17)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, nell'Italia borbonica spadroneggiavano i pentiti: li si definivano testimoni di Stato e questo bastò più di un secolo fa a far pronunciare a Gladstone nel Parlamento inglese il famoso discorso sulla negazione di Dio elevata a sistema politico. Parole forti, ma nella storia patria quel discorso di Gladstone fu per Cavour, Mazzini e Vittorio Emanuele importantissimo, forse decisivo. Sicché oggi la prospettiva di tornare ai testimoni di Stato non ci entusiasma e dovrebbe preoccuparci: i pentiti dichiarano, il giornalismo cosiddetto investigativo ne riproduce i verbali, le procure molto spesso lo consentono, nessuno controlla e verifica un bel niente: l'Italia borbonica sembra resuscitata.

Al nostro esame c'è il lungo e faticoso sentiero di un giovane parlamentare della provincia di Caserta, al quale accadde di conquistarsi stima e apprezzamento, non facili, di un uomo del profondo Nord, Giulio Tremonti. Oggi quel sentiero dovrebbe concludersi nel disonore della revoca, perché nelle vostre mozioni gli è stato eretto davanti, recepito in pieno e senza verifiche, il muro delle dichiarazioni dei pentiti, delle violazioni del segreto di indagine e delle menzogne più turpi che pretendono di farsi verità rivelate e rivelatrici. Con qualche eleganza il senatore Carofiglio ha citato «Il contesto» di Sciascia; con un linguaggio un po' più crudo, nella mozione Zanda, al penultimo capoverso, si definiscono «gravi delitti, espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi», quelli che al momento, me lo consenta l'amico Zanda, sono soltanto ipotesi e congetture, su cui tra l'altro non è il Senato che deve pronunciarsi. E poi, considerazione non marginale, la nostra Costituzione non prevede in nessuno dei suoi commi e articoli che tocchi all'imputato dimostrare pienamente – come si dice nella vostra mozione – la sua piena innocenza.

E allora, ferma restando la libertà di esprimersi anche con linguaggio più crudo, non vorrei che il Parlamento cedesse all'acquiescenza, a mio

giudizio esagerata, nei confronti del giornalismo investigativo. Anche con l'elegante richiamo di collegialità (nella mozione del senatore Belisario si richiama la legge sulla Presidenza del Consiglio, la n. 400 del 1988), sarebbe nei fatti la parola dei camorristi a far dimettere dall'Esecutivo il sottosegretario Cosentino. Egli, voi dite, ormai ha solo il diritto di pensare a difendersi, ma questo diritto non può essere messo fra parentesi, perché la sua difesa non dovrebbe esplicarsi nel processo invece che dal processo, come altre volte si amava dire, perché per lui il processo non c'è: solo dimissioni e arresto. Quanto al dibattimento, vario ed eventuale, esso è al momento assorbito nelle indagini. Questo è allora il punto.

Credo che in buona fede, l'amico senatore Li Gotti, polemizzando con Gaetano Quagliariello, abbia in realtà rievocato le parole che disse il senatore Giovanni Pellegrino. Si concludeva nell'XI legislatura l'autorizzazione a procedere per Andreotti, di cui Pellegrino propose l'accoglimento – mentre io non ero d'accordo – dicendo: «Colleghi, attenzione, attenzione, attenzione: con il concorso esterno siamo ai limiti dello Stato di diritto e della Costituzione; non vorrei che venisse un giorno in cui saremo anche fuori del diritto alla giurisdizione». Si tratta di quell'articolo della Costituzione citato dal collega Li Gotti.

Allora, se non vogliamo risalire a precedenti dell'Italia borbonica, dobbiamo guardare con più onestà anche al giornalismo investigativo, dal quale recepite – ne ho parlato ieri con l'amico Zanda – che il sottosegretario Cosentino avrebbe un ruolo «concernente tra l'altro la funzionalità del CIPE». Nel giornalismo investigativo lo si insinua o lo si deduce, ma ovviamente da un anno e mezzo a questa parte non si è mai consentita alcuna precisazione del Dicastero interessato. Vorrei che l'amico Zanda guardasse due copie della *Gazzetta Ufficiale* che gli darò amichevolmente, delle quali una contiene la delega a Miccichè, l'altra a Cosentino, accettando quanto gli dico sul mio onore, ossia che dal giorno del giuramento in poi per il sottosegretario Cosentino non era previsto alcun ruolo al CIPE, neppure nel pre-CIPE (e i colleghi che hanno avuto responsabilità di Governo mi comprendono); a meno che non ci si riferisca all'eventualità di rispondere in queste Aule ad atti di sindacato ispettivo sulle sedute del CIPE (ma sono sicuro che non sia così, perché Zanda non è un «paglietta»), alle quali tra l'altro Cosentino non può partecipare, perché non vi ha titolo, e non gli è mai capitato di risponderne al Senato e alla Camera, come emerge dalla documentazione che presenterò.

La questione non è né marginale né nasce da cavillosità e credo che il senatore Zanda possa darmene atto, perché è molto amaro che dal presupposto – falso – di un ruolo di Cosentino al CIPE si sia approdati al passo successivo, non meno falso, di una piovra camorrista insediatasi al CIPE tramite Cosentino.

E del resto, nello stesso errore, con la stessa buona fede di Zanda e degli altri, la scorsa settimana è incappato anche il neoparlamentare europeo De Magistris: eravamo nello studio televisivo del dottor Vespa, durante la trasmissione «Porta a Porta», e De Magistris, rivongendosi a Casentino, ricordava l'esistenza di una «camorra imprenditrice», che grazie

al Sottosegretario avrebbe trovato ascolto e attenzione al CIPE. «Ma la mia delega non è al CIPE», replicava sommessamente Casentino: «No!» – lo zittiva De Magistris – «Guardi che coloro che la accusano sono ottimi professionisti!», parole ovviamente efficaci mediaticamente, nel salotto di Vespa, tanto da accreditare l'ombra della camorra, che su Cosentino – lo dicono le mozioni – incomberebbe da tantissimi anni, quasi da quando lo conosco, e con la quale egli finora ha cercato di convivere con la mitezza e l'ironia, ma anche con la sincera sofferenza delle persone perbene. Gli capitò una volta di chiamarla il suo angelo custode invisibile, scherzandoci sopra, ma con una compostezza che era l'altra faccia della medaglia.

Su di lui, del resto, nelle vostre mozioni dite che s'indaga da più di tre lustri, quindi da più di 15 anni, ma sempre in modo sleale, senza alcun rispetto di quel codice dei galantuomini che dovrebbe essere – parole di Piero Calamandrei – il codice di procedura penale (ma ovviamente per Calamandrei il codice penale era il codice dei mariuoli). E allora, colleghi, dopo più di tre lustri, del suo diritto ad un giusto processo – magari nei modi, nei tempi e nelle forme dell'articolo 111 della nostra Costituzione – non c'è alcuna traccia: non c'è nelle pagine de «L'Espresso» (forse bisognava aspettarselo), ma non c'è neanche nella recente richiesta per lui di misura cautelare custodiale. Proviamo, colleghi, a non ragionare esclusivamente in termini di questioni *ad personam*; almeno per una volta, per rispetto a quella modica quantità di *human rights* a cui avrà diritto anche il sottosegretario Cosentino.

Proprio le premesse richiamate nelle mozioni qui illustrate implicano una considerazione diversa. Le indagini – benissimo – abbiano il loro ambito e il loro spazio, ma senza le furbizie e i giochetti (fra il nascondino e il ping pong) delle iscrizioni varie ed eventuali nel registro delle notizie di reato, senza che sui verbali dei pentiti pascolino giornalisti cosiddetti investigativi. Altro che pratiche a tutela al CSM: la vera tutela e garanzia della magistratura italiana dovrebbe essere cancellare il concorso esterno! *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Quello che la procura di Napoli si concesse a suo tempo contro Enzo Tortora fu grave (non dico che fu infame perché non è il mio linguaggio), e non deve ripetersi. Lo ha detto un deputato radicale, l'onorevole Turco, evidentemente legato ancora alla tradizione di Calamandrei, e questo gli fa onore, non meno del suo dissenso politico dalle posizioni mie o di altri.

I tempi di un procedimento non possono restare tra le varie ed eventuali della lotta politica: questa è la logica davvero perversa del concorso esterno. Aveva ragione Giovanni Pellegrino: le indagini servono a fini di lotta politica, il dibattimento, forse, a proposito di Andreotti, sì, ma per Casentino, chi lo sa? Pertanto, a proposito della durata delle fasi del processo, credo che non si possa continuare ad evocare in modo così tendenzioso la questione di costituzionalità e/o di incostituzionalità. Non entro nel merito della relazione di Gasparri e di Valentino sul provvedimento in Commissione giustizia. Ho ascoltato, senatore Zanda, vicino a lei e al senatore Morando, venerdì al convegno di «Mondo operaio» la relazione di Pio Marconi, ordinario di filosofia del diritto, che qualcosa di

una concezione liberale della procedura penale ci ha detto in quell'occasione.

Per noi del PdL i valori costituzionali hanno priorità diverse dalle vostre, ad esempio la difesa dell'individuo da una persecuzione giudiziaria, da un'azione penale che possa essere persecuzione giudiziaria protratta nel tempo. È un diritto fondamentale, sullo stesso piano della libertà, della vita, della salute; ogni altro valore costituzionale (tra cui l'esercizio dell'azione penale obbligatoria) non può, neanche contro Cosentino, essere posto prima dei diritti irrinunciabili. Questa è l'ossatura di una Costituzione liberale, democratica ed occidentale! *(Applausi dal Gruppo PdL).*

La vostra idea dell'obbligatorietà dell'azione penale si traduce in una sorta di obbligo mai verificato a condurre il sospetto alle sue estreme conseguenze, come se il sospetto fosse veramente anticamera della legge e come se gli articoli della Costituzione cari a Calamandrei sulla presunzione di non colpevolezza non ci fossero.

Il Senato voterà liberamente. Non è il mio linguaggio dire che non ci sto, però vorrei che voi vi domandaste che diritto avete di sottoporre un essere umano, certo nato a Casal di Principe, ma non per questo figlio di un Dio minore, a questo imbarbarimento. Il senatore Ciampi denunciava l'imbarbarimento della lotta politica in una bella intervista che ho letto, ma vi prego di domandarvi se in Campania c'è un imbarbarimento della lotta che è opera di Cosentino o se non ne è forse Cosentino la vittima.

Concludendo, ho letto su «Il Foglio» che Cosentino a Lanfranco Pace ha detto: «Lasciarmi accusare senza contrattaccare per poi essere riconosciuto innocente tra dieci anni è come lasciarmi morire». Sono parole che bastano e avanzano per oppormi a che il diritto-dovere di indagare possa svolgersi senza limiti di tempo e di umanità. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Senatore Compagna, la prego di concludere il suo intervento.

COMPAGNA *(PdL)*. Concludo ricordando che nel 1993, in Senato, sul caso Andreotti mi trovai solo: non me ne vanto, né lo rimpiango. Mi premeva oggi, su un'altra vicenda di cosiddetto concorso esterno, esprimermi con analoga cultura delle garanzie e della libertà sottoponendovi queste considerazioni. Mi sembrava di doverlo a quest'Assemblea e a quel che essa significa per me. Se ci fossi riuscito, ne sarei onorato. Grazie! *(Applausi dal Gruppo PdL. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longo. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signore e signori del Senato, l'articolo 27 della Costituzione, secondo comma, recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Signore e signori del Senato, articolo 27, secondo comma, della Costituzione: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Articolo 27 della Costituzione,

secondo comma, signore e signori del Senato: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». La Costituzione, all'articolo 27, secondo comma, recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». *(Applausi dal Gruppo PdL).* Il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione testualmente dice: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

C'è anche l'articolo 24, secondo comma, signore e signori del Senato, che recita: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», ma il secondo comma dell'articolo 27 non è cambiato in questi attimi e recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Vi prego di prestare attenzione al fatto che il senatore Carofiglio fa una citazione che è un ossimoro. Egli afferma che l'onore non si toglie, ma si perde. Tuttavia il tentativo svolto con la mozione 1-00043, firmata dai senatori Zanda e Finocchiaro, mira proprio a togliere l'onore; allo stesso modo, mira a togliere l'onore anche la mozione 1-00044 (testo 2), presentata dal Gruppo Italia dei Valori, la quale per sostenere il suo assunto arriva ad affermare che Cosentino, oggi come oggi, è perfino già reo confesso.

PRESIDENTE. Senatore Longo, la prego di concludere il suo intervento.

LONGO *(PdL)*. Quindi, l'onore non si toglie e non si potrà togliere a Casentino, e noi glielo riaffermeremo con il voto che esprimeremo liberamente contro le mozioni presentate. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, il senatore Carofiglio, nell'illustrare la mozione all'esame quest'oggi, ha voluto citare un libro di Sciascia intitolato «Il contesto». Ebbene, proprio il contesto credo sia la guida per cui, pur avendo sottoscritto, io e la senatrice Poretti la mozione 1-00043, non parteciperemo al voto.

Il contesto era quello dell'ottobre del 2008 in cui i radicali per la seconda volta occupavano la Commissione di vigilanza Rai perché si rispettasse la legalità costituzionale. Mi sarebbe piaciuto ascoltare in quei giorni un intervento, come quello poc'anzi offerto alla nostra Assemblea dal senatore Compagna, appassionato quanto sovrapponibile interamente ad uno Stato di diritto liberale.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,21)

(*Segue* PERDUCA). Il contesto odierno è fondamentalmente cambiato ed in parte evolve da ciò che era al centro di quella mozione che noi sottoscrivemmo, perché, all'interno del nostro movimento Radicali italiani, vi era chi riteneva opportuno chiedere che si ponesse la questione della qualità delle candidature ed anche delle nomine a Sottosegretario del Governo.

Oggi siamo di fronte a una situazione in cui alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati è stata richiesta la custodia cautelare in carcere per qualcuno che è stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che – concordo pienamente con il senatore Compagna – non dovrebbe appartenere al diritto penale di uno Stato liberaldemocratico. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Il problema è che i sospetti che erano al centro del contesto in cui sottoscrivemmo quella mozione oggi non si sono tramutati in prove e, quindi, risulta come minimo anacronistico chiedere oggi, a 13 mesi dal momento in cui si sottoscrisse quel documento *(Applausi dal Gruppo PdL)* a valutare l'opportunità di dimissioni che, in questo arco di tempo non sono state minimamente prese in considerazione.

Per questo non parteciperemo al voto sulla mozione n. 43, mentre ci asterremo nella votazione sulla mozione n. 44, presentata dall'Italia dei Valori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

* QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, si potrebbe parlare a lungo degli aspetti giudiziari del caso Cosentino. Della tempistica di un'inchiesta fondata su accuse che risalgono ai primi anni '90, che diventa fascicolo giudiziario nel 2001, è pubblicizzata da «L'espresso» nell'autunno del 2008, con un'iscrizione nel registro degli indagati formalizzata il 12 febbraio 2009, una richiesta d'arresto cautelare firmata dal Pm dopo appena cinque giorni, e sottoscritta dal Gip dopo nove mesi, il tempo di una gravidanza.

Si potrebbe parlare a lungo di un'indagine incubata in un enorme lasso di tempo, sistematicamente anticipata a mezzo stampa, sorprendentemente scadenzata in coincidenza con appuntamenti importanti della vita politica, e senza che mai Nicola Cosentino abbia avuto la possibilità di essere ascoltato.

E ci si potrebbe chiedere, non senza fondamento, quali consapevolezze avessero indotto i colleghi dell'opposizione a sollecitare con un atto parlamentare le dimissioni del Sottosegretario al tesoro già nell'otto-

bre del 2008, quando Cosentino non era ancora formalmente indagato, e a dar conto delle accuse nei suoi confronti, per noi comuni mortali che non possediamo né scienze né conoscenze particolari, era stato solo qualche articolo del giornale «L'espresso».

Si potrebbe parlare a lungo di un'ordinanza che Roberto Saviano ha definito «un trattato di antropologia e sociologia e non solo un documento giudiziario», e che, dopo averla compulsata, io definirei più un trattato di antropologia e sociologia che non un documento giudiziario.

Di tutto ciò si potrebbe parlare a lungo, ma non è questa la sede per farlo.

Oggi la maggioranza intende piuttosto affermare una cosa semplice: che non si piegherà al tentativo di trasformare l'Italia nella Repubblica dei pentiti. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Ci siamo battuti perché non fosse l'iniziativa di qualche magistrato politicizzato a sovvertire la volontà del popolo sovrano, perché convinti che solo con un rapporto equilibrato fra giustizia e politica la politica può preservare la propria ragion d'essere e la giustizia la propria autonomia. A maggior ragione impediremo che a stabilire chi abbia titolo e chi no a far parte del Governo del nostro Paese siano le parole di un pentito, magari pure cocainomane o psichicamente infermo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Colleghi, noi rialziamo la bandiera del garantismo, che non è mai stata la bandiera dell'impunità. Collega Carofiglio, noi ci ricordiamo di Leonardo Sciascia e dei professionisti dell'antimafia. E ci soffermiamo a considerare quale grave precedente si vorrebbe stabilire attraverso il caso Cosentino da parte dell'opposizione, ivi compresa – e ce ne dispiace – quell'UDC che pure sulla pelle dei propri esponenti ha giustamente tenuto duro sul principio inviolabile della presunzione di innocenza. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Signor Presidente, lasciamo a Robespierre e ai suoi seguaci dei nostri giorni gli ideali astratti e assoluti di giustizia. Noi ci caliamo nel presente vivo, consideriamo il momento storico che stiamo vivendo. E abbiamo il coraggio di affermare che accedere oggi alla richiesta dell'opposizione, accettare che un'indagine basata sulle parole non riscontrate di qualche pentito debba comportare le dimissioni di un membro del Governo, inferirebbe un'ulteriore ferita al primato della politica e alla democrazia fondata sulla sovranità del popolo.

E provocherebbe anche – voglio sottolinearlo – lo svilimento del ruolo dei collaboratori di giustizia, che da strumento investigativo nelle mani dell'autorità giudiziaria rischierebbero così di trasformarsi nei terminali di possibili ricatti politici, tanto più micidiali quanto più da parte del Parlamento si attribuisca a simili operazioni la garanzia di successo.

Non ci nascondiamo dietro un dito, colleghi senatori. Oggi stiamo vivendo le prove generali per l'entrata in scena di Gaspare Spatuzza, che l'intensificarsi del rullo dei tamburi e l'iperattivismo dei corifei annidati in alcune Procure e in alcune redazioni di giornali preannunziano come imminente. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Se consentiamo che sia Gaetano Vassallo a decidere che Nicola Cosentino non possa sedere tra i banchi del Governo, cosa diremo al nostro popolo, al popolo italiano, quando altri pentiti, da altri palazzi di giustizia, cercheranno di riscrivere la storia del nostro partito, la storia del nostro leader, la storia del nostro Paese? *(Applausi dal Gruppo PdL).*

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bravo!

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Respingeremo stasera queste mozioni convintamente, e lo faremo anche per non rinunziare ad una speranza: quella di lasciare ai nostri figli un Paese finalmente normale. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunziarsi anche sulle mozioni presentate.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con la mozione di cui è primo firmatario il senatore Zanda si chiede al Governo di valutare l'opportunità di invitare l'onorevole Cosentino a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, mentre con la mozione di cui è primo firmatario il senatore Belisario si chiede al Governo di avviare le procedure di revoca della nomina a Sottosegretario di Stato dell'onorevole avvocato Cosentino.

Prescindo, nella risposta, dalla mia storia personale. Mi riferisco al fatto di aver sostenuto in più dibattiti scientifici la non configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa o camorrista. Si tratta di un tema che appartiene al dibattito scientifico e sono convinto di questa tesi. Ma in qualità di rappresentante del Governo credo vadano rappresentati in questa sede due aspetti. Il primo, già richiamato, è la presunzione di non colpevolezza. L'altro è quello della valutazione, che non può essere, come ha affermato il senatore Li Gotti, di tipo personalistico. Deve trattarsi di una valutazione istituzionale che il Governo deve compiere tenendo conto del principio di non colpevolezza e della valutazione che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati farà dell'iniziativa giudiziaria. Questa è la regola nel rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento, tra Governo e singoli suoi componenti.

E non abbiamo timore che nell'area casertana vi sia appannamento dell'azione del Governo proprio per l'azione che l'Esecutivo ha svolto in quell'area, con il vostro ausilio. Mi riferisco alla legislazione antimafia e anticamorrista che ha approvato in questo anno e mezzo di legislatura. Credo che con questo spirito, che è uno spirito laico e istituzionale, il Governo non possa non rassegnare un parere contrario ad entrambe le mozioni. *(Applausi dal Gruppo PDL).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda che stiamo affrontando contiene in sé caratteri di estrema delicatezza perché richiama temi già svolti, che hanno impegnato la politica e la riflessione dell'opinione pubblica degli ultimi 20 anni e che interrogano il rapporto tra magistratura e classe politica e anche i fondamenti dello Stato di diritto.

Io ho anche osservato, perché è doveroso farlo, i contenuti più immediati di questa vicenda, la sua specificità e alcune anomalie, che il collega Quagliariello ha rappresentato velocemente, anche rispetto alla tempistica di questa vicenda processuale.

Questo accresce in noi, nel Movimento per le Autonomie, la forza delle ragioni che fanno prevalere l'esigenza di garanzia rispetto a qualsiasi altra esigenza. Inoltre, al di là del richiamo formale e solenne del senatore Longo ai principi costituzionali della presunzione di innocenza, siamo davvero convinti che l'iniziativa di una parte processuale, qual è il pubblico ministero, debba essere rispettata e osservata con grande attenzione, ma che essa non costituisca la definizione piena di una procedura giurisdizionale. Vi è una fase che prevede e pretende riscontri; vi è una fase dibattimentale; ci sarà poi l'accertamento e la dichiarazione finale del giudice.

All'interno di tale contesto deve porsi la politica e, per quanto essa sia sovraesposta e per quanto gli esponenti politici e di Governo abbiano un dovere maggiore di sensibilità e di rigore, essi non possono vedere degradate in modo così serio le garanzie che il nostro sistema giurisdizionale appresta per qualsiasi cittadino.

Per queste ragioni, noi riteniamo che le mozioni di revoca presentate nei confronti del sottosegretario Cosentino debbano essere respinte da questo ramo del Parlamento. Tra l'altro, è in corso nell'altra Camera, della quale l'onorevole Cosentino è componente, una vicenda che oggi ha avuto un passaggio nella Giunta per le autorizzazioni a procedere e sulla quale sarà poi chiamata a pronunziarsi l'Assemblea in seduta plenaria. Quindi, vi è una procedura parlamentare in corso nell'altro ramo del Parlamento.

Oggi, pertanto, serenamente, senza che alcuno debba interpretare questo atto come un privilegio di casta e come una forma di copertura per le responsabilità e senza costituire alcuna forma anticipata di immunità, il Senato deve difendere i principi di garanzia che sostanziano lo Stato di diritto.

Onorevoli colleghi, accanto alla nostra adesione ai principi di tutela e di garanzia che il nostro ordinamento deve apprestare a tutti i cittadini, e anche agli esponenti dell'Esecutivo, mi consentirete – siccome non amo sfuggire anche a una riflessione di merito politico – di ribadire che, in condizioni come queste, occorre che il sottosegretario di Stato onorevole

Cosentino continui ad esercitare le responsabilità cui è chiamato. Se è possibile, però, in una condizione come questa, bisogna evitare di essere ulteriormente sovraccaricati di responsabilità e di andare a svolgere funzioni di estrema delicatezza in territori difficilissimi, in cui l'esigenza di trasparenza e di rigore, oltre che l'assenza di qualsiasi sospetto, rappresentano condizioni essenziali per garantire il prestigio delle istituzioni su un'area importante qual è il Mezzogiorno del Paese, dove la sfida alla criminalità costituisce impegno primario del Governo.

Per questa ragione, con grande serenità, respingeremo la richiesta di revoca della nomina a Sottosegretario dell'onorevole Cosentino, affidando al buonsenso di quest'ultimo e del suo partito le scelte più intelligenti che potranno essere fatte per il governo delle Regioni meridionali. *(Applausi dei senatori Oliva e Garavaglia Massimo).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut).* Signor Presidente, onorevoli senatori, insieme ai colleghi del Partito Democratico il 22 ottobre del 2008 abbiamo predisposto e sottoscritto una mozione che viene oggi discussa in un testo identico a quello di un anno fa. È questa la ragione per la quale, lo anticipo, voteremo contro la mozione presentata dai colleghi dell'Italia dei Valori, perché frutto di un'opinione e di una concezione diverse del rapporto che deve esserci tra politica e magistratura.

Abbiamo sentito questa sera in quest'Aula tante importanti opinioni – alcune anche parecchio condivisibili – sull'articolo 27 della Costituzione e sulla presunzione di innocenza. Ci si è anche un po' scomodati ed azzardati – lo dico sommessamente – a paragonare la modesta e piccolissima vicenda della quale ci stiamo occupando a casi per la verità incomparabili sotto ogni profilo, come quelli del presidente Andreotti o di Enzo Tortora: non c'è alcuna somiglianza, né sul piano politico, né su quello istituzionale, né sul piano della statura delle persone, lo dico con il dovuto rispetto. Credo che quando si arriva a tanto non sia un esercizio di buon senso.

Dal nostro punto di vista, quelle vicende non c'entrano niente con la questione giudiziaria nella quale, suo malgrado, si trova coinvolto l'onorevole Cosentino. Questa vicenda è oggetto di esame da parte della Camera di appartenenza e c'è già una decisione adottata dalla Giunta per le autorizzazioni, decisione della quale siamo assolutamente rispettosi, così come lo saremo di quella che, nella sua autonomia di giudizio, la Camera dei deputati adotterà. Crediamo, infatti, che le regole debbano valere sempre e che quando il Parlamento, ancorché con i limiti di cui forse qualche giorno parleremo, si pronuncia su queste vicende, lo fa nell'esercizio di una prerogativa e di una funzione costituzionalmente rilevante, che non può essere derubricata a privilegio di casta.

Questa è la prima ragione per la quale non siamo assolutamente d'accordo con la mozione proposta dai colleghi dell'Italia dei Valori. In essa infatti si sovrappone all'iniziativa giudiziaria, alla decisione e alle funzioni della Giunta per le autorizzazioni un ruolo, che è quello del Senato, che è chiamato qui a discutere di una mozione che ha un rilievo di natura squisitamente politica e che da un anno segnala una questione di opportunità legata alla funzione specifica di Governo che l'onorevole Cosentino disimpegna e non ad un giudizio anticipatorio, né sul piano giudiziario, né meno che mai sul piano morale, delle qualità umane e politiche del deputato Cosentino.

Ma credo sarebbe stato anche più opportuno affrontare questa riflessione evitando di far seguito ad una decisione dell'autorità giudiziaria, per la verità un po' intempestiva (se così vogliamo dire). Se è vero che questi atti sono in possesso della magistratura campana da tempo immemorabile, il fatto che passino nove mesi o un anno prima che si adotti un provvedimento di questa natura e di questa importanza non è certamente normale dal mio punto di vista. Ma noi non stiamo discutendo di questo.

Noi stiamo discutendo del fatto che è necessario, in questo Paese e in questo Parlamento, un sistema di regole minime e condivise, che disciplinino il rapporto e che consentano a chi disimpegna determinate funzioni di farlo con serenità, senza mettere in imbarazzo l'istituzione che rappresenta o il partito e il Gruppo parlamentare che rappresenta. Un minimo di regole condivise, che prescindano dalla vicenda giudiziaria, le dovremmo trovare. Altrimenti, come spesso è avvenuto ed avviene nel nostro Paese in questa logica pseudobipolarista, si condanna o si assolve a seconda del luogo politico in cui l'interlocutore si trova.

Questo è successo tante volte ed in tantissime occasioni, che sarebbe sgradevole stare qui a ricordare, colleghi del Popolo della Libertà, anche in terre molto particolari, come la Sicilia. Io credo che buona norma avrebbe voluto che questa maggioranza avesse preso in considerazione questa mozione un anno fa, segnalando all'onorevole Cosentino l'opportunità di fare un passo indietro dall'esercizio delle sue funzioni, in attesa che queste vicende venissero chiarite.

Non era invece il caso di accedere alla tesi di anteporre a questo minimo codice deontologico una serie enorme, ingiustificata ed inappropriata di considerazioni sofisticate, intelligenti ed acculturate (non so cosa altro dire per riempire di complimenti chi le ha fatte), ma che tuttavia non hanno nulla a che vedere con il caso di cui ci stiamo occupando. Quello di cui ci stiamo occupando è il caso di un personaggio che, fino a prova del contrario e fino a definizione degli eventuali giudizi, si presume essere innocente (così come dice la Costituzione), ma che al contempo si trova a svolgere una funzione delicata, essendo responsabile presso il Ministero dell'economia di flussi consistenti di finanziamento, che riguardano anche il territorio in cui si opera e in cui vi è una situazione particolare.

Tale situazione avrebbe dovuto consigliare all'onorevole Consentino stesso l'opportunità di agire in un determinato modo, senza bisogno di una mozione parlamentare che segnalasse tale opportunità al Governo.

La mozione n. 43 in ogni caso non vincola il Governo, come fa invece la mozione dell'Italia dei Valori. Quest'ultimo atto, dal nostro punto di vista, non è costituzionalmente possibile; io credo che la mozione dell'Italia dei Valori avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e mi sembra strano che sia stata ammessa. Ma forse non c'è niente di strano, perché questo è il miglior favore che si possa fare a chi teorizza un altro modo di concepire i rapporti tra la politica e la giustizia in questo Paese.

L'idea di suggerire una valutazione di opportunità in merito all'assoluta incompatibilità, sul piano politico, dello svolgimento di quell'incarico con le vicende che riguardano l'onorevole Cosentino (che ci auguriamo venga fuori presto da tali vicende) ci è sembrata la strada migliore per segnalare che è venuto il momento, anche in questo Paese, di definire un sistema di regole che prescindano dalla magistratura e dalle sue iniziative e che consentano di restituire alla politica quella dignità che più volte ha perso.

A questo riguardo, vorrei dire, concludendo, al senatore Quagliariello, io credo che non sia opportuno ricordare storie di cui ciascuno di noi è stato parte, perché in quelle storie – mi riferisco ad esempio a quella della Democrazia Cristiana e dei democratici cristiani – nessuno è mai sfuggito ad un processo o non si è sottoposto ad un giudizio. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).* La stragrande maggioranza dei democristiani sono stati inquisiti a torto e non a ragione; e quelli che sono stati condannati si sono ritirati. Credo che recuperare quel senso delle istituzioni e quella tradizione farebbe bene a tutti, soprattutto a quelli che utilizzano questo sistema a giorni alterni. Chi vi parla lo sa, perché vive in una terra in cui questa doppia verità è stata usata a mani piene e a mani basse, anche dal partito di Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato, fin dall'ottobre 2008, una mozione per avviare con immediatezza le procedure di revoca dell'onorevole Nicola Cosentino da sottosegretario di Stato. Ricordo al senatore Compagna, leggendo il decreto di nomina pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2008, n. 178, che il Sottosegretario di Stato ha competenze sul dipartimento del tesoro, sulle questioni relative alle provvidenze in favore delle imprese radiofoniche e televisive e sulle questioni concernenti le sedute del CIPE. Noi, in quella occasione, gli chiedevamo con convinzione – e spiegheremo il perché – le dimissioni dall'incarico di Governo per difendersi in modo libero dai fatti che gli venivano contestati. Egli avrebbe così, da cittadino, ancorché non più da componente dell'Esecutivo, dato maggior credibilità alle istituzioni, evitando un corto cir-

cuito e un inutile arroccamento su privilegi e guarentigie di cui i cittadini hanno le tasche piene.

Invece nulla di tutto questo è accaduto. Con un comportamento arrogante e sprezzante egli non solo ha ritenuto di continuare la sua attività ma anche di comportarsi come se tutto quello che gli era successo intorno non fosse avvenuto. Il 9 novembre 2009, però, la «pratica Cosentino» si arricchisce della richiesta di custodia cautelare in carcere, e non per una bazzeccola ma per una contestata violazione degli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale, ovvero concorso esterno in associazione di stampo camorristico. Non intendiamo entrare nel merito della vicenda giudiziaria – che è demandata alla magistratura – e nemmeno nella competenza dell'altro ramo del Parlamento che agirà secondo la procedure previste dall'articolo 18 del Regolamento della Camera, procedure che peraltro non si sono ancora concluse. Neppure noi ignoriamo che l'onorevole Cosentino rimane non colpevole fino alla condanna definitiva.

È però sul tappeto, all'attenzione dell'Aula e della pubblica opinione, il problema del rapporto tra istituzioni e cittadini che coinvolge il prestigio e la dignità di tutto il sistema Italia. Sappiamo tutti del rapporto sempre più difficile tra il Paese reale e il mondo della politica e delle istituzioni, una spaccatura che va ampliandosi proprio per la protervia con cui i potenti, sempre più spesso prepotenti, cercano di tutelare se stessi e i loro amici a dispetto di qualsiasi e più elementare senso civico. Assistiamo a leggi *ad personam*, alla tutela dei bancarottieri e dei banchieri che hanno turlupinato e spesso truffato i risparmiatori per arrivare, infine, al cosiddetto ammazza-processi, già in arrivo in quest'Aula, per dare il salvacondotto definitivo e a vita al presidente del Consiglio Berlusconi, alla faccia dell'articolo 3 della Costituzione e alla faccia di quello che viene ormai indicato come il provvedimento che assesterà un colpo definitivo alla giustizia italiana.

Ebbene, nonostante questa conclamata e del tutto giustificata avversione dei cittadini nei confronti della classe politica, anziché presentare le proprie dimissioni e nonostante lo scudo protettivo che ha come parlamentare, l'onorevole Cosentino continua ad occupare imperterrito la sua postazione. Nessuno gli dice di dimettersi da parlamentare, anche se sarebbe auspicabile; si dimetta almeno, anche se non lo ha fatto per un anno, da componente del Governo. Ragioni di opportunità e perché no, di ragionevole precauzione avrebbero dovuto indurre il Governo ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini per così gravi motivi, espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi – certamente non stiamo dando un giudizio prognostico – potesse continuare ad esercitare la propria funzione di governo, peraltro in un ruolo assai delicato che riguarda , tra l'altro, la funzionalità dello stesso Esecutivo.

Dato che queste dimissioni spontanee che gli abbiamo richiesto in base al senso di responsabilità non sono arrivate, probabilmente vale la pena ricordare cosa succede e cosa è successo nei Paesi dell'Europa, e non solo. Nel 2005 il Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria francese si dimise perché aveva avuto in fitto gratis un appartamento

di 600 metri quadri e disse: «riconosco di aver commesso errori di giudizio». Nessun reato! Nell'ottobre 2006 nel giro di tre giorni si sono dimessi due Ministri della cultura e del commercio della Svezia perché non avevano pagato i contributi della collaboratrice familiare ed il canone televisivo. Il 24 gennaio 2008 in Gran Bretagna rassegna le dimissioni il Ministro del lavoro, in seguito alla mancata dichiarazione di donazioni ricevute per la campagna elettorale. Nel 2008 in Perù il Presidente accetta le dimissioni del Premier in seguito ad uno scandalo sulle intercettazioni telefoniche, il cui processo non si è ancora concluso. Nel 2008 il portavoce del Governo greco si dimette per uno scandalo che non lo coinvolge direttamente. Anche se egli nega qualsiasi addebito, lascia l'incarico per non pesare sull'attività di Governo. Infine, il 18 maggio 2009 lo *Speaker* della Camera dei Comuni inglese si è dimesso in seguito allo scandalo dei rimborsi spese ai parlamentari. Anche se di quegli imbrogli Martin non si è mai personalmente macchiato, se ne giudica egli stesso responsabile e ritiene di rassegnare le dimissioni.

Qui nessuno vuole inseguire giustizialismi di sorta; nessuno vuole negare la garanzia che hanno tutti i cittadini e nemmeno la si intende negare al sottosegretario Cosentino. Ma egli bene farebbe dinanzi al Paese, assumendosi la responsabilità di difendersi – come egli sono sicuro farà – a dimettersi, dando davvero credibilità, dignità e maggior prestigio al nostro Paese e all'Esecutivo, che non può solo rincorrere leggi per evitare processi, per sfuggire e rimanere abbarbicati alle postazioni di potere. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Biondelli. Congratulazioni).*

MAZZATORTA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, le due mozioni presentate dall'Italia dei Valori e dal Partito Democratico, seppur diverse nei toni e nelle premesse, convergono verso un unico obiettivo sostanziale: la sfiducia individuale nei confronti di un sottosegretario, l'onorevole Cosentino.

Non entreremo nel merito del procedimento penale condotto dalla procura della Repubblica di Napoli. Facciamo solo rilevare che questo procedimento pende, per la fase di indagini preliminari, dal 2001 e che trae origine da deposizioni di testimoni pentiti ascoltati nel 1994. Dico che questo ci fa riflettere – vedo il sottosegretario Caliendo – sul discorso del processo breve e sulla durata ragionevole dei processi. Per fortuna, abbiamo escluso le indagini preliminari dal disegno di legge, altrimenti l'accusa sarebbe stata quella di aver voluto coprire il caso Cosentino anche con il disegno di legge sul processo breve. Né abbiamo intenzione di interferire con i lavori della Giunta della Camera di deputati, che proprio oggi ha rigettato la domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'onorevole Cosentino. Anche qui

un dibattito articolato: sarà l'Assemblea della Camera a decidere definitivamente. Non è neanche nostra intenzione analizzare la figura giuridica del Sottosegretario, ma anche su questo aspetto inviterei i colleghi di sinistra a rileggere un saggio di Leopoldo Elia del 1967, che chiarì perfettamente qual è la funzione vicaria di un Sottosegretario, che non esercita funzioni di governo, se non nei limiti della delega che gli conferisce il Ministro. La legge del 1988 ha confermato questa impostazione, affermando che i Sottosegretari coadiuvano il Ministro, ma che giustamente la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico spettano esclusivamente al Ministro. D'altronde si tratta di un principio contenuto anche nella Costituzione.

Le mozioni al nostro esame sono un'iniziativa del tutto irrituale dal punto di vista istituzionale e parlamentare; è un inutile – e direi anche goffo – tentativo di anticipare una campagna elettorale per le elezioni regionali che si svolgerà tra pochi mesi e che vedrà, nell'ambito degli argomenti di critica politica, sicuramente anche questi aspetti, che però non dovevano trovare spazio in una mozione in Parlamento. Contestiamo quindi l'ammissibilità di queste due mozioni di sfiducia, che partono da presupposti del tutto sbagliati dal punto di vista parlamentare e istituzionale.

Fare, come fa la mozione dell'Italia dei Valori, un salto logico con l'affermazione secondo cui – riporto testualmente – «il rapporto fiduciario tra Camera e Governo deve considerarsi direttamente trasposto anche in riferimento ai Sottosegretari di Stato», significa dimenticare volutamente le regole della Costituzione, gli articoli 92, 94 e 95, o meglio piegare queste regole a puri scopi propagandistici, con buona pace di tutti i richiami che in quest'Aula vengono spesso fatti a sproposito alla nostra Carta fondamentale.

La mozione di sfiducia individuale nei confronti di un Sottosegretario, indipendentemente da ogni altra considerazione in termini di opportunità e di merito, appare quindi assurda alla luce della Costituzione e della prassi parlamentare di 50 anni di storia repubblicana. Non esiste una responsabilità politica individuale di un Sottosegretario, ma esiste una responsabilità politica del Governo e del Ministro. La sfiducia individuale del Sottosegretario, se approvassimo queste mozioni, comporterebbe il riconoscimento al Sottosegretario di un potere di indirizzo politico autonomo, incostituzionale: un vero e proprio strappo alla Costituzione. Quale parametro poi potremmo utilizzare per esprimere un giudizio di responsabilità politica che porta alla rimozione di una persona dalla carica di Sottosegretario? Il Sottosegretario non ha un suo programma di governo, non espone in Parlamento le sue linee programmatiche; rimarrebbe quindi solo un parametro legato alle qualità e ai comportamenti personali.

Qui il piano, colleghi, diventa davvero scivoloso; se venisse accolta questa impostazione, allora dovremmo passare al setaccio la vita individuale e i comportamenti di tutti i componenti del Governo e il giudizio di responsabilità diventerebbe un giudizio etico e morale. Ma forse, poi, alla fine, è davvero questo l'intendimento delle due mozioni. Ho sentito

dal collega Carofiglio l'equazione indagato-indegno-dimissioni: questa è la teorizzazione del governo dei giudici, espressa in maniera molto chiara, che noi rifiutiamo. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. I Sottosegretari operano in virtù di una delega specifica, e le responsabilità di questa delega competono al Ministro, unico componente di organo politico sorretto dalla fiducia politica del Parlamento; i Sottosegretari non hanno alcun rapporto fiduciario con queste Camere.

Questa iniziativa parlamentare, al di fuori del sistema costituzionale, non può trovare in alcun modo il nostro consenso; per questi motivi esprimeremo un voto contrario. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

PERA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA *(PdL)*. La ringrazio, Presidente, per avermi dato la parola e naturalmente ringrazio anche i suoi collaboratori. Vorrei sottoporre alla sua attenzione, Presidente, un dubbio che mi è sorto circa un profilo di ammissibilità della mozione presentata dal senatore Zanda e da altri senatori. È un profilo che riguarda non tanto l'aspetto costituzionale, su cui si è soffermato appena adesso il collega della Lega, quanto la coerenza logica.

Mi spiego molto brevemente. Il primo considerato della mozione afferma che: «la chiamata in correità, per assurgere a rango di prova, dovrà essere corredata da riscontri individualizzanti», in mancanza dei quali le dichiarazioni rese non possono essere considerate dimostranti la colpevolezza. Sono d'accordo con questo punto, che è altamente tecnico, e non è un caso che tale mozione sia firmata da illustri senatori magistrati: Finocchiaro, D'Ambrosio, Della Monica, Casson, Maritati ed altri che non conosco (c'è anche il senatore Latorre che, sia senza detto senza ironia, *ictu oculi* non mi sembra un magistrato). Bene, torno a richiamare questo elemento tecnico ed a rivolgermi proprio a questi magistrati, colleghi per i quali ho grande stima anche per aver avuto con loro dei rapporti, tutti confessabili, ancor prima che fossero magistrati.

Vorrei ricordare a loro ed ai colleghi che mi ascoltano che qualche legislatura fa in questo Senato ci fu una lunga battaglia su un disegno di legge di riforma dell'articolo 192 del codice di procedura penale, da me presentato, per inserirvi precisamente questa dizione: «Le chiamate in correità non hanno valore se non sono sostenute da ragioni di riscontri individualizzanti». Quella battaglia non ebbe alcun esito, l'articolo 192 non fu modificato e la maggioranza di sinistra non volle cambiarlo. La conseguenza è che abbiamo avuto procedimenti giudiziari di tipo solipsistico, dove la dichiarazione di un pentito viene riscontrata con la dichiarazione di un secondo pentito, quella del secondo con il terzo, fintantoché l'ultimo pentito dichiara esattamente quanto ha dichiarato il primo della catena ed il cerchio si chiude.

La conseguenza è che ci sono state condanne importanti, anche con apparente valore storico, ottenute sulla base di dichiarazioni di pentiti, che poi sono state messe in discussione sulla base di dichiarazioni di altri pentiti. Vorrei richiamare la vostra attenzione, colleghi, perché così non si fa la lotta alla mafia, al massimo si fa dell'antimafia. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Pertanto, mi chiedo, ed è questa la ragione del mio intervento, signor Presidente, se questa mozione non sia per caso incompleta o incoerente e, laddove nella stessa è scritto che si impegna il Governo ad invitare il Sottosegretario a rassegnare le dimissioni, non si debba premettere che il Senato impegna il Governo a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale secondo l'espressione contenuta in tale mozione. Se non ci fosse questa ulteriore premessa, colleghi, troverei incoerente la mozione e tale incoerenza sarebbe un ulteriore rafforzamento del mio convincimento che essa, così com'è, deve essere respinta. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. Senatore Pera, questa Presidenza ha ritenuto ammissibili tali mozioni che, seppur al proprio interno possono mantenere profili di presunta contradditorietà, attengono alla stesura ed all'impostazione di coloro i quali le hanno redatte. Per quanto ci riguarda, si tratta di rapporto interorganico: sono mozioni con cui si chiede al Senato di invitare il Governo ad assumere determinate scelte in ordine ad alcune nomine di Governo.

* ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, questo dev'essere un dibattito molto importante, se anche il presidente Pera ha ritenuto di prendere la parola per rilevare l'inammissibilità di una mozione – non di un ordine del giorno, mi dispiace doverlo correggere – che la Presidenza del Senato aveva evidentemente ritenuto ammissibile, visto che ormai la stiamo discutendo da più di un'ora.

Debbo dirle che ho avuto la sensazione che per larga parte questo dibattito trattasse un argomento diverso dell'oggetto della mozione da noi presentata. Mi è sembrato un dibattito incentrato più sull'autorizzazione a dar seguito all'ordine di arresto dell'onorevole Cosentino che sul tema della nostra mozione, che invece contiene solo uno specifico invito al Governo a valutare l'opportunità delle dimissioni dello stesso onorevole. Nel dispositivo di questa mozione non c'è alcun cenno a questioni che hanno a che vedere con la sua colpevolezza o con la sua innocenza. Né voglio ripetere ora il contenuto del procedimento penale che lo riguarda, né scendere nel dettaglio sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che richiamano i suoi rapporti penalmente rilevanti con il *clan* camorristico dei casalesi. Mi limito a ricordare che si tratta di una delle associazioni

criminali più pericolose e sanguinose della nostra Repubblica. Queste accuse sono sempre gravi, a qualsiasi cittadino vengano rivolte; quando però sono riferite ad un membro del Parlamento, lo sono ancora di più, perché ad esso spetta non soltanto di mantenere una distanza siderale da questi ambienti, ma dal suo rango e dalla sua posizione gli è imposto anche che tale distanza si veda e si possa palesare, possa essere pubblica.

Come oggi hanno già detto in tanti senatori che hanno parlato prima di me, a noi non spetta dare giudizi penali su deputati o senatori e non dobbiamo dichiararli colpevoli né assolverli, ma al contrario come parlamentari abbiamo il dovere – per me sacrosanto, ma che non sempre vedo osservato dalla maggioranza – di rispettare con il massimo scrupolo la divisione dei poteri e conseguentemente usare sempre la massima cautela, quando sono in gioco questioni di giustizia, soprattutto se se ne sta occupando la magistratura, perché riguardano persone.

Anche per questo motivo, i 24 senatori che hanno firmato la mozione su cui sto chiedendo il voto favorevole del Senato hanno ritenuto di non modificarla, dopo più di un anno in cui non è stata discussa, non per nostra responsabilità ma perché nonostante ripetuti solleciti non è mai stata inserita nell'ordine del giorno dei lavori del Senato. Anche se avremmo potuto farlo, non abbiamo integrato il testo con il seguito che la vicenda ha avuto, perché la questione di cui dobbiamo discutere oggi riguarda esclusivamente l'opportunità che un parlamentare inquisito per rapporti con la camorra, rinviato a giudizio e nei cui confronti è stato emesso un provvedimento cautelare, possa esercitare una funzione di governo così rilevante come quella di Sottosegretario all'economia, titolare di deleghe importanti e molto delicate. E spero che questa espressione soddisfi il senatore Compagna.

Sull'ordine d'arresto non parlo, perché c'è la competenza della Camera dei deputati la cui Giunta per le autorizzazioni oggi ha già deliberato e la cui Assemblea delibererà tra due settimane. Non farò alcun cenno a quanto di competenza della Camera dei deputati. Noi ci occupiamo di altro.

Oggi i senatori con il loro voto possono far capire al Paese di avere coscienza dei limiti e della misura del loro potere e dimostrare qual è oggi il nostro senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni. Oggi il Senato con il suo voto può restituire dignità al Parlamento. Chi come noi ha l'onore di sedere in Senato non può non sentire quotidianamente il peso del giudizio negativo dell'opinione pubblica sui privilegi veri o presunti – come ha ricordato stamattina il presidente Gasparri – della politica e degli eccessi dei comportamenti di tanti uomini politici. Noi non possiamo ascoltare le proteste della gente, sentirne il malumore e far finta di nulla; non possiamo rimuovere né considerare le nostre responsabilità nella pericolosa, ma purtroppo comprensibile, diffusione di sentimenti di antipolitica e di sfiducia nelle istituzioni. In un suo libro fortunato Gian Antonio Stella ci ha collocati nella categoria della casta. Inoltre, due giorni fa il deputato Fabio Granata, in un'intervista molto amara ma profonda, ha detto che chi crede nella legalità, nell'antimafia e nella giustizia, chi ha

senso dello Stato viene guardato come un appestato. Non lo dico io, ma un deputato del centrodestra. *(Commenti dai banchi del PdL).* Sono giudizi che faremmo molto male a sottovalutare, perché nella società italiana c'è un visibile, chiarissimo, palpabile precipitare di tenuta morale, c'è un diffuso rifiuto di ogni senso del limite, c'è una ostentata volgarità nell'uso del potere che sta danneggiando la nostra credibilità e riducendo il nostro Paese a zimbello della comunità internazionale. Oggi noi possiamo fermare questa deriva, ma lo possiamo fare solo se riusciamo a dare una risposta alla domanda di rispetto delle istituzioni e dello Stato che ci rivolgono i cittadini onesti.

Il Senato deve riconoscere all'onorevole Cosentino, come a tutti i cittadini, il diritto di essere considerato non colpevole fino alla condanna definitiva; ce lo ha ricordato prima il senatore Longo al quale voglio solo dire che non sto parlando dell'onore dell'onorevole Cosentino, che si difende per conto suo, ma dell'onore del Governo della Repubblica.

VOCE DAI BANCHI DEL PDL. Pensa al tuo!

ZANDA *(PD)*. È un'altra questione quella di cui sto parlando. Votando a favore della mozione che stiamo discutendo, il Senato deve affermare il fondamentale principio di etica politica che vieta a un cittadino nei cui confronti la magistratura ha emesso un ordine di custodia cautelare per rapporti con la criminalità organizzata di far parte del Governo della Repubblica.

Se non ho capito male, oggi il senatore Quagliariello ci ha messo in guardia dal mettere il Governo nelle mani dei pentiti e io concordo con lui, ma solo se questo argomento non viene usato per screditare il lavoro difficile e rischioso della magistratura. Noi non stiamo parlando di pentiti, senatore Quagliariello, ma di decisioni legittime dell'autorità giudiziaria, decisioni assunte dopo lunghissime indagini e che sono state definite piene di elementi solidi e gravi. Senatore Quagliariello, stamattina in un'intervista lei ha anche detto che il suo partito deve votare contro le mozioni con voto preventivo, come forma di cautela rispetto a future analoghe iniziative nei confronti del presidente Berlusconi. Lei lo ha detto esplicitamente e io le rispondo ricordandole una cosa semplice: credo francamente che la ragion politica (e non dico quella di Stato) non possa giungere al punto di negare la sostanza delle cose.

Concludo dicendo che il Regolamento del Senato, come lei sa, signor Presidente, è diverso da quello della Camera e l'articolo 113 prevede che da noi le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto quando comunque riguardano le persone.

Quel «comunque» fa la differenza tra noi e la Camera dei deputati. Il nostro Regolamento è chiaro: tutte le votazioni che comunque riguardino persone possono avere il voto segreto. Oggi, però, noi non chiediamo il voto segreto per questa mozione; non lo chiediamo perché la mozione – lo voglio ribadire solennemente – non riguarda la colpevolezza o l'innocenza dell'onorevole Cosentino, ma riguarda l'onore, la dignità ed il de-

coro del Governo italiano. È un bene che i cittadini italiani ed anche la comunità internazionale (che da tempo sta seguendo l'etica della nostra politica) possano conoscere il nome ed il cognome dei parlamentari che difendono l'onore, la dignità ed il decoro del Governo italiano.

Per tale motivo, io chiedo un voto palese. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Popolo della Libertà non hanno avuto difficoltà, anzi per certi versi hanno voluto che questo dibattito si svolgesse. Lo hanno voluto fortemente qui, nell'Aula del Senato, perché la stagione dei pentiti dal credito preventivo che ad essi si vuol dare ci preoccupa. La nostra preoccupazione vale quanto la faciloneria di alcune procure ad accreditarli come oracoli, al punto tale che il senatore Zanda parla di rinvii a giudizio che ancora non ci sono stati. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Questo è il modo con cui intendete la giustizia! Questa è la verità dei fatti! Se vi fosse stato bisogno di dimostrare quanto siano mendaci alcuni argomenti, il senatore Zanda, forse per imperizia, ce ne ha offerto un altro: non vi è alcun rinvio a giudizio.

Spatuzza contro Dell'Utri, Vassallo (già descritto giustamente dalle cronache come cocainomane e persona dalla dubbia sanità di mente) contro Cosentino, e vi sono tanti altri pentiti pronti a formulare accuse contro chiunque; si accreditano come fonti di ogni azione penale. Voglio citare Falcone perché noi siamo dalla parte della magistratura, ma sappiamo scegliere i modelli a cui ispirare il nostro rispetto verso la magistratura, e Falcone, Borsellino e molti altri sono memorie carissime di tutta la Repubblica italiana e certamente nostre! *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo)*. Dunque, per Falcone non doveva essere così: ogni dichiarazione dei collaboratori e dei pentiti andava sottoposta a verifiche e controlli e poi ad ulteriori verifiche e controlli, senza mai consentire agli elementi di fatto indicati in tali dichiarazioni di contraddire attente e documentate compatibilità di luogo, di tempo e di azione. Poi Falcone fu ucciso, fu sterminato in quell'orrenda strage.

Ricordo gli argomenti ed i sentimenti con i quali era stato avversato in seno alla magistratura, perché ancora oggi girano in Parlamento coloro che hanno accusato Falcone di ogni nefandezza: ricordiamo benissimo la polemica sui «cassetti» e su altre vicende! *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Ebbene, le idee ed i modi di agire di Falcone e di altri magistrati sono evidentemente stati accantonati e oggi nella magistratura organizzata e – ahimè! – a volte anche nello stesso Consiglio superiore della magistratura finiscono per prevalere altri criteri di azione e di valutazione; ma l'insegnamento su come utilizzare o non utilizzare i pentiti per noi resta valido anche se qualcuno lo ha fatto cadere in desuetudine.

È arrivata poi la stagione del «casellismo» e ve ne è stato un uso come «arma impropria». Nel corso della XIV legislatura è stato presentato dal senatore Iannuzzi e da 100 senatori un disegno di legge che proponeva una Commissione parlamentare d'inchiesta sul pentitismo e sui riflessi sull'amministrazione della giustizia. Quella proposta non ha avuto corso e forse varrebbe la pena riflettere al riguardo, pur sapendo che vi sono già autorevoli ed importanti Commissioni, come la Commissione parlamentare antimafia che anche in questa legislatura svolge la sua opera con grande dedizione ed impegno.

Oggi mi torna in mente la vicenda degli anni Novanta quando l'allora procuratore di Palermo, di fronte al caso Di Maggio, parlò della gestione dinamica dei pentiti. Io ricordo bene quella vicenda: c'era un pentito, Di Maggio, cioè un esponente della mafia che si considerò pentito e venne rimandato a casa, in Sicilia. Cosa fece Di Maggio, essendo libero? Sterminò i capi delle cosche rivali, approfittando di questa generosità. Era pentito, ma non abbastanza da privarsi del gusto di qualche regolamento di conti. Ci furono polemiche, i carabinieri scoprirono che Di Maggio non faceva il pentito ma ancora l'assassino. Quando si chiese al dottor Caselli se si fosse accorto di questa vicenda e quanto si fosse pentito Di Maggio visto che ammazzava la gente, egli se ne uscì con un'espressione eccezionale: sono gli inconvenienti o i frutti della gestione dinamica dei pentiti. Ossia: noi lo consideriamo pentito, lo mandiamo a casa e ammazza un po' di gente; invece di andare in palestra o di fare *footing*, si scaricava secondo le consuetudini delle sue cosche e del suo stile. Su questa vicenda vorremmo che qualcuno rispondesse! *(Applausi dal Gruppo PdL).* Questa è storia d'Italia, che dimostra quindi come i pentiti a volte non lo sono del tutto. Non so se istituiremo e se riproporremo la Commissione, ma forse meriterebbe attenzione.

Con convinzione voteremo quindi in modo contrario rispetto alle mozioni e ai testi dell'opposizione. Non c'è stato un rinvio a giudizio. Prima il senatore Zanda ha citato i testi impropriamente, che invece sono chiarissimi: c'è scritto «impegna il Governo ad invitare»; non ci sono criteri di opportunità. Devo dire che abbiamo ascoltato con sorpresa anche l'intervento del senatore D'Alia, dal quale ci saremmo attesi maggiore equilibrio, attenzione e cautela, anche alla luce di tante vicende storiche che ci hanno visto molto più attenti e rispettosi, caro senatore D'Alia! *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore D'Alia).* Ci consenta di esprimere grande dissenso dalle sue parole e dal suo atteggiamento odierno!

Vorrei anche far presente, cari colleghi, che voteremo contro anche per alcune strane vicende accadute in questi giorni. Qualche giorno fa, sul «Corriere del Mezzogiorno» (l'inserto del «Corriere della Sera» per il Sud-Italia), ho letto un'intervista al procuratore generale di Napoli Galgano, un altissimo magistrato il quale, riferendosi alle vicende di cui stiamo discutendo riguardanti anche il sottosegretario Cosentino, ha escluso che ci fossero responsabilità. Se il dottor Galgano abbia fatto bene o male a dirlo, non lo so. Sapete però che cosa è accaduto dopo quell'intervista? Poi mi chiedo, caro senatore Zanda, se le indagini risali-

vano al 1990, a decenni prima, come mai le decisioni arrivano alla vigilia delle elezioni regionali che si preannunciano una catastrofe per la sinistra campana della spazzatura, degli scandali e delle tante inchieste?! *(Applausi dal Gruppo PdL).* Ripeto, vent'anni dopo! Se dimissioni e arresti erano necessari, forse servivano vent'anni fa. In vent'anni, se uno fosse stato un criminale, quanti reati poteva compiere? Invece adesso ci sono le elezioni e quindi c'è questa solerzia.

Dicevo del procuratore Galgano. Mi risulta che sia stato convocato – e vorrei essere smentito – dal Consiglio superiore della magistratura per questa sua intervista, in una riunione che mi dicono sia stata secretata e di cui non conosco, ovviamente, il contenuto. Hanno convocato il procuratore Galgano perché ha affermato che forse su questa vicenda non era d'accordo con alcuni sostituti procuratori. Mi chiedo allora quando il Consiglio superiore convocherà Spataro e Ingroia, che fanno comizi in ogni trasmissione televisiva contro il Governo della Repubblica, ogni giorno che Dio manda in terra! *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Trovino qualche minuto per convocarli, come hanno fatto per il procuratore Galgano, se c'è una correttezza nelle istituzioni! *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Siamo quindi un po' diffidenti, sì, perché se uno fa il comizio la sera in televisione e poi la mattina dopo fa le indagini, allora la situazione è ben diversa. Non credo che sarei attendibile se giudicassi gli avversari, e viceversa. Noi vorremmo che chi giudica tutti noi, non solo fosse imparziale, ma lo apparisse, invece di partecipare al circo Barnum della sinistra televisiva.

Noi intendiamo votare con convinzione contro le mozioni e lo facciamo alla luce di tali motivazioni. E non vogliamo fare altre polemiche perché, vedete, si parla di rapporti tra criminalità e politica in Campania, ma potremmo intrattenervi a lungo su Comuni sciolti per camorra governati della sinistra in Campania *(Applausi dal Gruppo PdL).* Potremmo chiedervi: chi gestiva a Castellammare di Stabia il tesseramento del Partito Democratico, dove vi siete trovati iscritte persone che sparavano *(Applausi dal Gruppo PdL)* e persone che sono state uccise perché forse qualcosa non funzionava? Ma non lo vogliamo fare, non è questo l'argomento e non rientra nella nostra tematica odierna. *(Commenti dal Gruppo del Partito Democratico).* Tuttavia, questa è cronaca italiana che abbiamo letto, e Castellammare di Stabia non sta né in Cina né in Belgio, ma in Italia, e precisamente in Campania.

In questa legislatura non prendiamo neanche lezioni di antimafia: abbiamo inasprito il regime previsto dall'articolo 41-*bis*; abbiamo dato più potere alla procura nazionale antimafia; abbiamo varato norme per la confisca dei beni. Vorrei ringraziare il ministro Maroni, i sottosegretari Mantovano e Nitto Palma e tutti coloro che sono al Viminale perché il «modello Caserta» lo si deve a questo Governo, che ha spazzato via intere cosche in tutte le parti d'Italia e soprattutto in Campania e nella provincia di Caserta *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Questo noi lo rivendichiamo a vantaggio ed onore del nostro Governo e della nostra maggioranza!

E allora, continueremo anche nella riforma della giustizia. Abbiamo varato quella del processo civile e abbiamo approvato tante leggi. Stiamo discutendo di processo penale e di una giustizia con tempi più rapidi, ma non per tutti: per camorristi e mafiosi le nostre proposte, a differenza delle vostre, non pongono limiti di tempo all'azione della magistratura! Ecco, cari colleghi, i modelli: c'è chi sceglie Spatuzza e Abu Omar; noi scegliamo i valori della legalità repubblicana. Ed è per questo che voteremo no alle vostre mozioni. *(Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).*

MARCENARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARCENARO *(PD)*. Signor Presidente, non parteciperò al voto. Il mio nome e cognome, senatore Zanda, è Pietro Marcenaro, perché resti agli atti.

Non parteciperò al voto per sottrarmi a questo clima che stiamo vivendo e per tre ragioni particolari. La prima è che questa mozione era più giustificata nell'ottobre 2008 quando fu presentata: non vi era un procedimento giudiziario in corso, o almeno non se ne aveva notizia. Oggi vi è una procedura in corso: la Camera dei deputati è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione all'arresto e penso che questa mozione avrebbe dovuto essere ritirata.

Il secondo punto è che non mi sento in coscienza di esprimere un giudizio, perché questo sarebbe – al di là della lettera della mozione e della volontà dei proponenti – di colpevolezza. Sento oggi di dire questo, anche per poter condurre in modo più limpido la battaglia contro quella che considero una manomissione della giustizia e del diritto, che maggioranza e Governo stanno cercando di mettere in atto.

Il terzo punto, infine, è che non intendo alzare la palla ai senatori Gasparri e Quagliariello, che dipingono una notte della giustizia nera in cui tutte le vacche sono indistinte, una notte in cui non ci sono verità da conoscere e da verificare, ma un complotto, anzi una serie ininterrotta di complotti, passati, presenti e soprattutto futuri, da denunciare e da mettere a tacere.

Per queste ragioni penso che sia un errore arrivare al voto in questo modo su questa mozione, e per questo non vi parteciperò. *(Applausi dei senatori Perduca, Poretti, Morando e Morri).*

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Data, inoltre, la delicatezza della tematica trattata, dispongo d'ufficio la votazione mediante procedimento elettronico delle mozioni presentate.

Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la mozione n. 43, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

SPADONI URBANI *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che non si è accesa la luce in fase di votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, ma ha già chiuso la votazione. Potevate segnalarlo prima.

Proclamo il risultato della votazione:

Senatori presenti	284
Senatori votanti	283
Maggioranza	142
Favorevoli	116
Contrari	165
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la mozione n. 44 (testo 2), presentata dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione:

Senatori presenti	283
Senatori votanti	282
Maggioranza	142
Favorevoli	95
Contrari	170
Astenuti	17

Il Senato non approva.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per 10 minuti, informando che riprenderemo i lavori con le votazioni riguardanti il disegno di legge n. 1167, collegato alla manovra finanziaria.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,42).*

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,42)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1167) ***Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 18,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1167, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato votato l'articolo 17.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signora Presidente, il parere sull'emendamento 17.0.1 è contrario.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Vivaci proteste dal Gruppo del PD).*

Per cortesia, colleghi, è inutile urlare. Ci sono i senatori Segretari che stanno verificando. Vi invito a prendere posto e a votare ognuno per sé.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 17-*bis*.200, 17-*bis*.201, 17-*bis*.300, 17-*bis*.202 e 17-*bis*.203.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17-*bis*.204.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17-*bis*.200, identico all'emendamento 17-*bis*.201.

GHEDINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, il respingimento di questi emendamenti dimostrerà quello che più volte è stato ripetuto questa mattina. Mi riferisco all'atteggiamento penalizzante del Governo nei confronti delle donne.

Il testo dell'articolo 17-*bis* limita la possibilità per le donne di ricostruire la propria carriera pensionistica andando a recuperare contributi figurativi dai periodi di maternità; tale articolo introduce come limite temporale il momento fino al quale si permane in attività lavorativa. Va da sé che, per una donna che spesso entra ed esce dal lavoro, ripetutamente nel corso della vita, si pone il problema della ricostruzione della propria carriera lavorativa e del recupero dei contributi figurativi per il periodo di congedo, al più alla vigilia del pensionamento. L'introduzione di questo limite temporale è l'ennesimo segno di discriminazione nei confronti delle donne e delle penalizzazioni a cui esse sono sottoposte in relazione alla loro funzione riproduttiva. *(Applausi della senatrice Incostante).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17-*bis*.200, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 17-*bis*.201, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17-*bis*.300, identico all'emendamento 17-*bis*.202.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17-*bis*.300, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 17-*bis*.202, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17-*bis*.203, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17-*bis*.204, presentato dal relatore, senatore Castro.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17-*bis*, nel testo emendato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17-*bis*, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi prego di votare ognuno per sé, in modo da evitare di perdere tempo.

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARLINO *(IdV)*. Signora Presidente, l'emendamento 18.1 è volto a sopprimere l'articolo 18 con il quale si modifica la disciplina sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap.

Il punto maggiormente critico riguarda la definizione degli aventi diritto (coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado). Riteniamo che la platea degli aventi diritto sia troppo ristretta ed inoltre si apre la rilevantissima questione della declinazione puntuale della locuzione «che assiste», tanto più che il dettato della norma non assegna più ai genitori di figli minorenni con handicap un diritto/dovere all'assistenza diverso da quello degli altri parenti o affini.

Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato hanno obbligato l'INPS a rivedere e adeguare i criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti. Non di «continuità» e di «esclusività» dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave si deve parlare, ma di «sistematicità e adeguatezza». Se lo scopo della legge è quello di non privare mai il disabile di affetto e assistenza, ove il genitore congiunto o parente avente diritto possa trovarsi in condizione di non poter provvedere da solo all'incombenza, una interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire momentaneamente almeno l'avente diritto originario.

Per questo chiediamo di sopprimere l'articolo 18. *(Applausi del senatore Pedica).*

BIONDELLI *(PD)*. Signora Presidente, proprio relativamente all'articolo 18, che modifica la normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap, credo che il Parlamento avrebbe potuto cogliere l'opportunità di introdurre una disciplina più coerente con la situazione reale delle famiglie. Talvolta la nascita di un figlio è vissuta con preoccupazione, a maggior ragione quando l'assistenza e le cure devono essere rivolte a soggetti portatori di handicap.

Voglio menzionare velocemente quattro emendamenti che il Partito Democratico ha presentato a questo articolo. L'emendamento 18.5 proponeva l'eliminazione del limite di un solo genitore per i permessi di assistenza a persone affette da handicap grave. L'emendamento 18.6 tendeva semplicemente ad estendere i benefici non solo ai genitori adottivi, ma anche agli affidatari. L'emendamento 18.7 permetteva ai genitori di fruire dei permessi non in modo alternativo, ma congiuntamente. Avevo spiegato la ragione di questo emendamento in Commissione: nei casi di handicap grave (e solo di handicap grave) può darsi che in un periodo della propria vita una madre non riesca da sola ad accudire un figlio gravemente disabile. Devo apprezzare il fatto che i senatori della Lega Nord avessero dimostrato molta sensibilità verso questi emendamenti: di ciò li ringrazio perché gli fa onore. L'emendamento 18.9 è stato poi cancellato nonostante mirasse a rendere semplicemente più elastica ed efficace la fruizione dei tre giorni di permesso al fine di garantire una assistenza ponderata sugli effettivi disagi di un figlio disabile.

Questi emendamenti oggi sono ripresentati in Aula. Spero che vengano accolti. Non è una questione di destra o di sinistra: il problema della disabilità grave – lo sottolineo – può essere veramente sentito da tutti.

Voglio anche far notare che la maggior parte delle famiglie – guardate le statistiche – che hanno figli gravemente handicappati non sono nemmeno abbienti. Quindi, se questi emendamenti vengono approvati vi ringrazio. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10, 18.12 e 18.13.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Personalmente, però, preannunzio che voterò a favore dell'emendamento 18.7.

DIVINA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Il Governo facilita molto l'esame di questo emendamento, al quale chiedo di apporre la mia firma.

Dal momento che il rappresentante del Governo ha dichiarato che voterà a favore, ho provato a capire la contrarietà del relatore all'emendamento. La disposizione potrebbe anche prestarsi ad un uso sconsiderato o ad abusi, però, se fosse riformulato in modo tale che non vi siano dubbi sulla gravità dell'handicap, certificato da un referto medico, escludendo quindi ipotesi di banali incidenti di cui i genitori possano approfittare, ritengo che per situazioni circoscritte di necessità gravissima i due genitori possano accudire il proprio figlio anche congiuntamente.

Nella convinzione di esprimere il pensiero di tutto il mio Gruppo, chiedo di sottoscrivere l'emendamento.

GHEDINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI *(PD)*. Intervengo per una precisazione sull'intervento del senatore Divina. Faccio presente che, in tema di certificazione della disabilità, le informazioni cui fa riferimento il senatore Divina sono già disponibili: le commissioni di valutazione rendono evidenti le condizioni di grave handicap. Quindi, non credo siano necessarie ulteriori specificazioni.

Farei notare al rappresentante del Governo, che ha anticipato il proprio voto favorevole all'emendamento 18.7, che, per coerenza, anche il 18.10, che dispone esattamente la stessa norma su un altro punto dell'articolo, richiederebbe analoga valutazione.

GIULIANO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(PdL)*. Signora Presidente, riguardo all'emendamento 18.6, laddove estende i benefici anche ai genitori affidatari, considerato il parere sostanzialmente difforme che è stato espresso dal Governo, per consentire una maggiore...

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'emendamento è il 18.7.

GIULIANO *(PdL)*. Sì, chiedo scusa, è il 18.7. Ne chiederei l'accantonamento, se la Presidenza è d'accordo.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta. L'emendamento 18.7 è pertanto accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1, identico all'emendamento 18.2.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 18.2, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.6.

GHEDINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, mi è sembrato che il senatore Giuliano abbia chiesto di disporre l'accantonamento proprio di questo emendamento, avendo fatto esplicito riferimento alle parole «o affidatari», che sono contenute nell'emendamento 18.6. Vorrei chiedere un chiarimento al riguardo; c'è stato forse un fraintendimento.

GIULIANO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(PdL)*. È stato un momento di confusione. Anche alla luce del chiarimento del Sottosegretario, intendevo riferirmi all'emendamento 18.7.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 18.6.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.6, presentato dalla senatrice Blazina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. L'emendamento 18.7 è stato accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 18.8, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.10.

GHEDINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, avevo fatto osservare che l'emendamento 18.10 è coerente con il 18.7 e che quindi andrebbe accantonato.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se accoglie la richiesta della senatrice Ghedini.

SALTAMARTINI, *relatore*. Sì, Presidente, concordo con l'accantonamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.10 è pertanto accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 18.12, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.13, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accantonati gli emendamenti 18.7 e 18.10, è accantonato anche l'articolo 18.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARLINO *(IdV)*. Signora Presidente, l'articolo che stiamo esaminando estende dal prossimo gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore privato, le norme sui provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni introdotte nel testo unico del cosiddetto decreto Brunetta.

A parte le considerazioni sul merito delle norme introdotte dal decreto Brunetta, da cui emerge chiaramente la volontà punitiva del legislatore nei confronti del lavoratore, l'imposizione di tali norme e del rigido meccanismo in esse contenuto all'intero settore privato, senza alcuna distinzione, appare secondo noi arbitrario e irragionevole.

Pertanto, invito il relatore ed il Governo ad accogliere la nostra richiesta di sopprimere l'articolo 19.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, chiederei per un momento l'attenzione del relatore. L'emendamento 19.201 è stato presentato per rendere evidente che le norme citate nell'ultima parte del comma 1 sono sbagliate, perché non contengono alcun riferimento alla gestione dei certificati di malattia e quindi non sono coerenti con il testo della norma.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signora Presidente, sono d'accordo con la senatrice Ghedini, tant'è vero che ho presentato l'emendamento 19.400. In realtà, il riferimento alla norma preesistente riguardava cinque articoli che integravano il decreto legislativo n. 165 del 2001. Quindi, la formulazione più appropriata è quella dell'emendamento 19.201 che io ho sostanzialmente riprodotto nell'emendamento 19.400, a mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.200 e 19.301.

In merito all'emendamento 19.201, se la collega Ghedini lo legge, potrà constatare, come appena evidenziato, che lo stesso risulta sostanzialmente identico all'emendamento 19.400 da me presentato, e pertanto risulta assorbito da quest'ultima proposta emendativa.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.200.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.400, presentato dal relatore, senatore Saltamartini.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 19.201.
L'emendamento 19.300 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.301.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.301, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

L'articolo 20 non verrà posto ai voti perché soppresso dalle Commissioni riunite.
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, su cui è stato presentato l'emendamento 22.200 (testo 2) dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 22-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22-*ter*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI *(IdV)*. Signora Presidente, con l'emendamento 23.1 proponiamo di sopprimere l'articolo nella sua interezza; poi proponiamo di sopprimere i commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo con altri tre emendamenti.

La ragione è la seguente: l'articolo 23 reca disposizioni concernenti il controllo giudiziale sul rispetto delle clausole generali relative alla disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.

In primo luogo, bisogna osservare che questo articolo 23 esprime una logica che rischia di comprimere non solo i diritti dei lavoratori e delle imprese, ma addirittura la capacità e il potere di controllo del giudice sul caso. Infatti, il comma 1 – su cui poi si interviene proponendone la soppressione con l'emendamento 23.4 – stabilisce che «il controllo giudiziale», laddove vi siano le clausole generali, «è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità». Questo contrasta con il criterio secondo il quale il giudice ha sempre l'obbligo di accertare la conformità o no del fatto alle norme di legge: non è solo un controllo di pura legittimità. E non può esimersi, perché violerebbe gli articoli 101, 24 e 111 della Costituzione. Per questo motivo con l'emendamento 23.4 si propone di sopprimere il comma 1.

Quanto al comma 2, esso prevede addirittura che nella qualificazione giuridica del contratto il giudice venga vincolato non alla legge, ma alla valutazione delle parti, le quali, magari, anche in sede di certificazioni si sono accordate. È una cosa veramente strana perché si tratta della lesione di un principio generale: il giudice non può subire vincoli e condizionamenti dall'accordo delle parti nella qualificazione del contratto. Il giudice deve avere dei vincoli che gli derivano unicamente dalla legge. Tutte le parti hanno il diritto di andare dal giudice a far valere i loro diritti, quindi non possono subornare con il loro accordo la potestà del giudice. Per questo motivo con l'emendamento 23.6 in via subordinata si propone di sopprimere il comma 2.

Infine, il comma 3 vorrebbe costringere il potere di valutazione soltanto alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di maggior rilievo. Questa è una cosa ancora più strana, perché tale formula lede i principi fondamentali dell'interpretazione delle norme. Se le norme devono avere un carattere vincolante, e quindi non consentono al giudice di interpretare la legge, le tipizzazioni cui si fa riferimento sono contro il dettato costituzionale; al contrario, se invece si intende soltanto ammettere che il giudice può utilizzare queste tipizzazioni come elementi illustrativi della realtà, la norma è del tutto inutile, perché questo già succede, già lo fanno i giudici e già lo dice la Corte di cassazione. Per questo motivo con l'emendamento 23.8 si propone in via subordinata di sopprimere il comma 3 dell'articolo 23.

Questi sono i motivi per cui proponiamo di sopprimere prima tutto l'articolo e poi uno dopo l'altro i tre commi che lo compongono.

* ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, chiederei ai colleghi un po'di attenzione, perché l'articolo di cui stiamo discutendo attiene ad una materia caldissima e delicatissima: quella del controllo giudiziale sui licenziamenti.

Riteniamo sbagliato affrontare questo problema separandolo da quanto dovrebbe costituire il complemento della materia, cioè gli ammortizzatori sociali e la sicurezza del lavoratore nel mercato del lavoro. C'è quindi un errore di metodo specifico nell'affrontare la materia in questo modo frammentario e oltretutto in un contesto confuso come quello di questa legge.

Andando però al merito di questa norma, vorrei avvertire i colleghi che non soltanto la disposizione in oggetto non produce l'effetto che essi vogliono perseguire, ma addirittura introduce una regola che va in direzione esattamente opposta, riportandoci a un controllo giudiziale ancora più incisivo e limitativo della libertà d'impresa di quanto non sia l'assetto della disciplina attuale.

Il terzo comma di questo articolo prevede che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che «delle fondamentali regole del vivere civile» (ma questo non ci sarebbe nessun bisogno di dirlo, perché ovviamente qualunque giudice della Repubblica deve sempre tener conto delle fondamentali regole del vivere civile), anche dell'«interesse oggettivo» dell'impresa. Ciò non significa soltanto che il giudice può sindacare le scelte dell'imprenditore, ma addirittura che esiste un interesse oggettivo dell'impresa diverso dall'interesse soggettivo dell'imprenditore e ad esso sovraordinato.

Tale concetto era stato introdotto nel nostro ordinamento in epoca corporativa, ma è stato largamente e compiutamente superato dalla cultura giuslavoristica successiva. Capite che votando questa norma voi addirittura legittimate il giudice del lavoro a farsi interprete di un interesse oggettivo distinto da quello dell'imprenditore: si tratta di un'idea sostanzialmente dirigista (un po' comunista, come mi suggerisce la collega Incostante) che

qualche giudice del lavoro ha fatto propria negli anni Settanta, ma che è poi del tutto stata superata.

Mi chiedo se valga davvero la pena fare di soppiatto questa operazione surrettizia, cioè intervenire su una materia così delicata (credo che il vostro intendimento sia di allentare i vincoli per l'impresa in questa materia) per introdurre nel nostro ordinamento una norma così assurda e che nessuno può sensatamente pensare di reintrodurre nel nostro sistema. Questo riapre un capitolo giurisprudenziale pericolosissimo per tutti: per il sindacato da una parte, ma prima ancora per la libertà d'impresa.

Il secondo comma dell'articolo 23 del disegno di legge in esame riguarda la qualificazione del rapporto. L'intendimento del comma è quello di stabilire che, nella decisione della causa circa la qualificazione del rapporto, il giudice non possa discostarsi dalle valutazioni delle parti. Non ha gran senso riferirsi alla «valutazione» delle parti, perché parliamo di un contratto e quindi della volontà negoziale delle due parti che lo hanno stipulato. Sostenere che il giudice debba attenersi alla volontà negoziale delle parti circa la qualificazione del rapporto equivale a dire che il giudice deve attenersi al *nomen iuris*, cioè all'etichetta che le parti hanno voluto dare al rapporto.

Se di questo si tratta, la norma è palesemente incostituzionale. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che il giudice non può fermarsi davanti al *nomen iuris*. Il collega Giuliano mi darà atto del fatto che questa è la giurisprudenza costituzionale. Allora, questo non può essere il significato della norma; si tratta piuttosto del fatto che il giudice deve attenersi alla struttura che le parti hanno voluto dare al rapporto. Ciò, però, è cosa molto diversa; infatti, nello stesso comma 2, si aggiunge «salvo il caso di erronea qualificazione del contratto» delle parti stesse. Se, però, il giudice deve tenere conto della loro volontà salvo che quest'ultima sia erronea, quanto alla qualificazione formale, si torna al punto di partenza e il comma 2 appare del tutto inutile.

Dato che entrambe le materie – giustificato motivo di licenziamento e qualificazione del rapporto – sono di grande importanza e delicatezza, è necessario intervenire in modo tecnicamente corretto. Raccomando dunque caldamente di evitare di fare pasticci e di complicare la vita all'intero sistema di relazioni industriali con una norma malfatta che o è inutile, o va nella direzione opposta a quella per la quale si è voluto dettarla. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).*

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, le due questioni poc'anzi sollevate dal collega, professor Ichino, meritano un momento di adeguata attenzione. Infatti, stiamo trattando un tema di grande rilievo sociale e anche giuridico che ha appassionato con coinvolgimento di sensibilità politiche e ideologiche. Mi riferisco

alla questione del rapporto di lavoro e dell'interruzione del rapporto stesso per licenziamento.

Il collega Ichino ha sollevato osservazioni che hanno un'indubbia dignità pratica e dottrinale. Mi permetto, però, di far presente a lui e ai colleghi che il testo in esame ha compiuto – lo si legge anche senza avere partecipato ai lavori istruttori – uno sforzo fondamentale e pregevole, cioè quello di mettere insieme tre esigenze sociali e giuridiche. La prima è la certezza dei rapporti: è noto che questo è uno dei punti deboli della instabilità dei rapporti sociali fondati sui rapporti di lavoro. La seconda è rappresentata dall'interesse dell'azienda complessivamente intesa (su cui mi soffermerò tra breve, visto che il senatore Ichino ha dedicato particolare attenzione a questo tema) perché oggi, dopo aver accantonato e superato ogni vetero-classismo, assume rilievo giuridico, sociale ed economico. La terza esigenza è quella del diritto delle parti, cioè sia del datore di lavoro o titolare dell'azienda che del prestatore d'opera, lavoratore subordinato; si tratta di due valenze importanti da mettere a sistema e a cui far trovare un punto di equilibrio.

Ebbene, mi permetto di sottolineare al senatore Ichino e ai colleghi che si può condividere o no il risultato di sintesi sottopostoci dal proponente in questi due commi, ma l'obiettivo è stato perseguito con dignità di formulazione. Quando si tende ad escludere dal novero dei criteri l'oggettivo interesse dell'organizzazione – nel testo si parla oltre tutto di organizzazione e non propriamente di azienda – il problema non è superfluo da affrontare o da porre. In effetti, il giudice si trova a dover decidere se sussistano i presupposti di fatto non soggettivi nel valutare l'interesse dell'azienda o dell'organizzazione. Se ci si dovesse rimettere all'interesse soggettivamente valutato o percepito da parte del titolare dell'azienda o dell'organizzazione, si entrerebbe in una materia in cui la soggettività ha confini illimitati; infatti, io potrei ritenere che l'interesse dell'azienda o dell'organizzazione si estenda fino a certe scelte commerciali, organizzative di ritmi e tipizzazioni dei modi di resa della prestazione di lavoro, mentre un altro imprenditore o dirigente dell'organizzazione potrebbe avere soggettivamente una visione completamente diversa.

Nel momento in cui scatti la controversia (perché siamo in una materia di contenzioso), che cosa facciamo? Rimettiamo al giudice una valutazione squisitamente soggettiva nella percezione delle condizioni aziendali che possono o meno legittimare il licenziamento? Non sostengo che il termine oggettivo sia una parola magica in grado di risolvere per sempre ogni ambito di contenzioso, ma perlomeno si offre un criterio di riferimento e un parametro al giudice, che ha dato – ahimè – infiniti esempi di soggettività quando non addirittura di arbitrio nella molteplice giurisprudenza cui abbiamo assistito. Questa parola in qualche modo lo costringe a un criterio di riferimento che varchi la soggettività. Capisco che stiamo parlando di una distinzione in molti casi capillare, però è meglio avere tale criterio, a supporto e conforto del giudice, che molte volte deve decidere non facilmente, che non averlo affatto.

Passiamo alla seconda osservazione che lei, collega Ichino, ci formula. La formulazione del comma 2, ossia «Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione», rappresenta il punto di approdo di lunghissime ed insolute controversie, in cui è bene che il giudice sia vincolato alla sovrana valutazione delle parti corroborata, peraltro, dalla certificazione. Quando si osserva che ciò sarebbe in contraddizione con il caso di erronea qualificazione del contratto, in realtà si dichiara una cosa non esaustiva, non esauriente, non chiarificatrice, perché in effetti il giudice qualificherà il contratto a misura della volontà sostanziale delle parti. Se le parti hanno dato un *nomen iuris* aberrante a quello che, nella loro volontà, esprimono nelle modalità del rapporto come qualcosa che corrisponde a tutt'altro istituto, ad altro rapporto contrattuale che merita altro *nomen iuris*, è chiaro che il giudice abbia il potere e il dovere di prenderne atto e di sentenziare di conseguenza. Tuttavia, si deve qualificare il rapporto andando a ricostruire la volontà sostanziale delle parti che restano nella disponibilità e sovranità del rapporto di lavoro, con il suo sinallagma e con le sue modalità di disciplina.

Do atto al senatore Ichino di aver sollevato un problema degno di attenzione e di averlo fatto in maniera scientificamente qualificata, ma mi permetto di dire che questi due commi superflui non sono. La verità è che si tratta di una materia che nessuna normazione riuscirà mai in maniera esaustiva a rendere tranquilla *a priori* rispetto a un'eventuale controversia che sorga. Si tratta tuttavia di due avvicinamenti all'obiettivo, che riterrei meritevoli di attenzione e di pregio. Per questo motivo mi permetterei di optare, salvo che altre considerazioni mi convincano senza pregiudizio del contrario, per la conferma del testo così come è e credo conforme in questo senso al parere dei relatori. *(Applausi dai banchi del Governo).*

GIULIANO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(PdL)*. Signora Presidente, le osservazioni avanzate dal senatore Ichino, ed anche quelle contenute implicitamente negli emendamenti presentati, pongono indubbiamente questioni di non lieve portata, dal momento che attengono a principi di carattere generale e fondanti del diritto del lavoro. Si tratta di questioni assai delicate e complesse, ma l'articolo 23 contiene una scelta ben determinata e ben precisa.

Sappiamo che spesso si rimprovera al giudice una discrezionalità che spesso sconfina nell'arbitrio o una mancanza di tipizzazione di fattispecie che spesso consente ed obblighi a ricorrere ai principi generali che possono avere soluzioni tra le più svariate e variegate. Sicuramente molti di voi ricorderanno una sentenza degli anni Settanta del pretore di Milano, che stabilì che il dipendente che aveva un rapporto amoroso con la moglie

del datore di lavoro non costituiva una causa di licenziamento, né un giustificato motivo, perché il rapporto si consumava al di fuori dell'orario di lavoro. Sono queste le conseguenze che possono determinarsi laddove non vi sia una normativa precisa, che tipizzi in maniera puntuale le cause di lavoro. Questo, se il senatore Ichino ha la bontà di ascoltarmi, è il punto fondamentale; è un articolo che dà spazio a un concetto fondamentale, alla base del nostro diritto civile: la difesa dell'autonomia delle parti, la libertà di contrarre.

È indubbio che i contratti di lavoro abbiano natura privatistica ed è indubbio che le parti, al di fuori di certi limiti che attengono all'ordine pubblico, al buon costume e alle norme imperative, abbiano la facoltà e il potere di fissare qualsiasi fattispecie e di allargare i confini del loro contratto. Qui è dato spazio a quell'autonomia alla quale ho fatto riferimento. E non è un problema di *nomen iuris* tanto è vero che è data al giudice la possibilità di modificare il *nomen iuris* laddove, attraverso le parti, si giunga ad un'erronea qualificazione del rapporto. Allora è come disegnare confini ben precisi, indicando una scelta che serve a dare maggiore certezza anche in ordine alle politiche industriali, specialmente laddove si pongono limiti in ordine alla valutazione del giudice su scelte industriali e imprenditoriali e si riconosce all'imprenditore e non al giudice la possibilità di operare in campi diversi.

Quindi, mi sembra non vi sia alcuna violazione, anzi mi sembra che si tratti di norme che servono a delimitare e a dettare un percorso ben preciso, dando al giudice un filo conduttore laddove vi sono controversie di lavoro, questioni delicate da risolvere e laddove vengono indicati alcuni principi ai quali bisogna uniformarsi. Tutto ciò al di là di quello che possono essere le soggettive e personali interpretazioni che, come lei sa benissimo, spesso portano a decisioni contrastanti, a decisioni giurisprudenziali, che non vanno verso quel principio della certezza del diritto che dovrebbe essere sempre il traguardo che ciascun legislatore si pone.

TREU *(PD)*. Signora Presidente, desidero aggiungere qualcosa di specifico con riferimento all'emendamento 23.7. Come ha già affermato il senatore Ichino, facciamo un uso anomalo della certificazione. La certificazione, come si dice in parte anche qui, è usata in qualche altro ordinamento per aiutare il giudice ad apprezzare, secondo standard tipici, la qualità tipo contrattuale, ma non per escludere i poteri del giudice. Quindi, confermo che stiamo stravolgendo il sistema in un modo che non ha nessun riscontro in ordinamenti civili.

Ma in più si aggiunge che la certificazione verrebbe usata non solo per la qualificazione del contratto – che è l'uso normale che se ne fa anche in altri Paesi – ma anche nell'interpretazione delle clausole contrattuali. Questo sinceramente aggiunge anomalia ad anomalia perché in questo modo si verrebbe ad assolutizzare un carattere del contratto di lavoro come se fosse un qualunque contratto di diritto privato. Sappiamo benissimo, invece, che un contratto di lavoro non è come un contratto di compravendita e si inserisce in un quadro normativo ben preciso. Quindi, dire

che la certificazione può anche valutare le clausole del contenuto contrattuale a prescindere da qualunque contesto normativo, significa, ancora una volta, non solo alterare le possibilità di correttezza del tipo, ma anche l'equilibrio contrattuale. Quindi, anche questo emendamento è teso a riportare il sistema della certificazione nel suo giusto alveo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, confesso qualche imbarazzo nell'intervenire dopo accademici insigni quali i senatori Ichino, Treu, dopo il senatore Giuliano, insigne magistrato del lavoro, dopo il senatore Benedetti Valentini, avvocato insigne.

Come affettuosamente mi ha definito qualche giorno fa il senatore Treu in un simpatico dibattito che abbiamo avuto insieme, sono solo un manovale, nel senso che ho solo l'esperienza, come tanti altri colleghi che hanno fatto sindacato dall'altra parte, di gestire decine e decine di migliaia di dipendenti in giro per il mondo. E allora, auspicando il conforto e la benevolenza dei colleghi che sono intervenuti in modo giuslavoristicamente avveduto, chiedo loro di consentirmi una grande sincerità, ai limiti della ruvidezza.

Qual è lo scopo dell'articolo 23? Esso, in qualche modo, ci richiama al fatto di aver abbiamo sostenuto la congruità dell'inserimento della riforma del processo del lavoro nel collegato lavoro alla finanziaria. Si squaderna, infatti, di fronte a noi un orizzonte nel quale le imprese, soprattutto le piccole e medie, saranno chiamate a poderosi sforzi di ristrutturazione per adeguare strutturalmente le loro capacità produttive al mutato scenario internazionale. Altre imprese, invece, dovranno rimodellare la propria organizzazione per avere un più adeguato riposizionamento competitivo. È allora evidente che potere contare su una riforma profonda del processo del lavoro diventa un vettore competitivo.

Vi rubo solo pochi secondi per spiegarvi cosa abbiamo voluto fare. Ricordo un collega, segretario nazionale di una grande confederazione sindacale, il quale, all'ennesima causa vinta da qualche sindacato minimo, che aveva contestato gli accordi stipulati con le grandi organizzazioni sindacali per gestire ristrutturazioni (pur con tutte le norme protettive per le condizioni individuali), sbottò dicendo di essersi convinto che i magistrati del lavoro avrebbero dovuto condannarsi da soli ai sensi dell'articolo 28, cioè per condotta antisindacale. Infatti, in Italia vi è, storicamente, non solo una tradizione di grande intrusione dei magistrati del lavoro nel perimetro delle relazioni industriali ma addirittura, in qualche misura, di una scarsa considerazione, dovuta spesso al sospetto nei confronti dell'esercizio dell'autonomia delle parti sociali. Noi vogliamo semplicemente dire che, d'ora in avanti, le valutazioni tecniche, organizzative e produttive che le parti sociali o le parti contrattuali assumono a fondamento delle

proprie determinazioni gestionali devono essere fuori dal perimetro di possibile intrusione del magistrato del lavoro.

Quanto alla domanda se tale obiettivo sia stato raggiunto o meno, io ho sempre ascoltato con grande attenzione le osservazioni dei colleghi, che questa volta mi onoro di poter chiamare colleghi, Ichino e Treu. In qualche misura, con nessuna superficialità ma con uno straordinario rispetto, ribadisco che crediamo profondamente nel testo prodotto. Non possiamo non considerare come attentamente meditate e degne di profonda riflessione le osservazioni dei colleghi di minoranza. Tuttavia, soltanto la prassi potrà dirci se era giusta la nostra architettura giuridica o se *potiore* sarebbe stata quella proposta, con sincero spirito riformista, dai colleghi dell'opposizione.

In qualche modo, richiamando una frase che pronunciai quando insieme realizzavamo la riforma del lavoro pubblico, suscitando l'irritazione della collega Incostante, di fronte a questo dato io cito un grande poeta perseguitato del Novecento. C'è infatti il *tempus tacendi*, c'è il *tempus loquendi* e, qualche volta, arriva addirittura il *tempus votandi*. Votiamo dunque questo articolo: saranno poi i fatti a dirci chi aveva ragione.

Ovviamente, noi riteniamo di avere operato bene. Laddove avessimo torto, richiamo la prospettiva da me ricordata ieri nella mia introduzione (pur tanto bistrattata dal collega Nerozzi), cioè l'invito allo spirito di kaizen, di miglioramento continuo. In una grande crisi, che sta cambiando tutti i presupposti, il principio di kaizen ci condurrà, laddove avessimo avuto torto riguardo a suggerimenti così importanti e nitidi, a rimediare. Noi siamo convinti, invece, che saranno i colleghi dell'opposizione a dire che siamo stati bravi e che abbiamo avuto ragione.

Per quanto riguarda l'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 23, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.1, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.4.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.4, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.3 (testo 2).

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, ho ascoltato molto attentamente quanto hanno detto i colleghi a sostegno dell'articolo 23 nella sua formulazione attuale e contro questi nostri emendamenti.

Resto convinto, tuttavia, che la disposizione sia sbagliata in entrambe le sue parti. Colleghi, sulla parte relativa al licenziamento state facendo esattamente il contrario di quello che dite di voler fare. Dire che il giudice deve farsi interprete dell'interesse oggettivo dell'impresa è esattamente il contrario rispetto a dire che il giudice deve rispettare la volontà delle parti e che le scelte dell'imprenditore sono insindacabili. Ovviamente è anche il contrario rispetto all'affermare che il giudice deve rispettare le scelte espresse dal sistema di relazioni industriali. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Voi mettete in mano ai giudici del lavoro di tutta Italia questo concetto, l'«interesse oggettivo dell'impresa,» di cui i giudici stessi saranno d'ora in poi i soli vestali, e di cui essi potranno fare quello che vorranno, contro tutti e contro tutto. In questo modo fate un pessimo servizio a coloro cui vorreste farne invece uno migliore.

Quanto alla qualificazione del rapporto di lavoro, è un principio cardine e un vincolo costituzionale quello per il quale le parti non possono determinare la qualificazione del rapporto di lavoro, potendo solo scegliere gli elementi strutturali dello stesso, sui quali sarà invece il giudice – se investito della questione – a fondare la corretta qualificazione. Pertanto, dire che il giudice è vincolato alla volontà delle parti circa la qualificazione del rapporto equivale a dire qualcosa che è destinato a cadere sotto la scure della Corte costituzionale. Anche qui non fate un buon servizio al sistema di relazioni industriali: mettete ancora una volta soltanto della sabbia negli ingranaggi.

Per questi motivi voteremo a favore degli emendamenti che abbiamo presentato, mentre voteremo contro l'articolo 23 nel suo complesso, nella convinzione che sia questo il solo modo per fare un buon servizio al Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.3 (testo 2), presentato dal senatore Ichino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.5 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.5 (testo 2), presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.6.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.6, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.7.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.7, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.8.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.8, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.9.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.9, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.10, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.11.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.11, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.12, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

TREU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Signora Presidente, intervengo non tanto per aggiungere altre argomentazioni, quanto per richiamare ancora una volta l'attenzione della maggioranza. Ho l'impressione che noi non siamo perfettamente in grado di produrre gli effetti voluti. Come ha detto il senatore Ichino, noi rischiamo, al di là delle buone intenzioni dei colleghi, di produrre ef-

fetti contrastanti. Nel caso del licenziamento questo è chiarissimo. Noi non utilizziamo, come si dovrebbe fare, delle indicazioni collettive e degli standard sociali per indirizzare una valutazione che deve riguardare la legittimità del licenziamento (e non certo i sistemi aziendali); rischiamo pertanto di pervenire al risultato opposto. Un riformista distratto è forse peggio di un riformista non convinto.

Insisto anche sull'altra parte dell'articolo, che riguarda la certificazione. Io ho visto in opera dei sistemi di certificazione, anche in altri Paesi, che sono un aiuto al giudice, non un sovvertimento della realtà giuridica di un rapporto di lavoro. Sarebbe come dire che, se le parti dicono che un rapporto di lavoro dipendente è invece autonomo (perché così gli viene), il giudice deve crederci. Ma neanche il legislatore può fare *de albo nigrum*, come dicevano i latinetti!

L'abbiamo già detto e lo ripeto: se intendiamo questa norma così come purtroppo è, essa sarà incostituzionale. Temo che non ci rendiamo esattamente conto della portata e della gravità di questa norma. Per favore, riflettiamo e cerchiamo di cambiare questo articolo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 23.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signora Presidente, l'emendamento 24.300 introduce il concetto della rappresentatività a livello territoriale dei sindacati che designeranno i membri delle commissioni di conciliazione. È un emendamento che si pone in linea con gli emendamenti già approvati stamattina in tema di orario di lavoro e di pari opportunità e che quindi rappresenta coerentemente la posizione che abbiamo già indicato stamattina.

* ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, il capogruppo del PdL, senatore Gasparri, questa mattina, in riferimento ad una materia meno importante di quella che è oggetto dell'articolo 24, ha detto testualmente: «dobbiamo affrontare con cautela questioni molto, molto complesse».

Bene, qui stiamo affrontando una materia che è tra le più complesse che si possano immaginare e considerare, cioè la materia processuale civile. Stiamo intervenendo sul codice di procedura civile. A questo proposito, e proprio in riferimento a questo articolo, il relatore di maggioranza Maurizio Castro, in Commissione ci ha parlato di un processo di «stratificazione normativa virtuosa», vero collega Castro? Ora, l'essenza di un codice in un ordinamento civile moderno è esattamente il contrario della stratificazione di norme. Noi qui stiamo manomettendo una legge, il codice di procedura civile, che dovrebbe essere la quintessenza della semplicità, organicità e sistematicità; interveniamo, invece, con il metodo della stratificazione.

Dovrebbe essere principio ovvio di tecnica legislativa quello per cui in un codice – stiamo parlando di codice non di legge speciale – non si fanno riferimenti a norme speciali che cambiano nel tempo.

Qui, invece, noi creiamo un intreccio tra norme codicistiche e norme di legge speciale. Il comma 1-*bis* interviene al di fuori del codice, ma sulla stessa materia su cui noi stiamo legiferando, invece, anche all'interne del codice.

Volete un esempio dei pasticci che stiamo facendo? Io chiedo ai relatori se il procedimento di conciliazione di cui parliamo, secondo il vostro intendimento, è un procedimento obbligatorio per entrambe le parti oppure lo è solo per il ricorrente e non per il convenuto. Mi interesserebbe conoscere la vostra opinione al riguardo perché qui state facendo un pasticcio. In una parte della norma dite che il tentativo è facoltativo ma poi, con il comma 1-*bis*, dite che invece il tentativo di conciliazione è obbligatorio. Una delle due norme è collocata dentro il codice, l'altra è collocata fuori: il comma 1-*bis*, appunto.

Colleghi, vorrei che i relatori mi ascoltassero perché è importante discutere attentamente di quello che stiamo facendo. Voi dite che il giudice deve formulare alle parti una proposta transattiva e poi dite che il giudice dovrà tenere conto, ai fini della sentenza, e quindi dell'esito finale del giudizio, del giustificato motivo di rifiuto dell'ipotesi transattiva formulata. Ma che cosa diavolo può voler dire questo? Facciamo un caso concreto: il lavoratore rivendica 100.000 euro, il giudice fa una proposta transattiva di 50.000 euro e il lavoratore o il datore di lavoro rifiuta la proposta transattiva perché evidentemente ritiene di avere ragione e prevede che la sen-

tenza gli sarà favorevole. Come può il giudice valutare il giustificato motivo di rifiuto del lavoratore o dell'imprenditore? Questo non ha alcun senso.

Se il giudice giudicherà che il lavoratore ha ragione gli darà 100.000 euro. Se riterrà che abbia torto respingerà il ricorso. Ma che senso ha che il giudice debba valutare il giustificato motivo di rifiuto di una proposta transattiva?

Veniamo ora all'arbitrato irrituale: vi rendete conto che avete delineato una procedura molto complessa, ricca di norme minuziose sul procedimento dell'arbitrato irrituale, ognuna delle quali diventa una probabile causa di impugnazione del lodo? Che ragione c'è di irrigidire con queste regole un istituto che dovrebbe essere il più snello possibile per portare ad una facile soluzione transattiva della vertenza, imponendo una procedura disciplinata nei minimi particolari? Dov'è il vantaggio?

Infine, il problema dell'arbitrato in Italia sta nel fatto che non è consentito al contratto collettivo di disporre la soluzione arbitrale sui diritti che nascono esclusivamente dal contratto collettivo stesso. Questo è il problema. Ora, se noi, come nell'emendamento che abbiamo proposto, dicessimo soltanto questo cioè che il contratto collettivo può disporre la soluzione arbitrale sulle controversie relative a diritti che hanno nel contratto stesso la loro sola fonte, avremmo con questa sola norma deflazionato il contenzioso del lavoro per una metà abbondante. Nella norma che voi ci proponete di approvare facciamo il contrario. Creiamo problemi per l'arbitrato su materia che abbia fonte esclusivamente nell'autonomia collettiva e, viceversa, ampliamo la possibilità di clausola compromissoria anche in relazione a materie disciplinate con legge inderogabile dello Stato; e con questo miniamo alla base il sistema stesso del diritto del lavoro perché un ordinamento in cui la legge detta una norma inderogabile e tuttavia consente alla parte individuale di scegliere un giudice privato che deciderà dell'eventuale controversia in proposito è un ordinamento che si autocondanna alla ineffettività.

Quindi, per un verso allargate troppo nella parte sbagliata. Per altro verso, restringete troppo nella parte in cui bisognerebbe invece allargare.

È una norma sbagliata. Ma mettiamo pure che io vi stia dicendo delle sciocchezze. Vi sembra che una questione di tale delicatezza, metter mano ad un codice di procedura civile che per sua natura dovrebbe essere sistematicamente ordinato, si fa così in quattro e quattr'otto in una legge che parla prevalentemente di tutt'altro? A noi sembra di no. Per questo vi chiediamo almeno di accantonare questa norma; evitiamo di creare questo *vulnus* alla logica sistematica del nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

TREU *(PD)*. Signora Presidente, senza ripetere quanto già detto bene dal collega Ichino, faccio notare che non è che questa materia non era stata considerata. Nella scorsa legislatura abbiamo discusso per mesi un progetto di riforma del processo del lavoro su cui vi era stata una larga convergenza, vi erano state commissioni ministeriali e vi era stata –sotto-

lineo – una convergenza anche di parte dell'opposizione. Adesso mettiamo dentro ad un provvedimento *omnibus* una norma del genere, che non ci sta.

Sottolineo due emendamenti significativi: uno vorrebbe recuperare almeno – dato che abbiamo preso questa strada – una parte che questa, sì, semplificherebbe le procedure: quella cioè di possibili interventi in materie che hanno carattere di fatto, che riguardano la previdenza e l'assistenza obbligatoria. Tutti i pratici ci dicono che avere una procedura semplice di conciliazione e di accertamento tecnico in queste controversie ridurrebbe la gran parte del peso sui magistrati.

Questo era stato concordato da tutti ed è ciò che si propone il nostro emendamento 24.0.1.

Per quanto riguarda invece il resto, faccio notare che non solo il tutto è farraginoso – altro che semplificazione – ma abbiamo tre piste diverse di conciliazione (ci vorrebbe ben più di un avvocato per orizzontarsi) e ne abbiamo tre anche per l'arbitrato. Insomma, troppa grazia, sant'Antonio: qui veramente rischiamo di confondere, altro che di favorire un processo più veloce. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, risulta evidente dalle argomentazioni svolte dai colleghi dell'opposizione il fatto che davvero si misurano due diverse tecniche legislative: è in qualche modo il dibattito che già animò la presentazione della legge Biagi. So benissimo che i colleghi Ichino e Treu siano portatori di una cultura che si ispira al rasoio di Occam e che tenta, secondo noi in maniera forzata, di giungere ad una semplificazione degli istituti. Noi apparteniamo oggettivamente ad una scuola diversa; i risultati che sono stati sinora conseguiti con le nostre tecniche legislative ci confortano nel proseguire, e lo dico con grande semplicità e rispetto.

È ben vero che c'è una conciliazione facoltativa e una obbligatoria; quella obbligatoria però è solo quella prevista dall'articolo 80 della legge Biagi. È ben vero che vi sono tre diversi tipi di arbitrato: quello previsto dell'articolo 412 del codice di procedura civile, quello previsto dall'articolo 412-*ter* sempre del codice di procedura civile e quello previsto dall'articolo 414 ancora dello stesso codice. Quindi, da questo punto di vista è vero che la nostra è una impostazione di tecnica legislativa che ritiene la complessità un vettore di soluzione adeguata ad una realtà a sua volta *naturaliter* complessa. C'è ancora una volta una sorta di conflitto culturale, l'unico modo per risolvere il quale è votare e, dopo avere votato, vedere chi ancora una volta abbia avuto ragione.

Vengo ora ai pareri. Per quanto riguarda l'emendamento 24.300, si tratta di una norma meramente declaratoria di un dato esistente: essendo le commissioni costituite al livello provinciale è certo che è anche a li-

vello territoriale, quindi esprimo un parere favorevole. Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

MUGNAI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI *(PdL)*. Signora Presidente, nel sincero sforzo di dare un contributo costruttivo ai lavori dell'Aula relativamente proprio a questo articolo credo sia necessario segnalare una aporia che è all'interno dell'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile così come è stato formulato. Cercherò di spiegarmi scusandomi fin d'ora con l'Assemblea per l'aridità che necessariamente il tecnicismo degli argomenti impone.

L'articolo 412-*quater*, così come scritto, fa riferimento espressamente ad una procedura arbitrale irrituale, ovverosia disciplinata dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile. La differenza fondamentale, anzi direi essenziale, con la procedura arbitrale disciplinata da tutti i restanti articoli è che in questo caso non si ha un lodo che ha efficacia di cosa giudicata, quindi equivalente ad una sentenza, bensì si determina un vincolo di natura contrattuale. Fino a qui siamo nel paradigma dell'articolo 808-*ter*.

Il problema si pone quando nel testo dell'articolo 412-*quater* successivamente così si afferma: «Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile...». Fino a questo punto siamo ancora nel paradigma dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile, perché l'articolo 1372 del codice civile riguarda l'efficacia del contratto e l'articolo 2113 le rinunzie e le transazioni. Il problema si pone subito dopo e si determina in questo caso un'evidente aporia nel sistema perché l'articolo 412-*quater* prosegue testualmente: «... e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice» – che riguarda l'esecutività dei titoli giudiziari di condanna – «a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825».

L'articolo 825 del codice di rito è quello in forza del quale le parti, dopo la pronunzia del lodo nell'arbitrato, che dogmaticamente viene definito rituale per distinguerlo da quello irrituale, si rivolgono al giudice per ottenere l'apposizione della formula esecutiva. Orbene, l'articolo 808-*ter,* proprio nell'assoluta consapevolezza del legislatore che un vincolo di natura contrattuale non ha in sé una pronunzia di condanna ma determina soltanto effetti obbligatori (tant'è vero che se non venisse adempiuto si dovrebbe promuovere un giudizio per l'adempimento o l'inadempimento), esclude espressamente il riferimento all'articolo 825, perché nessuna pronunzia avente efficacia contrattuale può essere munita di formula esecu-

tiva. Quindi, si tratta di capire, poiché evidentemente la natura deve essere quella di un provvedimento che ha efficacia di cosa giudicata, che cosa si vuole fare: se è un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale. È un dubbio che ripetutamente la Commissione giustizia ha espresso e che è rimasto poi, di fatto, sostanzialmente sospeso in aria. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.300.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signora Presidente, sull'emendamento 24.300 vi faccio perdere un solo minuto. Io vengo da un'esperienza di rappresentanza imprenditoriale e debbo dire che questa formulazione che fa riferimento alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriale mi preoccupa molto nel sistema normale delle relazioni industriali, per vari motivi e vorrei pregare il relatore Castro, se è possibile, di ascoltarmi un attimo perché conosco la sua sensibilità su questi argomenti.

Il primo motivo è che per quanto riguarda le rappresentanze imprenditoriali, che sarebbero anche queste le più rappresentative, disponiamo di una sede, quella delle Camere di commercio, nella quale la loro misurazione è stabilita. Per quanto riguarda la rappresentanze sindacali, una sede analoga non esiste. Non esiste una sede di misurazione di questa consistenza, quindi sulla base di quale valutazione si effettua la misura della consistenza territoriale delle diverse organizzazioni? Abbiamo un criterio nazionale, quello della rappresentatività generale e anche della rappresentatività di queste organizzazioni presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che potrebbe essere uno dei criteri cui si può far riferimento.

Voglio sostenere una seconda argomentazione. Attenzione, se ci muoviamo nell'ottica della maggiore rappresentatività territoriale i sistemi di imprese delle aree più forti possono trovarsi nella condizione di avere da aree più deboli, nelle quali nascono sindacati o rappresentanze ad *hoc*, effetti contrattuali sulla relazione industriale, sul costo del lavoro e quindi sulla competitività del sistema che possono essere molto pesanti. In Regioni ad economia più forte abbiamo subito, negli anni, la concorrenza di aree più deboli, che attraverso strumentazioni non di questo tipo, ma analoghe a queste costruivano contratti di lavoro più deboli e venivano nelle aree più forti applicando quei contratti e con quella mano d'opera a fare concorrenza sleale.

Vi chiedo di riflettere su tale emendamento, perché se l'impianto conciliatorio ha una sua logica per le organizzazioni di imprese, certamente può essere addirittura contrario agli interessi dell'economia territoriale applicare ai sindacati dei lavoratori lo stessa criterio e diventa poi davvero difficile effettuare una misurazione delle forze in campo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.300, presentato dalla senatrice Mauro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.200.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.200, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. L'emendamento 24.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.8, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.302, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.303, identico all'emendamento 24.201.

CARLINO *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.303, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, identico all'emendamento 24.201, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 24, nel testo emendato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.1.

TREU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Signora Presidente, richiamo di nuovo l'attenzione dell'Aula su questo punto, perché prima abbiamo approvato una norma che a mio avviso sarà foriera di guai.

La proposta contenuta nell'emendamento 24.0.1 è stata ampiamente discussa nella scorsa legislatura – lo ribadisco – incontrando una larghissima adesione, perché rappresenta veramente un tentativo di semplificare un tipo di controversie, quelle di previdenza e assistenza, che hanno a che fare solo con questioni di fatto (gli accertamento medici). Decine di migliaia di cause potrebbero risolversi, invece di finire davanti al giudice, con questo tipo di accertamenti.

Avremo anche concezioni del mondo diverse, colleghi della maggioranza, ma questo tentativo dovrebbe essere comune: o non lo avete visto o ve lo siete scordati, ma rileggendo i resoconti della scorsa legislatura risulterebbe che la norma è stata votata quasi all'unanimità.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla crisi del settore cantieristico nell'area di Castellammare di Stabia

CARLONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI *(PD)*. Signora Presidente, oggi abbiamo parlato tanto di lavoro e prima ancora il capogruppo Gasparri, facendo riferimento alla città di Castellammare di Stabia, l'ha citata soltanto come simbolo della camorra, mentre prima di tutto è la città della più antica fabbrica di navi intesa in senso moderno, Fincantieri, che oggi vive una crisi gravissima. La sua chiusura non solo affonderebbe definitivamente un'azienda prestigiosa – pensiamo che dal cantiere di Castellammare sono state varate navi prestigiose come l'Amerigo Vespucci – ma sarebbe un crollo per tutta la comunità, per la città intera.

I cantieri Fincantieri devono vivere nell'interesse della città, del tessuto produttivo del Paese, della cantieristica e del tessuto democratico. Ieri, un'interrogazione che chiedeva al ministro Scajola quale iniziativa intendesse prendere per evitare la chiusura e una crisi ulteriore è stata sottoscritta da senatori di maggioranza e di opposizione. Oggi, per tutta risposta, al tavolo convocato presso il Ministero dello sviluppo economico

il Governo non si è presentato: questo è gravissimo anche perché erano state intraprese molte iniziative affinché ciò non accadesse.

La lotta al degrado e alla criminalità organizzata è anche un'iniziativa contro l'impoverimento economico e la disoccupazione diffusa. In questo momento, presso il Ministero dello sviluppo economico, il sindaco con una rappresentanza dei lavoratori di Fincantieri attende dal Governo una risposta e la convocazione di una data alla quale cominciare veramente a discutere quali prospettive esistono per Fincantieri. Signora Presidente, le chiedo d'intervenire presso il Governo e di farsi portatore di questo messaggio affinché venga fissata una data per un tavolo al quale effettivamente il Governo partecipi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Visto che è presente in Aula, il rappresentante del Governo intende ripetere quanto ha detto nel corso della seduta antimeridiana?

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signora Presidente, vorrei dire alla senatrice Carloni che la questione da lei evidenziata è sicuramente di straordinaria importanza e rilievo. In questo momento, a quanto mi risulta, è in corso una riunione che attiene esattamente al tema della crisi della cantieristica in Italia, e quindi anche alla vicenda di Castellammare di Stabia.

Nel frattempo, ribadisco quanto detto questa mattina, e cioè che proprio ieri il Governo ha chiuso una convenzione con la Regione Campania, mettendole a disposizione 45 milioni di euro finalizzati alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga e che lunedì, a Castellammare di Stabia, ci sarà un incontro con il sindaco e la Regione, al quale io stesso parteciperò, per puntualizzare che all'interno di quelle risorse finanziarie ci sono i fondi relativi alla copertura degli strumenti di tutela per l'indotto Fincantieri, cioè per circa 2.000 lavoratori che altrimenti sono privi di garanzia e di tutela. Ciò non risolve il problema produttivo di Fincantieri, che attiene all'esigenza di recuperare commesse e di trovare continuità dal punto di vista produttivo, tuttavia determina un passo in avanti per garantire un clima più sereno rispetto ai tempi indispensabili per affrontare il tema della ripresa produttiva, che è una questione di dimensioni globali e non soltanto locali.

Su dichiarazioni del senatore Gasparri nella votazione delle mozioni nn. 43 e 44 (testo 2)

D'AMBROSIO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signora Presidente, poichè durante la discussione delle mozioni si è parlato di un pentito, di Abu Omar e del mio col-

lega Armando Spataro come di un magistrato che avrebbe fatto un uso distorto delle deposizioni di un pentito, allora è bene ricordare al capogruppo Gasparri che Abu Omar è stato vittima di un sequestro, che è stato trasportato fuori dall'Italia da agenti dei servizi segreti americani, con la collaborazione di agenti dei servizi segreti italiani, che tutto è stato scoperto attraverso una lunga e faticosa indagine e che Abu Omar non poteva assolutamente aver detto nulla di questo perché si trovava imprigionato in un Paese straniero, dove era stato condotto da chi lo aveva rapito.

Se dobbiamo essere precisi, bisogna dire anche questo.

Vorrei poi richiamare l'attenzione del senatore Gasparri, che forse non ha mai vissuto in luoghi in cui vi è un'alta incidenza della camorra, su quanto può incidere negativamente sulla lotta alla criminalità organizzata quello che è avvenuto oggi al Senato. Oggi, infatti, abbiamo svilito l'immagine della magistratura, delegittimandone l'opera: ciò fa molto male a quei cittadini onesti che abitano in luoghi in cui la camorra la fa da padrona. Vorrei invitare tutti a riflettere su queste cose quando affermiamo che facciamo seriamente la lotta alla camorra. Io adesso vorrei che qualcuno di quelli che sono intervenuti oggi si mettesse nei panni di un cittadino onesto che abita in una zona camorristica, che ripudia la camorra e che viene a trovarsi nelle condizioni di dover denunciare o andare semplicemente a deporre davanti ad un magistrato, quando in quelle zone lo Stato è stato per molto tempo assente, e lo è anche attualmente, e dà queste manifestazioni.

Con queste manifestazioni non si fa la lotta alla camorra, ma la si favorisce! *(Applausi dal Gruppo PD).*

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signora Presidente, non credo di dover accettare lezioncine di legalità, a fine seduta, dal senatore D'Ambrosio: le respingo al mittente.

Voglio ricordare che la vicenda di Abu Omar e dintorni ha comportato un processo ad alcune persone che non dovevano essere processate e vi è stata una violazione del segreto di Stato, come accertato anche dalla Corte costituzionale. Quindi, nei confronti dell'allora direttore del SISMI, generale Pollari, il processo non doveva essere neanche fatto, tant'è vero che la sentenza prende atto di tale circostanza.

Noto che il senatore d'Ambrosio si accinge a lasciare l'Aula: può anche andar via, visto che non ha il coraggio di ascoltare la verità, e questo è tipico di chi fugge di fronte alla verità. *(Commenti del senatore D'Ambrosio)*. Potremmo, però, fare una lunga discussione sul modo in cui, grazie a Spataro, sono stati divulgati sui giornali elenchi, nomi e numeri di telefono di agenti dei Servizi italiani ed americani che hanno combattuto il terrorismo fondamentalista nel nostro Paese e in tante parti del mondo.

Al riguardo gli Stati Uniti d'America hanno espresso, sotto differenti Presidenze, stupore e sconcerto; lo hanno fatto anche adesso dopo questa sentenza, anche se l'attuale Presidenza è diversa da quella precedente e, quindi, non si può neanche ipotizzare una particolare consonanza. Il dottor Spataro, però, continua a svolgere un'attività di esternazione non compatibile con il suo altissimo e delicatissimo incarico, abbandonandosi ai comizi politico-televisivi che tutti abbiamo visto, esprimendo valutazioni politiche che non gli competono, nello stile tipico della procura di Milano, di cui anche lei, senatore D'Ambrosio, è stato un esponente che ha interpretato in questo modo il suo ruolo.

Per quanto riguarda la camorra, noi, in quest'Aula – non so come abbia votato lei – abbiamo inasprito le norme dell'articolo 41-*bis*; abbiamo varato misure severissime per la confisca dei patrimoni delle cosche mafiose e camorriste; abbiamo varato leggi che voi non avete fatto quando siete stati al Governo. Quando vorrà, le racconterò di come il Governo D'Alema, nel 1999, si dimenticò di prorogare le misure previste dall'articolo 41-*bis* (che allora era una norma a tempo) ed io, deputato alla Camera dei deputati, presentai una proposta di legge, esortato anche dall'allora procuratore Caselli – che è vivo e che cito in un'Aula del Parlamento – il quale mi sottolineò la mancata proroga da parte del Governo D'Alema dell'articolo 41-*bis*. Vada a vedere gli atti parlamentari, vada a vedere chi è stato il primo firmatario, nella stagione 1998-1999, della legge di proroga dell'articolo 41-*bis*! Quando, nel 2001, andammo al Governo, rendemmo permanente quella norma, che poi in questa legislatura abbiamo inasprito. Inoltre, abbiamo mandato soldati, oltre che forze dell'ordine, a Caserta ed in tutte quelle zone: assistiamo ad arresti quotidiani.

Respingo, dunque, la sua lezioncina e si vergogni delle sue parole! *(Applausi dal Gruppo PdL).*

D'AMBROSIO *(PD)*. Non mi vergogno di niente! Si vergogni lei di quello che dice!

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare. *(Brusìo. Richiami della Presidente).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio, altrimenti toglierò la seduta.

Prego, senatore Perduca, ha facoltà di parlare.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, non si dovrebbe chiudere la seduta prima di questa arringa, dopo che lo stesso senatore Gasparri ci ha fatto una lezione sul garantismo. Vorrei ricordare che il 41-*bis*, da una parte, e la violazione del diritto internazionale, dall'altra, per andare contro il terrorismo internazionale tutto hanno a che vedere, tranne che con il garantismo!

Se gli argomenti al centro della dichiarazione di voto del senatore Gasparri contro le due mozioni presentate sul caso Cosentino volevano

dare prova della grande e piena pratica del garantismo da parte del PdL, tutto viene cancellato in due minuti di replica a fine seduta. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 novembre 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

II. Ratifiche di accordi internazionali.

ALLE ORE 16

Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento sul lavoro notturno del personale femminile della CAI S.p.A.; sull'utilizzo dei fondi per il dissesto idrogeologico con particolare riguardo all'alluvione di Messina; sulla situazione occupazionale con particolare riguardo all'attivazione della cassa integrazione guadagni e allo stato di crisi delle imprese.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (1500-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

2. Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (1574-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009 (1774) *(Relazione orale).*

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007 (1779) *(Relazione orale).*

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006 (1810) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 20,25).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,20

Allegato A

MOZIONI

Mozioni concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino

(1-00043) (22 ottobre 2008)
Respinta

ZANDA, FINOCCHIARO, LATORRE, LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, CASSON, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'ALIA, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, ADAMO, BIONDELLI, DE SENA, LUSI, LEDDI, MARINARO, MARITATI, MERCATALI, MICHELONI, RUSCONI, SANNA, SERRA, PERDUCA, PORETTI. – Il Senato,

premesso che:

l'onorevole avvocato Nicola Cosentino, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, nonché coordinatore regionale di Forza Italia per la Campania, è stato più volte indicato da diversi collaboratori di giustizia come fiancheggiatore o concorrente esterno in associazioni criminali di tipo mafioso;

il 30 settembre 2008 è stato acquisito agli atti dell'indagine denominata «Spartacus 3», condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, un verbale di deposizione in cui il collaboratore di giustizia Domenico Frascogna ha affermato che l'onorevole Cosentino sarebbe stato il «postino dei messaggi» del *boss* camorrista Francesco Schiavone (cfr. M. Lillo, «Sistema Cosentino», in «L'Espresso», 9 ottobre 2008);

tale dichiarazione va naturalmente ricollegata alle deposizioni rese più volte da diversi collaboratori di giustizia e in particolare da Carmine Schiavone che già nel 2000 riferiva di presunti patti elettorali tra i casalesi e l'onorevole Cosentino, risalenti addirittura alle elezioni amministrative del 1982 *(ibidem)*;

considerato che:

la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova, dovrà essere corredata da riscontri individualizzanti e conseguentemente le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, e in particolare da Dome-

nico Frascogna, sull'onorevole Cosentino non possono di per sé sole dimostrarne la colpevolezza;

è tuttavia significativo che la Procura di Napoli abbia – secondo quanto si apprende dalla stampa – iniziato un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Cosentino;

a prescindere dall'eventuale responsabilità penale dell'onorevole Cosentino, su cui farà piena luce la Magistratura, è evidente come la sua permanenza nelle funzioni di Sottosegretario di Stato leda gravemente non solo il prestigio del Governo italiano, ma anche e soprattutto la dignità del Paese;

ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre il Governo ad evitare che una persona sottoposta ad indagini per così gravi delitti, espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo peraltro in un ruolo così delicato, concernente tra l'altro la funzionalità del CIPE,

impegna il Governo ad invitare l'onorevole avvocato Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni da sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

(1-00044) (Testo 2) (24 ottobre 2008)

Respinta

BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Il Senato,

premesso che:

sempre più numerose ed allarmanti sono le notizie di stampa che riguardano il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole avvocato Nicola Cosentino, con particolare riferimento a tre inchieste pubblicate dal settimanale «L'Espresso» («Così ho avvelenato Napoli», 11 settembre 2008; «Sistema Cosentino» 16 ottobre 2008; «Clan nel Governo», 23 ottobre 2008) nelle quali, con dovizia di particolari, si fa riferimento a presunti rapporti intercorsi tra il predetto Sottosegretario ed esponenti malavitosi di stampo camorrista;

risulta in particolare, stando a tali articoli di stampa, che, da ultimo, due diversi collaboratori di giustizia, tra il febbraio e l'agosto 2008, nelle deposizioni rese ad autorità inquirenti, abbiano espressamente indicato il sottosegretario Cosentino quale contatto istituzionale di esponenti di *clan* casalesi per l'assegnazione di appalti pubblici ovvero quale presunto percettore di dazioni di denaro intercorse nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania;

le inchieste giornalistiche riferiscono, inoltre, che il Sottosegretario sarebbe indagato nell'ambito di inchieste condotte dalla Procura antimafia di Napoli. Riportano, altresì, dichiarazioni rese da altri tre collaboratori di giustizia, talora anche in sede di esame dibattimentale, negli anni 1996, 1998 e 2000, sempre riferibili a supposti rapporti con esponenti della criminalità organizzata;

con particolare riferimento all'anno 2008, le prime dichiarazioni di un collaborante risalirebbero al mese di febbraio, periodo antecedente alla campagna elettorale nazionale che ha avuto come esito la rielezione dell'onorevole Cosentino. Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, lo stesso è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, ricevendo, con decreto ministeriale 10 luglio 2008, l'attribuzione delle relative deleghe. Successivamente, nel mese di agosto, un secondo collaboratore di giustizia, coinvolto nel traffico e nell'illecito smaltimento di rifiuti tossici in Campania, sempre stando a quanto riportato dal settimanale «L'Espresso», avrebbe riferito di ulteriori, ma diverse, circostanze afferenti a presunti rapporti illeciti dell'onorevole Cosentino con ambienti legati ai *clan* camorristici locali. Ciononostante, tali eventi non hanno sortito alcuna iniziativa da parte del Governo, successivamente all'assunzione dell'incarico di Sottosegretario di Stato da parte dell'onorevole Cosentino;

tali circostanze, indipendentemente da eventuali sviluppi di carattere penale o processuale, costituiscono di per sé un fattore di grave turbamento della serenità istituzionale necessaria al Sottosegretario per svolgere le proprie delicate funzioni esecutive e di rappresentanza governativa, nonché un elemento di palese contraddizione con le politiche di contrasto alla criminalità economica ed a quella organizzata che lo Stato deve condurre a livello nazionale e, soprattutto, nelle regioni più esposte a tali fenomeni, in particolare in Campania, regione ove è tuttora in corso una delicata operazione di contrasto al «sistema» delle cosche ed un'attività emergenziale sul fronte della gestione della crisi del ciclo dei rifiuti;

considerato, inoltre, che:

nei confronti dell'onorevole avvocato Nicola Cosentino, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, il giudice per le indagini preliminari Piccirillo, della Procura di Napoli, ha inoltrato alla Camera dei deputati la richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in data 9 novembre 2009 nel procedimento n. 36856/01 R.G.N.R. che vede indagato lo stesso onorevole Cosentino per la supposta violazione degli articoli 110-416-*bis* del codice penale, ovvero concorso esterno in associazione di stampo camorristico;

la misura della custodia cautelare in carcere è stata richiesta al giudice per le indagini preliminari dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli a partire dal 17 febbraio 2009 e reiterata più volte;

i pubblici ministeri hanno descritto i seguenti fatti nella contestazione cautelare formulata nei confronti dell'onorevole Cosentino: perché pur «non essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell'apporto reso e della finalizzazione dell'attività agli scopi dell'associazione di tipo mafioso denominata «clan dei casalesi»», «in particolare contribuiva, con continuità e stabilità, sin dagli anni 90, a rafforzare vertici ed attività del gruppo camorristico facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone (dal quale sodalizio riceveva puntuale sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui il Cosentino partecipava quale candidato divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1990, consigliere regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista di Forza Italia nel 1996 e, quindi, assumendo gli incarichi politici prima di Vice Coordinatore e poi di Coordinatore del partito di Forza Italia in Campania, anche dopo aver terminato il mandato parlamentare nel 2001) attraverso le seguenti condotte: garantendo il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, amministrazioni pubbliche e comunali; assicurando il perpetuarsi delle dinamiche criminali economiche, esemplificativamente esercitando indebite pressioni nei confronti di enti prefettizi per incidere, come nel caso della ECO4 s.p.a., sulle procedure dirette al rilascio delle certificazioni antimafia in situazioni nelle quali erano ravvisabili elementi ostativi al rilascio delle certificazioni stesse ovvero attivandosi ancora, con enti prefettizi e/o strutture del Ministero dell'Interno, al fine di impedire, come nel caso del Comune di Mondagrone, il corretto dispiegarsi della procedura finalizzata allo scioglimento dell'ente locale per infiltrazione mafiosa; creando e co-gestendo monopoli d'impresa in attività controllate dalle famiglie mafiose, quali l'ECO4 s.p.a, e nella quale il Cosentino esercitava – in posizione sovraordinata a Giuseppe Valente, Michele Orsi e Sergio Orsi – il reale potere direttivo e di gestione, così consentendo lo stabile reimpiego dei proventi illeciti, sfruttando dette attività di impresa per scopi elettorali, anche mediante l'assunzione di personale e per diverse utilità; condotta delittuosa avvenuta in provincia di Caserta sin dall'inizio degli anni '90 e perdurante»;

tale dichiarazione va naturalmente ricollegata alle deposizioni rese più volte da diversi collaboratori di giustizia ed in particolare da Carmine Schiavone che già nel 2000 riferiva di presunti patti elettorali tra i «casalesi» e l'onorevole Cosentino, risalenti addirittura alle elezioni amministrative del 1982;

la richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti dell'onore-

vole Cosentino, inviata dai giudici alla Camera dei deputati, consta di ben 360 pagine, contenenti numerosi e puntuali riscontri investigativi, nell'ambito della concorrenza esterna in associazioni criminali di tipo camorristico;

a prescindere dall'eventuale responsabilità penale dell'onorevole Cosentino, che rimane non colpevole sino alla condanna definitiva, appare tuttavia necessario che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità;

ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre il Governo ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini per così gravi delitti, espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo peraltro in un ruolo assai delicato, concernente tra l'altro la funzionalità del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

valutato, inoltre, che:

l'articolo 10 della legge n. 400 del 23 agosto 1988 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sancisce che i Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri;

prima di assumere le funzioni, i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»;

il rapporto fiduciario tra Camere e Governo, di cui all'articolo 94 della Costituzione, deve considerarsi direttamente trasposto anche in riferimento ai Sottosegretari di Stato, in considerazione del loro ruolo di indirizzo, di supporto e di supplenza dell'attività del Governo nelle sedi parlamentari;

sono quindi venute meno le condizioni per la permanenza serena dell'onorevole avvocato Nicola Cosentino alla carica e alle funzioni di sottosegretario di Stato,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca – su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri – della nomina a sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze dell'onorevole avvocato Nicola Cosentino.

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167)

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.1

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 17,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede all'aggiornamento mensile degli estratti dei contributi versati dai lavoratori nelle varie gestioni ed alla possibilità di consultare i suddetti estratti *on line*.».

ARTICOLO 17-*BIS* NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 17-*bis*.

Approvato nel testo emendato

(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente ai soggetti che presentano la domanda di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

17-*bis*.200

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, GIAI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17-*bis*.201

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Id. em. 17-*bis*.200

Sopprimere l'articolo.

17-*bis*.300 (*già* 17.0.100/1)

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

17-*bis*.202

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 17-*bis*.300

Sopprimere il comma 1.

17-*bis*.203
GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in costanza di rapporto di lavoro» *con le seguenti:* «entro l'anno successivo al raggiungimento dell'età pensionabile».

17-*bis*.204
IL RELATORE CASTRO
Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi per i quali, alla suddetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 18.

Accantonato

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap *in situazione di gravità)*

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con *handicap* in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio

con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7*-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con *handicap* in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con *handicap* in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con *handicap* in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

EMENDAMENTI

18.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.2

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Id. em. 18.1

Sopprimere l'articolo.

18.5

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3»*, sopprimere il secondo periodo.*

18.6

BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3»*, ultimo periodo, dopo le parole:* «anche adottivi» *inserire le seguenti:* «o affidatari».

18.7

BIONDELLI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, MARITATI (*), DIVINA (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3»*, ultimo periodo, sostituire la parola:* «alternativamente» *con le seguenti:* «anche congiuntamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

18.8

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I tre giorni di permesso di cui al presente comma sono frazionabili nel limite massimo totale di 18 ore mensili.».

18.10

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Accantonato

Al comma 2, lettera a)*, capoverso* «2»*, sostituire la parola:* «alternativamente» *con la seguente:* «congiuntamente».

18.12

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

18.13
GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili» *inserire le seguenti:* «, nonché all'Unione nazionale mutilati per servizio».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 19.
Approvato nel testo emendato

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

EMENDAMENTI

19.200
CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.400
IL RELATORE SALTAMARTINI
Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 69», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

19.201

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Assorbito

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» *con le seguenti:* «all'articolo 55-*septies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

19.300 [*già* 19.100 (testo 2)]

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».

19.301 [*già* 19.100 (testo 2)]

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità del lavoratore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, o patologie oncologiche, neurodegenerative e croniche invalidanti, si applicano con il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.''.».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1*-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico *status* e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *a)*, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 21.

Approvato

(Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla

professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-*bis*. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«*9*-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».

1-*ter*. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

1-*quater*. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzoni dirigenziali espletate.

1-*quinquies*. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, la parola: «maggiore,» è soppressa;

b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

1-*sexies*. Dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, in materia di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO

22.200 (testo 2)

DEL VECCHIO, SCANU, PINOTTI, PEGORER, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*septies*. All'articolo 14, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il personale in servizio permanente e legato a vincoli di ferma appartenente alle carriere esecutive, direttive e dirigenti delle forze Armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nei ruoli e qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo

economico. Fino all'emanazione dei decreti ministeriali discendenti dal presente articolo, rimangono valide le vigenti discipline di cui al decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per i volontari in ferma prefissata delle Forze Armate di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché per gli ufficiali in ferma prefissata di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il transito di cui al comma 5 è consentito solo in caso di accertamento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità a base del giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato. Ai fini della corrispondenza alle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa di cui al comma 5, i volontari in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari in servizio permanente».

ARTICOLI 22-*BIS*, 22-*TER* E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 22-*bis*.

Approvato

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 22-*ter*.

Approvato

(Concorsi interni per vice revisore e vice perito tenico della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20-*quater:*

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera *a)*, si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;

b) all'articolo 25-*ter*:

1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

Art. 23.

Approvato

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e

comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – *(Finalità). – 1.* Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera *c-ter)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

23.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23.4

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

23.3 (testo 2)

ICHINO

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

«1. La qualificazione del rapporto di lavoro viene operata dal giudice mediante accertamento, anche presuntivo, in relazione alle circostanze e alla qualità professionale della prestazione lavorativa, della volontà negoziale effettiva delle parti circa la struttura delle obbligazioni reciproche dedotte in contratto.».

23.5 (testo 2)

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è limitato» *fino alle parole:* «esteso al sindacato» *e dopo le parole:* «di merito» *aggiungere le seguenti:* «non può riguardare» *e sostituire la parola:* «sulle» *con la seguente:* «le».

23.6

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

23.7

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e nell'interpretazione delle relative clausole».

23.8

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

23.9

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione,» *con le seguenti:* «può tenere conto».

23.10

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione,».

23.11

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

23.12

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 75», *comma 1, dopo le parole:* «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di» *inserire le seguenti:* «qualificazione dei contratti di».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Conciliazione e arbitrato)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. – *(Tentativo di conciliazione).* – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore puo farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

1-*bis*. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. – *(Processo verbale di conciliazione)*. – Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

2-*bis*. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. – *(Risoluzione arbitrale della controversia)*. – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-*ter,* anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».

4. L'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-*ter*. – *(Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva)*. – La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-*quater*. – *(Altre modalità di conciliazione e arbitrato)*. – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia confe-

rito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-*ter*, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

5-*bis*. Le disposizioni degli articoli 410, 412-*ter* e 412-*quater* del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

6. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromisso-

rie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-*quater* del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del medesimo decreto legislativo. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma sono pienamente operative.

7. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c),* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c),* del decreto legislativo n. 276 del 2003, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

8. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

9. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)*» sono sostituite dalla seguenti: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1*-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

10. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

11. Gli articoli 410-*bis* e 412-*bis* del codice di procedura civile sono abrogati.

12. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si pro-

ducono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

24.300 (*già* 24.100/2)
MAURO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI
Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 410», *terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:* «maggiormente rappresentative» *inserire le seguenti:* «a livello territoriale».

24.200
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, GIAI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 410», *settimo comma, sostituire la parola:* «deposita» *con le seguenti:* «può depositare», *e sopprimere le parole:* «Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria».

24.6
SPADONI URBANI
Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 411. - *(Processo verbale di conciliazione).* - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle

parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto."».

24.8

ICHINO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 4, capoverso: «Art. 412-*ter», premettere il seguente periodo:* «Il contratto collettivo, di livello nazionale o di livello inferiore, che contenga disposizioni su una materia non oggetto di disciplina legislativa inderogabile può disporre altresì che tutte le controversie sulla materia stessa siano risolte mediante arbitrato, regolato dal contratto collettivo medesimo.».

24.302 (*già* 24.100/4)

TREU, ICHINO, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza pregiudizio, comunque, della possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria,».

24.303 (*già* 24.100/5)

TREU, ICHINO, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

24.201

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 24.303

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.1

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie)

1. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«415-*bis*. - *(Decreto di fissazione dell'udienza nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie)*. - Nelle controversie di cui all'articolo 442, la cui risoluzione richieda accertamenti medico-legali, il giudice, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, ove non ritenga di condividere le conclusioni peritali già acquisite in sede contenziosa amministrativa, nomina il consulente tecnico d'ufficio, invitandolo a prestare giuramento all'udienza di discussione ivi indicata, e fissa i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e per l'espletamento del tentativo di conciliazione».

2. All'articolo 442, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "di questo titolo", sono aggiunte le seguenti parole: "salvo che non sia diversamente disposto".

3. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 443-*bis*. - *(Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie).* - Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psicofisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento ad un collegio medico, composto da un sanitario designato dall'amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che lo assiste, e da un terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 delle disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio di cui al primo comma, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, è redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso.

In quest'ultimo caso si applica l'articolo 443-*ter*.

Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 443-*ter*. - *(Controversie giudiziali che richiedono accertamenti medico-legali).* - Nel procedimento relativo a controversia di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, la cui soluzione richieda l'accertamento delle condizioni psico-fisiche, il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione della generalità delle parti e del diritto che si intende far valere, anche l'indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al consulente medico-legale e dei documenti sanitari che si offrono in comunicazione.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina, con decreto, il consulente medico legale, fissa l'udienza per il giuramento, nonché i termini entro i quali le operazioni peritali devono svolgersi, e dispone che, a cura della Cancelleria, l'istanza e il suddetto decreto vengano notificati al convenuto e al consulente tecnico nominato.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 191 a 195 del codice di procedura civile.

Il Consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce tentativo di conciliazione della lite, del quale redige apposito verbale, che comunica alla cancelleria del tribunale e alle parti.

Art. 443-*quater*. - *(Controversie di serie)*. - In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti ed avente ad oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute ad informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti delle questioni in discussione ed individuare, per quanto possibile, ipotesi di soluzione.

In attesa dell'esito dei suddetti incontri, il giudice, su concorde istanza di parte, può rinviare la trattazione della causa.

Resta salva l'applicazione dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura civile.».

4. All'articolo 444 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

"Giudice competente per il giudizio di opposizione contro il ruolo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, è il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che ha proceduto all'iscrizione al ruolo, anche se tale sede non coincide con il domicilio fiscale del soggetto obbligato.".

5. All'articolo 445 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Il consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce il tentativo di conciliazione della lite e redige apposito verbale, che comunica alla cancelleria del tribunale e alle parti.

Nel caso di nomina di più consulenti, il giudice indica il consulente al quale affidare il tentativo di conciliazione.".

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1167. Emm. 17-bis.200 e 17-bis.201, Thaler Ausserhofer e altri; Ghedini e altri	248	247	000	112	135	124	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1167. Emm. 17-bis.300 e 17-bis.202, Ghedini e altri; Carlino e altri	246	245	000	110	135	123	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1167. Articolo 17-bis, testo emendato	256	255	001	140	114	128	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1167. Emm. 18.1 e 18.2, Carlino e altri; Nerozzi e altri	254	253	002	111	140	127	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1167. Em. 18.6, Blazina e altri	252	251	000	113	138	126	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1167. Em. 19.200, Carlino e altri	253	250	037	076	137	126	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1167. Em. 19.301, Ghedini e altri	258	257	004	113	140	129	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.1, Carlino e altri	263	261	004	119	138	131	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.4, Carlino e altri	258	256	004	118	134	129	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.3 (testo 2), Ichino	266	265	005	123	137	133	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.5 (testo 2), Treu e altri	261	259	005	119	135	130	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.6, Carlino e altri	265	264	003	121	140	133	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.7, Treu e altri	266	265	004	122	139	133	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.8, Carlino e altri	267	266	004	122	140	134	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.9, Carlino e altri	268	267	003	122	142	134	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1167. Em. 23.11, Treu e altri	270	269	004	124	141	135	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1167. Articolo 23	268	266	002	141	123	134	APPR.
018	Nom.	DDL n. 1167. Em. 24.300, Mauro e altri	261	260	003	140	117	131	APPR.
019	Nom.	DDL n. 1167. Em. 24.200, Thaler Ausserhofer e altri	253	252	110	006	136	127	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1167. Emm. 24.303 e 24.201, Treu e altri; Carlino e altri	256	254	004	114	136	128	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1167. Articolo 24, testo emendato	259	258	005	137	116	130	APPR.
022	Nom.	DDL n. 1167. Em. 24.0.1, Treu e altri	251	250	006	113	131	126	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 1

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F
ADERENTI IRENE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
ADRAGNA BENEDETTO																				
AGOSTINI MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A
AMATI SILVANA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
AMATO PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F		C
AMORUSO FRANCESCO MARIA			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
ANTEZZA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
ARMATO TERESA	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
AUGELLO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	C					F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
BASSOLI FIORENZA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BATTAGLIA ANTONIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BELISARIO FELICE										F	F	F	F	F	C	F	C	C	A	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BERSELLI FILIPPO																				
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	C	C															
BEVILACQUA FRANCESCO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BIANCO ENZO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
BIONDELLI FRANCA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	C	C	A	
BLAZINA TAMARA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BONINO EMMA																				
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BOSCETTO GABRIELE				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 2

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSONE DANIELE	F	F						F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	C	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CAFORIO GIUSEPPE								F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
CARLINO GIULIANA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	C
CARLONI ANNA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CARRARA VALERIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CARUSO ANTONINO		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CASSON FELICE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CECCANTI STEFANO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CENTARO ROBERTO	C	C	F					C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CERUTI MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CHIAROMONTE FRANCA							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CHITI VANNINO																				
CHIURAZZI CARLO	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA																				
COLLI OMBRETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	C																F	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CONTI RICCARDO												C	C	C	C	C				
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	C	C	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
COSENTINO LIONELLO	F					F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	C	A	F
COSSIGA FRANCESCO																				

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 3

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO			C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	A	F
CUFFARO SALVATORE								F	F	F		F	F	F	F	F	C	C	A	F
CURSI CESARE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CUTRUFO MAURO														C	C	C	F	F		C
D'ALI' ANTONIO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
D'ALIA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F		C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
DE FEO DIANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	C	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	A	F
DE SENA LUIGI	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
DE TONI GIANPIERO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F
DELLA MONICA SILVIA			C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F	C	C	C	C													
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO			C																	
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
DI NARDO ANIELLO			C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F		
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
DINI LAMBERTO																				
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
FINOCCHIARO ANNA																				
FIORONI ANNA RITA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
FIRRARELLO GIUSEPPE			F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 4

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
FOSSON ANTONIO	F	F	C	F	F	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A
FRANCO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FRANCO VITTORIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GALLO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA								F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GASBARRI MARIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GHEDINI RITA	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GHIGO ENZO GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIAI MIRELLA																				
GIAMBRONE FABIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GIARETTA PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GIORDANO BASILIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
GRILLO LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
ICHINO PIETRO	F	F	C	F	F	A	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C		C		C	F	F	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
LATORRE NICOLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
LATRONICO COSIMO	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
LEDDI MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
LENNA VANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 5

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
LONGO PIERO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	A	F	F	F													
LUSI LUIGI			C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	C	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
MARINI FRANCO						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MARITATI ALBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MESSINA ALFREDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	
MILANA RICCARDO			C												F	F				F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MONTANI ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MONTI CESARINO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	C	A	F
MORRA CARMELO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
MUGNAI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MURA ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
MUSI ADRIANO																				
MUSSO ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
NEROZZI PAOLO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	F			C	C										F	F	C	C

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 6

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NESSA PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
ORSI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAPANIA ANTONINO							F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	A	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PASSONI ACHILLE	F	F	C	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PEGORER CARLO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PERA MARCELLO	C	C	F	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PETERLINI OSKAR	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	A	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C				
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
PINZGER MANFRED	F	F	C	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	F	F	A
PISANU BEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PISTORIO GIOVANNI								A		A	A	C	A	C	C	A	A	F	C	C
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	A	A	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F				
PONTONE FRANCESCO	C		F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PORETTI DONATELLA								F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
POSSA GUIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	C	A	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	F	C	C	C	C													
RANDAZZO NINO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
ROSSI NICOLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
ROSSI PAOLO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
RUSSO GIACINTO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 7

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
SANNA FRANCESCO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
SANTINI GIACOMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SARRO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SERAFINI ANNA MARIA																	C	C	A	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SERRA ACHILLE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
SOLIANI ALBERTINA						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		F
SPADONI URBANI ADA				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
TANCREDI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	F	F	A
TOFANI ORESTE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
TONINI GIORGIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
TORRI GIOVANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
TREU TIZIANO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VERONESI UMBERTO																				

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 8

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VICARI SIMONA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VICECONTE GUIDO		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	F	M	M	M	M	C	M	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
VILLARI RICCARDO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
VITALI WALTER								F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		
VIZZINI CARLO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F
ZANETTA VALTER	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	C	F	F	F	F													

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 9

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
ADAMO MARILENA	C	F
ADERENTI IRENE	F	C
ADRAGNA BENEDETTO		
AGOSTINI MAURO	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M
ALICATA BRUNO	F	C
ALLEGRINI LAURA	F	A
AMATI SILVANA	C	F
AMATO PAOLO	F	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C
ANDREOTTI GIULIO		
ANDRIA ALFONSO	C	F
ANTEZZA MARIA	C	F
ARMATO TERESA	C	F
ASCIUTTI FRANCO	F	C
ASTORE GIUSEPPE	C	F
AUGELLO ANDREA	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	C
BAIO EMANUELA	C	F
BALBONI ALBERTO	F	C
BALDASSARRI MARIO	A	F
BALDINI MASSIMO	F	C
BARBOLINI GIULIANO	C	F
BARELLI PAOLO	F	C
BASSOLI FIORENZA	C	F
BASTICO MARIANGELA	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	C
BELISARIO FELICE	C	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C
BERSELLI FILIPPO		
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO		
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C
BIANCHI DORINA	C	F
BIANCO ENZO	C	F
BIANCONI LAURA		
BIONDELLI FRANCA		F
BLAZINA TAMARA	C	F
BODEGA LORENZO	F	C
BOLDI ROSSANA	F	C
BONDI SANDRO	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C
BONINO EMMA		
BORNACIN GIORGIO	F	C
BOSCETTO GABRIELE	F	C

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 10

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
BOSONE DANIELE	C	F
BRICOLO FEDERICO	F	C
BRUNO FRANCO	C	F
BUBBICO FILIPPO	C	F
BUGNANO PATRIZIA	C	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C
BUTTI ALESSIO	F	C
CABRAS ANTONELLO	C	F
CAFORIO GIUSEPPE		
CAGNIN LUCIANO	F	C
CALABRO' RAFFAELE	F	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M
CALIGIURI BATTISTA	F	C
CAMBER GIULIO	F	C
CANTONI GIANPIERO CARLO		
CARLINO GIULIANA	C	F
CARLONI ANNA MARIA	C	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	C	F
CARRARA VALERIO	F	C
CARUSO ANTONINO	F	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	C
CASSON FELICE	C	F
CASTELLI ROBERTO	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	C
CECCANTI STEFANO	C	F
CENTARO ROBERTO	F	C
CERUTI MAURO	C	F
CHIAROMONTE FRANCA	C	F
CHITI VANNINO		
CHIURAZZI CARLO	C	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA		
COLLI OMBRETTA	F	C
COLOMBO EMILIO		
COMINCIOLI ROMANO	F	C
COMPAGNA LUIGI	F	C
CONTI RICCARDO		
CONTINI BARBARA	M	M
CORONELLA GENNARO	F	C
COSENTINO LIONELLO	C	F
COSSIGA FRANCESCO		

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 11

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	C	F
CUFFARO SALVATORE	C	
CURSI CESARE	F	C
CUTRUFO MAURO	F	
D'ALI' ANTONIO	F	C
D'ALIA GIANPIERO		
D'AMBROSIO GERARDO	C	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C
DAVICO MICHELINO	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	F	F
DE ECCHER CRISTANO	F	C
DE FEO DIANA	F	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M
DE LILLO STEFANO	F	C
DE LUCA VINCENZO	C	F
DE SENA LUIGI	C	F
DE TONI GIANPIERO	C	F
DEL VECCHIO MAURO	C	F
DELLA MONICA SILVIA	C	F
DELLA SETA ROBERTO	C	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M
DELOGU MARIANO		
DI GIACOMO ULISSE	F	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		
DI GIROLAMO NICOLA	F	C
DI NARDO ANIELLO	C	F
DI STEFANO FABRIZIO		
DIGILIO EGIDIO	F	C
DINI LAMBERTO		
DIVINA SERGIO	F	C
DONAGGIO CECILIA	C	F
D'UBALDO LUCIO	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C
FASANO VINCENZO	F	C
FAZZONE CLAUDIO	F	C
FERRANTE FRANCESCO	C	F
FERRARA MARIO	F	C
FILIPPI ALBERTO	F	C
FILIPPI MARCO	C	F
FINOCCHIARO ANNA		
FIORONI ANNA RITA	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	C
FISTAROL MAURIZIO	C	F

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 12

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
FLERES SALVO	F	C
FLUTTERO ANDREA	F	M
FOLLINI MARCO	C	F
FONTANA CINZIA MARIA	C	F
FOSSON ANTONIO	A	A
FRANCO PAOLO	M	M
FRANCO VITTORIA	C	F
GALIOTO VINCENZO	F	C
GALLO COSIMO	F	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C
GALPERTI GUIDO	C	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	C	F
GASBARRI MARIO	C	F
GASPARRI MAURIZIO	F	C
GENTILE ANTONIO	F	C
GERMONTANI MARIA IDA	F	C
GHEDINI RITA	C	F
GHIGO ENZO GIORGIO	M	M
GIAI MIRELLA		
GIAMBRONE FABIO	C	F
GIARETTA PAOLO	C	F
GIORDANO BASILIO	F	C
GIOVANARDI CARLO	M	M
GIULIANO PASQUALE	F	C
GRAMAZIO DOMENICO	F	C
GRANAIOLA MANUELA	C	F
GRILLO LUIGI	F	C
GUSTAVINO CLAUDIO	C	F
ICHINO PIETRO	C	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F
IZZO COSIMO	F	C
LANNUTTI ELIO	C	F
LATORRE NICOLA		
LATRONICO COSIMO	F	C
LAURO RAFFAELE	F	C
LEDDI MARIA	C	F
LEGNINI GIOVANNI	C	F
LENNA VANNI	F	C
LEONI GIUSEPPE	F	C
LEVI MONTALCINI RITA		
LI GOTTI LUIGI	C	

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 13

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C
LIVI BACCI MASSIMO	C	F
LONGO PIERO	F	C
LUMIA GIUSEPPE		
LUSI LUIGI	C	F
MAGISTRELLI MARINA	C	F
MALAN LUCIO	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C
MARCENARO PIETRO	C	F
MARCUCCI ANDREA	C	F
MARINARO FRANCESCA MARIA		
MARINI FRANCO		
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	F
MARITATI ALBERTO	C	F
MASCITELLI ALFONSO	C	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	C
MATTEOLI ALTERO	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C
MAZZATORTA SANDRO	F	C
MAZZUCONI DANIELA	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	C
MERCATALI VIDMER	C	F
MESSINA ALFREDO	F	C
MICHELONI CLAUDIO	C	F
MILANA RICCARDO	C	F
MOLINARI CLAUDIO	C	F
MONGIELLO COLOMBA	C	F
MONTANI ENRICO	F	C
MONTI CESARINO	F	C
MORANDO ENRICO	C	F
MORRA CARMELO	F	C
MORRI FABRIZIO	C	F
MUGNAI FRANCO	F	C
MURA ROBERTO	F	C
MUSI ADRIANO		
MUSSO ENRICO	F	C
NANIA DOMENICO		
NEGRI MAGDA	C	F
NEROZZI PAOLO	C	F
NESPOLI VINCENZO	F	C

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 14

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
NESSA PASQUALE	F	C
OLIVA VINCENZO	F	C
ORSI FRANCO	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	M	M
PAPANIA ANTONINO	C	F
PARAVIA ANTONIO	F	C
PARDI FRANCESCO	C	F
PASSONI ACHILLE	C	F
PASTORE ANDREA	F	C
PEDICA STEFANO	C	
PEGORER CARLO	C	F
PERA MARCELLO	M	M
PERDUCA MARCO	C	F
PERTOLDI FLAVIO	C	F
PETERLINI OSKAR	A	A
PICCIONI LORENZO	F	C
PICCONE FILIPPO		
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C
PIGNEDOLI LEANA	C	F
PININFARINA SERGIO		
PINOTTI ROBERTA	C	F
PINZGER MANFRED	A	A
PISANU BEPPE	F	C
PISCITELLI SALVATORE	F	C
PISTORIO GIOVANNI	F	
PITTONI MARIO	F	C
POLI BORTONE ADRIANA		
PONTONE FRANCESCO	F	C
PORETTI DONATELLA	C	F
POSSA GUIDO	F	C
PROCACCI GIOVANNI	C	
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C
RAMPONI LUIGI		
RANDAZZO NINO	C	F
RANUCCI RAFFAELE	C	F
RIZZI FABIO	F	C
RIZZOTTI MARIA	F	C
ROILO GIORGIO	C	F
ROSSI NICOLA		
ROSSI PAOLO	C	F
RUSCONI ANTONIO	C	F
RUSSO GIACINTO	C	F
RUTELLI FRANCESCO		

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 15

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
SACCOMANNO MICHELE	F	C
SACCONI MAURIZIO	M	M
SAIA MAURIZIO	F	C
SALTAMARTINI FILIPPO	F	C
SANCIU FEDELE	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	F
SANNA FRANCESCO	C	F
SANTINI GIACOMO	F	C
SARO GIUSEPPE	F	C
SARRO CARLO	F	C
SBARBATI LUCIANA	C	F
SCALFARO OSCAR LUIGI		
SCANU GIAN PIERO	C	F
SCARABOSIO ALDO	F	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE	F	C
SERAFINI ANNA MARIA	C	F
SERAFINI GIANCARLO	F	C
SERRA ACHILLE	M	M
SIBILIA COSIMO	F	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	F
SOLIANI ALBERTINA	C	F
SPADONI URBANI ADA	F	C
SPEZIALI VINCENZO	F	C
STANCANELLI RAFFAELE	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C
STRADIOTTO MARCO	C	F
TANCREDI PAOLO	F	C
TEDESCO ALBERTO	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A
TOFANI ORESTE	F	A
TOMASELLI SALVATORE	C	F
TOMASSINI ANTONIO		
TONINI GIORGIO	C	F
TORRI GIOVANNI	F	C
TOTARO ACHILLE	F	C
TREU TIZIANO	C	F
VACCARI GIANVITTORE	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	C
VALENTINO GIUSEPPE	F	C
VALLARDI GIANPAOLO	F	C
VALLI ARMANDO	F	C
VERONESI UMBERTO		

Seduta N. 0290 del 25/11/2009 15.31.45 Pagina 16

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000022	
	021	022
VETRELLA SERGIO	F	C
VICARI SIMONA	F	C
VICECONTE GUIDO	F	C
VIESPOLI PASQUALE	F	C
VILLARI RICCARDO	C	F
VIMERCATI LUIGI	C	F
VITA VINCENZO MARIA	C	F
VITALI WALTER	C	F
VIZZINI CARLO	F	C
ZANDA LUIGI	C	F
ZANETTA VALTER	F	C
ZANOLETTI TOMASO	F	C
ZAVOLI SERGIO		

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Franco Paolo, Ghigo, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Palmizio, Pera, Serra e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Saccomanno, per attività della 12ª Commissione permanente; Fluttero, per attività della 13ª Commissione permanente; Ignazio Roberto Maria Marino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Contini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 novembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo» (n. 155).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il termine del 25 dicembre 2009. Le Commissioni 5ª e 11ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 dicembre 2009.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165 – lo schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (n. 156).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente per l'espressione del parere parlamentare. Le Commissioni 1ª e 10ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito. L'atto è altresì deferito alla 5ª Commissione per l'espressione del parere relativamente alle conseguenze di carattere finanziario.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» (n. 157).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il termine del 4 gennaio 2010. Le Commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 25 dicembre 2009.

Governo, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 novembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», copia delle seguenti ordinanze:

n. 1/2009, emessa dal Ministro dello sviluppo economico (n. 95), nonché il provvedimento di revoca della predetta ordinanza n. 1/2009 (n. 96). I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente;

n. 2/2009, emessa dal Ministro dello sviluppo economico. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente (n. 97).

Interrogazioni

COLLI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

secondo i dati Istat e del Ministero delle pari opportunità sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia, 118.000 solo negli ultimi tre anni;

le donne che hanno subito più frequentemente uno stupro o un tentativo di stupro hanno un'età compresa tra i 25 e i 44 anni;

il fenomeno è più diffuso al Nord (3,4 per cento al Nord Est, 3,3 per cento al Nord Ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento);

secondo l'Istat solo il 7,4 per cento delle donne che hanno subito una violenza (tentata o consumata) nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3% negli ultimi tre anni);

circa la metà delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni hanno subito, nell'arco della vita, una molestia a sfondo sessuale. Tra queste le molestie verbali o telefoniche sono le più diffuse (25 per cento), seguono gli episodi di pedinamento e gli atti di esibizionismo (23 per cento) e le molestie fisiche (20 per cento);

nei tre anni precedenti l'indagine Istat il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha subito molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;

la violenza sessuale domestica o commessa da individui noti alla vittima resta il fulcro del problema, basti pensare che nel 69,7 per cento dei casi il colpevole è il *partner*, nel 17,4 per cento un conoscente, nel 6,2 per cento un estraneo;

solo nel 2008 il Ministero dell'interno ha censito 4.637 reati sessuali;

nella casa di reclusione di Milano – Bollate è stato avviato un progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in unità di trattamento intensificato e sezione attenuata. Tale progetto è il primo nella realtà penitenziaria italiana;

la sperimentazione pianificata e gestita dall'Associazione di professionisti del privato sociale (CIPM), iniziata nel settembre del 2006, è economicamente sostenuta dalla Provincia di Milano (con 20.000 euro) e dalla Regione Lombardia (con 50.000 euro);

questa soluzione è stata pensata come valida alternativa alla detenzione in reparti protetti, alla solitudine fisica ed emotiva e all'isolamento che talvolta permettono l'instaurarsi di un circolo vizioso in cui disagio, rancori, violenze fisiche e verbali contribuiscono ad aggravare situazioni problematiche che spesso sfociano in vere e proprie patologie;

a giudizio dell'interrogante il trattamento è una possibilità per l'individuo di comprendere, ridefinire e quindi modificare il significato finora dato alla propria esistenza, è un'opportunità di rielaborare il proprio reato e capirne fino in fondo le dinamiche e le conseguenze;

l'attività è centrata su tre gruppi socio educativi (comunicazione e abilità sociali, prevenzione della recidività, gestione del conflitto), ad essa sono stati affiancati altri interventi come i colloqui psicologici e criminologici individuali ed attività di tipo motorio, creativo ed espressivo, al fine di rendere il trattamento più completo ed efficace, tenendo soprattutto conto delle specificità di ogni soggetto;

l'*equipe* trattamentale è costituita da diverse figure professionali quali criminologi, psicologi, educatori, psicodiagnosti e un arte terapeuta;

gli interventi trattamentali per autori di reati sessuali realizzati in ambito penitenziario sono una forma di prevenzione terziaria orientata prevalentemente alla riduzione della recidività e al miglioramento della qualità della vita dell'individuo;

nel corso degli ultimi anni l'unità di trattamento ha dimostrato di essere oltre che un luogo di cura e di trasformazione anche uno spazio di-

sponibile per i detenuti al fine di sperimentare nuove modalità di incontro e relazione;

in quattro anni di attività sono state assistite 155 persone (60 all'interno del carcere e 95 nei centri all'esterno) delle quali solo 3 hanno commesso nuovi reati sessuali,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi attuati in materia di recupero di rei di violenza sessuale, con quali risultati, e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevenire questa tipologia di reato, che è quella più diffusa tra le mura domestiche e paradossalmente più nascosta, attraverso dei programmi di recupero che coinvolgono il privato sociale;

quali siano le risorse a disposizione per interventi di recupero riferite ai reati di abuso sessuale e con quale metodologia vengano distribuiti, e se non ritengano opportuno aumentare le risorse per il recupero e il reinserimento dei detenuti al fine di diminuire la recidività dei reati;

se non ritengano opportuno istituire in ogni casa di reclusione nella quale siano presenti persone colpevoli di reati a sfondo sessuale un servizio di recupero che possa entrare in rete con strutture esterne per continuare il programma e il controllo anche al momento della fine della reclusione.

(3-01067)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

a Ragusa vi è una ragazza in stato vegetativo persistente dal 7 febbraio 2006;

in Sicilia non sono presenti centri riabilitativi che possano assolvere ad una così complessa situazione;

la custodia e la sussistenza della stessa sono affidate ai genitori;

i genitori per vedersi riconosciuti i requisiti di assistenza ai propri figli malati gravi e godere del prepensionamento devono aver superato i 18 anni di assistenza e i 54 anni di età;

queste situazioni, con assistenza presso le famiglie stesse, alleggeriscono il Sistema sanitario nazionale dai grandi costi che questa tipologia di malati comporta,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intendano attuare per garantire un servizio uniforme su tutto il territorio nazionale per questi casi limite e se non si ritenga opportuno intervenire attraverso un riesame normativo che vada ad agevolare e supportare con procedure di urgenza le famiglie che si trovano in queste gravi condizioni.

(4-02319)

PINZGER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il settore del trasporto ferroviario di merci è stato liberalizzato progressivamente per effetto delle direttive n. 91/440/CE, 95/18/CE, 95/19/CE, 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE (recepite in Italia con i decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, e, da ultimo, con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188);

la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze il 7 luglio 2009, autorizzerebbe Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) a cedere alcuni scali merci ad altre società del gruppo. A giudizio dell'interrogante, se ciò fosse vero la direttiva rappresenterebbe un grave colpo al già difficoltoso processo di liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario in Italia;

il provvedimento recita, all'articolo 1 che: «al fine di ridurre gli oneri di manutenzione che sono attualmente a totale carico dello Stato, RFI, in forza della presente direttiva, potrà liberamente procedere al trasferimento/assegnazione degli impianti merci non compresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 in capo ad altre società del Gruppo FS – Trenitalia tra queste – nell'ambito di qualunque operazione di riorganizzazione ed anche nel quadro di operazioni di capitalizzazione e patrimonializzazione». L'allegato comprende circa 70 scali, che sarebbero esclusi dalla vendita;

l'articolo 2 prevede anche la cessione d'impianti per la manutenzione del materiale rotabile, sulla base di un elenco che RFI deve fornire entro 60 giorni dall'emanazione della circolare. l'articolo 3 tratta gli impianti per il ricovero, la sosta e la fornitura di servizi ai treni. Nell'articolo 4, il provvedimento impone a RFI di predisporre, entro 90 giorni, i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, che serviranno al ministero dei Trasporti per assegnare le capacità e fissare i corrispettivi per la fornitura dei servizi;

in questo modo, dunque, pare all'interrogante si voglia capitalizzare Trenitalia che versa in una situazione critica. Così accadrà che la gestione delle infrastrutture ferroviarie verrà affidata ad un gestore competitivo, con la conseguenza che i gestori ferroviari privati dovranno richiedere alla concorrente Trenitalia il permesso di usufruire delle strutture. Questo è contrario alla legge dato che un bene pubblico non può essere assegnato ad una società senza bando pubblico e una società privata come RTC (Rail Traction Company SpA, impresa ferroviaria attiva nel trasporto merci) sarà discriminata nell'offrire prodotti ferroviari rispetto a Trenitalia;

a quanto risulta all'interrogante numerosi gestori ferroviari privati italiani hanno fatto pervenire una petizione comune al Presidente della Repubblica e hanno reso noto che agiranno per vie legali contro questa direttiva;

l'Unione dei gestori ferroviari privati «FerCargo», nella quale RTC è socio, ha lanciato l'allarme sollevando la problematica anche a livello politico. Tale allarme si focalizza sulla vendita dei *terminal* ad imprese dello stesso gruppo FS. «Se ciò venisse realmente applicato vorrebbe dire che si attribuirebbe la proprietà ad un'impresa ferroviaria di alcuni elementi del sistema infrastrutturale il cui accesso dovrebbe invece essere per definizione chiaramente libero a tutti i *player* del mercato. Tutto questo senza che nella direttiva sia presente alcun vincolo per il nuovo proprietario/gestore di preservare la possibilità per tutte le imprese che ne manifestassero la necessità di poter accedere all'impianto stesso»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo non ritengano che tale provvedimento riduca il principio di neutralità della rete rispetto alle società che erogano i servizi;

se non ritengano che la direttiva in questione costituisca un serio svantaggio per le ferrovie private minacciando una diminuzione del trasporto merci in generale;

se non ritengano di dover modificare la direttiva.

(4-02320)

DE ECCHER. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

sabato 7 novembre 2009 si è svolta a Trento una manifestazione di anarchici trentini che hanno messo a soqquadro la città aggredendo i passanti, distruggendo *bancomat*, imbrattando muri, (anche di antichi palazzi storici), danneggiando automobili parcheggiate;

tale «manifestazione» si sarebbe svolta sotto la vigilanza delle Forze di Polizia, che, con il loro comportamento assai moderato hanno evitato il verificarsi di incidenti più gravi;

a quanto risulta all'interrogante da anni lo stesso gruppo – nel quale confluiscono giovani provenienti dalle regioni limitrofe – opera al di fuori di ogni regola civile e beneficia di una sorta di impunità di fatto a causa degli atteggiamenti troppo indulgenti tenuti a vari livelli;

i giornali locali hanno commentato tali atteggiamenti con titoli come: «La città in mano agli anarchici», «Gli anarchici assaltano il centro della città»,

considerato che:

il Paese investe importanti risorse per diffondere la cultura della legalità;

a parere dell'interrogante, non dovrebbero essere tollerate occupazioni abusive di immobili pubblici, manifestazioni non autorizzate, violenze private ed altri reati posti in essere con sistematicità,

si chiede di sapere se la situazione descritta sia conosciuta in tutti i suoi dettagli e se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per ristabilire, ed in modo definitivo, un quadro conforme ai più elementari e condivisi principi di giustizia e rispetto delle regole.

(4-02321)

DE ECCHER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni*. – Premesso che:

si è svolto a Trento, nel mese di ottobre 2009, un convegno organizzato, a livello provinciale, dall'Associazione nazionale magistrati e da FP CGIL sullo stato del comparto giustizia;

nel corso di detto convegno è stato ribadito l'impegno della Regione a rafforzare l'organico del personale amministrativo, sia in provincia di Trento che di Bolzano, e a fornire al contempo, ulteriori contributi per un importo superiore ai due milioni di euro l'anno;

il Governatore, Lorenzo Dellai, intervenendo nel dibattito, ha prospettato un modello organizzativo totalmente innovativo;

il cosiddetto progetto Dellai mirerebbe a definire una sorta di «delega concordata tra Stato e Regione attraverso una norma di attuazione dello Statuto di Autonomia e secondo quanto disposto dalla legge sul federalismo fiscale» (si veda «L'Adige» del 7 ottobre 2009);

considerato che:

l'amministrazione provinciale, in ragione, da un lato, delle ingenti risorse di bilancio e, dall'altro, del controllo diretto di ogni spazio disponibile, rischia di fatto, ad avviso dell'interrogante, di soffocare le forme più elementari di libertà e di possibile partecipazione democratica;

appare oggettivamente preoccupante l'ipotesi di una possibile acquisizione, da parte della citata amministrazione, di ulteriori competenze che, secondo l'opinione dell'interrogante, dovrebbero assolutamente rimanere, anche per un corretto equilibrio istituzionale, in capo allo Stato;

preso atto che a quanto risulta all'interrogante in tutte le sue «esternazioni» il Presidente della Provincia pone al centro dei suoi ragionamenti il livello regionale, quindi quello dell'euregio ed infine quello europeo, trascurando ogni riferimento al livello nazionale,

si chiede di sapere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, se risulti tutto quanto sopra riportato e, in caso affermativo:

se siano a conoscenza degli intendimenti degli amministratori della Provincia di Trento;

se e in quali modi intendano intervenire attraverso azioni di competenza al fine di garantire e mantenere nel tempo un ruolo preciso e di significato dello Stato negli ambiti di specifico riferimento al fine di conseguire una sintesi corretta e proficua di collaborazione tra le istituzioni locali e le istituzioni nazionali.

(4-02322)

€ 8,40